Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 221

Edizione in lingua italiana

Legislazione

63° anno

10 luglio 2020

Sommario

II *Atti non legislativi*

REGOLAMENTI

★ **Regolamento delegato (UE) 2020/987 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali** ([1]) 1

★ **Regolamento delegato (UE) 2020/988 della Commissione, del 12 marzo 2020, che rettifica talune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)** ([1]) 3

★ **Regolamento delegato (UE) 2020/989 della Commissione, del 27 aprile 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/124 per quanto riguarda alcune disposizioni e allegati delle misure di conservazione e di esecuzione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO)** 5

★ **Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici** ([1]) ... 42

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/991 della Commissione, del 13 maggio 2020, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di riso originario della Repubblica socialista del Vietnam** 64

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/992 della Commissione, del 9 luglio 2020, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Aspergillus niger* (DSM 25770) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione BASF SE)** ([1]) 73

([1]) Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/993 della Commissione, del 9 luglio 2020, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma reesei* (BCCM/MUCL 49755) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso diverse dai polli da ingrasso, a uccelli ornamentali, a tutte le specie di suini svezzati diverse dai suinetti svezzati e a tutte le specie suine da ingrasso diverse dai suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Berg + Schmidt GmbH Co. KG)** [1] 76

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/994 della Commissione, del 9 luglio 2020, relativo all'autorizzazione di monensina e nicarbazina (Monimax) come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV)** [1] 79

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/995 della Commissione, del 9 luglio 2020, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus oryzae* (DSM 26372) come additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional products Sp. Z o.o.)** [1] 84

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/996 della Commissione, del 9 luglio 2020, relativo all'autorizzazione del preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Biomin GmbH)** [1] 87

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/997 della Commissione, del 9 luglio 2020, relativo all'autorizzazione della L-lisina base, liquida, del solfato di L-lisina e del monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali** [1] 90

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/998 della Commissione, del 9 luglio 2020, relativo al rinnovo dell'autorizzazione dell'astaxantina-dimetildisuccinato come additivo per mangimi destinati a pesci e crostacei e che abroga il regolamento (CE) n. 393/2008** [1] 96

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/999 della Commissione, del 9 luglio 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e la tracciabilità del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini** [1] 99

★ **Regolamento (UE) 2020/1000 della Commissione, del 9 luglio 2020, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 1253/2014 recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione** [1] 105

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1001 della Commissione, del 9 luglio 2020, recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del Fondo per la modernizzazione che sostiene gli investimenti finalizzati a modernizzare i sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica di determinati Stati membri** 107

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002 della Commissione, del 9 luglio 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l'introduzione nell'Unione di legno di frassino originario degli Stati Uniti o ivi lavorato** 122

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1003 della Commissione, del 9 luglio 2020, che rinnova l'approvazione delle sostanze attive *Phlebiopsis gigantea* ceppi VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3, come sostanze attive a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione** [1] 127

[1] Testo rilevante ai fini del SEE.

★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1004 della Commissione, del 9 luglio 2020, che approva la sostanza di base latte vaccino conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione** [1] 133

DECISIONI

★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/1005 della Commissione, del 9 luglio 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri** [1] 137

Rettifiche

★ **Rettifica del regolamento (UE) 2020/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/352 al fine di consentire all'ente di gestione di un porto o all'autorità competente di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale nel contesto dell'epidemia di COVID-19** (GU L 165 del 27.5.2020) 164

[1] Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/987 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2020

che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali

(testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE ([1]), in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) Le versioni bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione ([2]) contengono errori all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), per quanto riguarda le unità di ventilazione residenziali cui il regolamento non si applica. Tali errori incidono sulla sostanza della disposizione.

(2) La versione linguistica maltese del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 contiene un ulteriore errore all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), per quanto riguarda le unità di ventilazione cui il regolamento non si applica. Tale errore incide sulla sostanza della disposizione.

(3) La versione linguistica svedese del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 contiene un ulteriore errore nell'allegato I, punto 9), e nell'allegato IV, lettera o), per quanto riguarda uno dei termini definiti ai fini degli allegati da II a IX. Tale errore incide sulla sostanza delle disposizioni.

(4) È quindi opportuno rettificare di conseguenza le versioni bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

([1]) GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.

([2]) Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 27).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 è così rettificato:

1) l'articolo 1, paragrafo 2), lettera e), è così rettificato:

   a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

      «e) che comprendono uno scambiatore di calore e una pompa di calore destinata al recupero del calore o che consente un trasferimento o un'estrazione di calore aggiuntivi a quelli del sistema di recupero del calore, tranne il trasferimento di calore a fini di protezione antigelo o di sbrinamento;»;

   b) *(non riguarda la versione italiana)*;

2) *(non riguarda la versione italiana)*;

3) *(non riguarda la versione italiana)*.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/988 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2020

che rettifica talune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ([1]), in particolare l'articolo 86, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 111, paragrafo 1, lettere b), c), e f),

considerando quanto segue:

(1) La versione tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione ([2]) contiene un errore nella frase introduttiva dell'articolo 18, paragrafo 5, primo comma, che dà alla disposizione il significato opposto a quello voluto.

(2) La versione tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/35 contiene errori nell'articolo 116, paragrafo 3, lettera d), punto ii), e nell'articolo 147, paragrafo 3, lettera d), punto ii), che modificano il significato del testo.

(3) La versione danese del regolamento delegato (UE) 2015/35 contiene errori nell'articolo 209, paragrafo 3, lettere h) e i), che danno alla disposizione il significato opposto a quello voluto.

(4) Le versioni danese e tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/35 dovrebbero pertanto essere rettificate di conseguenza. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/989 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2020

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/124 per quanto riguarda alcune disposizioni e allegati delle misure di conservazione e di esecuzione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 50, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione è parte contraente della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (la «convenzione NAFO») approvata dal regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio ([2]).

(2) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/833 al fine di integrare le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO nel diritto dell'Unione.

(3) L'articolo 50 del regolamento (UE) 2019/833 dispone che la Commissione adotti un atto delegato che integri il regolamento con le disposizioni e gli allegati delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO di cui all'allegato di tale regolamento.

(4) L'articolo 50 del regolamento (UE) 2019/833 conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 per modificare successivamente tale atto delegato.

(5) Il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione ([3]) ha integrato il regolamento (UE) 2019/833 con una serie di misure di conservazione e di esecuzione della NAFO.

(6) Nella riunione annuale del settembre 2019 la NAFO ha modificato nove allegati delle misure di conservazione e di esecuzione relativi all'elenco delle specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV) (allegato I.E, parte VI), ai formati per la notifica e l'autorizzazione delle navi (allegato II.C), all'elenco delle specie (allegato I.C), ai foderoni superiori autorizzati e alle catenelle distanziatrici per gamberi autorizzate (allegato III.B), al formato del rapporto sulle catture (allegato II.D), al formato per l'annullamento del rapporto sulle catture (allegato II.F), al modello standard di rapporto dell'osservatore (allegato II.M), al rapporto dell'osservatore (allegato II.G) e al rapporto di ispezione (allegato IV.B). Tali allegati sono divenuti vincolanti per l'Unione il 3 dicembre 2019.

(7) Tali modifiche dovrebbero essere integrate nel diritto dell'Unione. Il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

---

([1]) GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1.

([2]) Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1).

([3]) Regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione del 15 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 34 I del 6.2.2020, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2020

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124 è così modificato:

1. Il punto 3 è sostituito dal seguente:

«(3) parte VI dell'allegato I.E delle CEM, di cui all'articolo 3, punto 21), all'articolo 21, paragrafo 2, e all'articolo 27, paragrafo 11, lettera a), punto i) del regolamento (UE) 2019/833

Elenco delle specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili (EMV)

Nome comune e CODICE ALFA-3 ASFIS della FAO	**Taxon**	**Famiglia**	**CODICE ALFA-3 ASFIS della FAO**
Grandi spugne (PFR - Porifera)	*Asconema foliatum*	Rossellidae	ZBA
	Aphrocallistes beatrix	Aphrocallistidae	
	Asbestopluma (Asbestopluma) ruetzleri	Cladorhizidae	ZAB (Asbestopluma)
	Axinella sp.	Axinellidae	
	Chondrocladia grandis	Cladorhizidae	ZHD (Chondrocladia)
	Cladorhiza abyssicola	Cladorhizidae	ZCH (Cladorhiza)
	Cladorhiza kenchingtonae	Cladorhizidae	ZCH (Cladorhiza)
	Craniella spp.	Tetillidae	ZCS (Craniella spp.)
	Dictyaulus romani	Euplectellidae	ZDY (Dictyaulus)
	Esperiopsis villosa	Esperiopsidae	ZEW
	Forcepia spp.	Coelosphaeridae	ZFR
	Geodia barrette	Geodiidae	
	Geodia macandrewii	Geodiidae	
	Geodia parva	Geodiidae	
	Geodia phlegraei	Geodiidae	
	Haliclona sp.	Chalinidae	ZHL
	Iophon piceum	Acarnidae	WJP
	Isodictya palmata	Isodictyidae	
	Lissodendoryx (Lissodendoryx) complicata	Coelosphaeridae	ZDD
	Mycale (Mycale) lingua	Mycalidae	
	Mycale (Mycale) loveni	Mycalidae	
	Phakellia sp.	Axinellidae	
	Polymastia spp.	Polymastiidae	ZPY
	Stelletta normani	Ancorinidae	WSX (Stelletta)
	Stelletta tuberosa	Ancorinidae	WSX (Stelletta)
	Stryphnus fortis	Ancorinidae	WPH
	Thenea muricata	Pachastrellidae	ZTH (Thenea)
	Thenea valdiviae	Pachastrellidae	ZTH (Thenea)
	Weberella bursa	Polymastiidae	

Madrepore (CSS - Scleractinia)	*Enallopsammia rostrata**	Dendrophylliidae	FEY
	*Lophelia pertusa**	Caryophylliidae	LWS
	*Madrepora oculata**	Oculinidae	MVI
	*Solenosmilia variabilis**	Caryophylliidae	RZT
Piccole gorgonie (GGW)	*Acanella arbuscula*	Isididae	KQL (Acanella)
	Anthothela grandiflora	Anthothelidae	WAG
	Chrysogorgia sp.	Chrysogorgiidae	FHX
	*Metallogorgia melanotrichos**	Chrysogorgiidae	
	Narella laxa	Primnoidae	
	Radicipes gracilis	Chrysogorgiidae	CZN
	Swiftia sp.	Plexauridae	
Grandi gorgonie (GGW)	*Acanthogorgia armata*	Acanthogorgiidae	AZC
	Calyptrophora sp.*	Primnoidae	
	Corallium bathyrubrum	Coralliidae	COR (Corallium)
	Corallium bayeri	Coralliidae	COR (Corallium)
	Iridogorgia sp.*	Chrysogorgiidae	
	Keratoisis cf. *siemensii*	Isididae	
	Keratoisis grayi	Isididae	
	Lepidisis sp.*	Isididae	QFX (Lepidisis)
	Paragorgia arborea	Paragorgiidae	BFU
	Paragorgia johnsoni	Paragorgiidae	BFV
	Paramuricea grandis	Plexauridae	PZL (Paramuricea)
	Paramuricea placomus	Plexauridae	PZL (Paramuricea)
	Paramuricea spp.	Plexauridae	PZL (Paramuricea)
	Parastenella atlantica	Primnoidae	
	Placogorgia sp.	Plexauridae	
	Placogorgia terceira	Plexauridae	
	Primnoa resedaeformis	Primnoidae	QOE
	*Thouarella (Euthouarella) grasshoffi**	Primnoidae	
Penne di mare (NTW – Pennatulacea)	*Anthoptilum grandiflorum*	Anthoptilidae	AJG (Anthoptilum)
	Distichoptilum gracile	Protoptilidae	WDG
	Funiculina quadrangularis	Funiculinidae	FQJ
	Halipteris cf. *christii*	Halipteridae	ZHX (Halipteris)
	Halipteris finmarchica	Halipteridae	HFM

	Halipteris sp.	Halipteridae	ZHX (Halipteris)
	Kophobelemnon stelliferum	Kophobelemnidae	KVF
	Pennatula aculeata	Pennatulidae	QAC
	Pennatula grandis	Pennatulidae	
	Pennatula sp.	Pennatulidae	
	Protoptilum carpenteri	Protoptilidae	
	Umbellula lindahli	Umbellulidae	
	Virgularia mirabilis	Virgulariidae	
Ceriantari	*Pachycerianthus borealis*	Cerianthidae	WQB
Briozoi eretti (BZN – Bryozoa)	*Eucratea loricata*	Eucrateidae	WEL
Gigli di mare (CWD – Crinoidea)	*Conocrinus lofotensis*	Bourgueticrinidae	WCF
	Gephyrocrinus grimaldii	Hyocrinidae	
	Trichometra cubensis	Antedonidae	
Ascidie (SSX – Ascidiacea)	*Boltenia ovifera*	Pyuridae	WBO
	Halocynthia aurantium	Pyuridae	
Difficilmente osservabile in reti da traino; solo osservazioni *in situ*:			
Grandi xenophyophorea	*Syringammina* sp.	Syringamminidae	

».

2. Il punto 5 è sostituito dal seguente:

«(5) Formato prescritto all'allegato II.C delle CEM, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/833

Notifica e autorizzazione delle navi

(1) Formato per il registro delle navi

Dato	Codice	Obbligatorio/ facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per segretariato NAFO
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; codice ISO-3 della parte contraente trasmittente
Numero di registrazione	RN	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Data di registrazione	RD	O	Dato relativo al messaggio; data di trasmissione
Ora di registrazione	RT	O	Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione

Dato	Codice	Obbligatorio/ facoltativo	Osservazioni
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «**NOT**» per Notifica di navi che possono svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO
Nome della nave	NA	O	Nome della nave
Indicativo di chiamata	RC	O	Indicativo internazionale di chiamata della nave
Stato di bandiera	FS	O	Stato in cui la nave è immatricolata
Numero di riferimento interno	IR	F ([1])	Numero unico della nave della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Numero riportato sulla fiancata della nave
Numero IMO della nave	IM	O	Numero IMO
Nome del porto	PO	O	Porto di immatricolazione o porto di origine
Proprietario della nave	VO	O ([2])	Proprietario registrato e indirizzo
Noleggiatore	VC	O ([2])	Responsabile dell'utilizzo della nave
Tipo di nave	TP	O	Codice FAO della nave (allegato II.I)
Attrezzo da pesca	GE	F	Classificazione statistica FAO degli attrezzi da pesca (allegato II.J)
Stazza della nave metodo di misurazione stazza	VT	O	Capacità della nave (in coppia se necessario) «OC» = convenzione di OSLO del 1947, «LC» convenzione di Londra del 1969 (ICTM) Capacità totale in tonnellate metriche
Lunghezza della nave metodo di misurazione lunghezza	VL	O	Lunghezza in metri (in coppia se necessario) «OA» = fuori tutto; lunghezza in metri
Potenza della nave metodo di misurazione potenza	VP	O	Potenza motrice (in coppia, se necessario) in «KW» PE = motore di propulsione AE = motori ausiliari Potenza motrice totale installata nella nave misurata in «KW»
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

([1]) Obbligatorio se usato come identificativo unico in altri messaggi.
([2]) Secondo il caso.

(2) Formato per il ritiro delle navi dal registro

Dato	Codice	Obbligatorio/ facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per segretariato NAFO
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; codice ISO-3 della parte contraente trasmittente
Numero di registrazione	RN	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Data di registrazione	RD	O	Dato relativo al messaggio; data di trasmissione
Ora di registrazione	RT	O	Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «WIT» per Ritiro di navi notificate

Dato	Codice	Obbligatorio/ facoltativo	Osservazioni
Nome della nave	NA	O	Nome della nave
Indicativo di chiamata	RC	O	Indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno	IR	F	Numero unico della nave della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero, se esistente)
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Numero riportato sulla fiancata della nave
Numero IMO della nave	IM	O	Numero IMO
Data di inizio	SD	O	Data a partire dalla quale il ritiro prende effetto
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

(3) Formato dell'autorizzazione a svolgere attività di pesca

Dato	Codice	Obbligatorio/ facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per segretariato NAFO
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; codice ISO-3 della parte contraente trasmittente
Numero di registrazione	RN	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Data di registrazione	RD	O	Dato relativo al messaggio; data di trasmissione
Ora di registrazione	RT	O	Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «AUT» per Autorizzazione a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO
Nome della nave	NA	O	Nome della nave
Indicativo di chiamata	RC	O	Indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno	IR	F	Numero unico della nave della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero, se esistente)
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Numero riportato sulla fiancata della nave
Numero IMO della nave	IM	O	Numero IMO
Data di inizio	SD	O	Dato relativo alla licenza; data a partire dalla quale l'autorizzazione prende effetto
Data di fine	ED	F	Dato relativo alla licenza; data in cui scade l'autorizzazione. La durata di validità massima è di 12 mesi.
Specie bersaglio e zona	TA	O ([1])	Dato relativo alla licenza; specie e zone per le quali è consentita la pesca diretta. Per le specie regolamentate di cui agli allegati I.A o I.B fare riferimento alla specificazione dello stock. Per le specie non regolamentate, utilizzare la sottozona, la divisione o «ANY». Prevedere più coppie di campi, ad esempio//TA/GHL 3LMNO COD 3M RED 3LN RED 3M HER ANY//
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

([1]) Il campo TA è facoltativo per le navi da trasporto.

(4) Formato per la sospensione dell'autorizzazione a svolgere attività di pesca

Dato	Codice	Obbligatorio/ facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per segretariato NAFO
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; codice ISO-3 della parte contraente trasmittente
Numero di registrazione	RN	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Data di registrazione	RD	O	Dato relativo al messaggio; data di trasmissione
Ora di registrazione	RT	O	Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «SUS» per Sospensione di navi autorizzate
Nome della nave	NA	O	Nome della nave
Indicativo di chiamata	RC	O	Indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno	IR	F	Numero unico della nave della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero, se esistente)
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Numero riportato sulla fiancata della nave
Numero IMO della nave	IM	O	Numero IMO
Data di inizio	SD	O	Dato relativo alla licenza; data a partire dalla quale la sospensione prende effetto
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

».

3. Il punto 11 è sostituito dal seguente:

«(11) allegato I.C delle CEM, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/833

Elenco di specie ([1])

Nome comune	Nome scientifico	Codice alfa-3
Pesci demersali		
Merluzzo bianco	*Gadus morhua*	COD
Eglefino	*Melanogrammus aeglefinus*	HAD
Scorfani	*Sebastes* sp.	RED
Scorfano di Norvegia	*Sebastes marinus*	REG
Scorfano atlantico (di acque profonde)	*Sebastes mentella*	REB
Sebaste	*Sebastes fasciatus*	REN
Nasello atlantico	*Merluccius bilinearis*	HKS
Musdea atlantica (*)	*Urophycis chuss*	HKR
Merluzzo carbonaro	*Pollachius virens*	POK

([1]) Se viene catturata una specie che non appare nel presente elenco (allegato I.C) occorre utilizzare l'elenco ASFIS dei codici delle specie elaborato dalla FAO. L'elenco ASFIS è disponibile all'indirizzo: http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/en

Nome comune	Nome scientifico	Codice alfa-3
Passera canadese	*Hippoglossoides platessoides*	PLA
Passera lingua di cane	*Glyptocephalus cynoglossus*	WIT
Limanda	*Limanda ferruginea*	YEL
Ippoglosso nero	*Reinhardtius hippoglossoides*	GHL
Ippoglosso atlantico	*Hippoglossus hippoglossus*	HAL
Limanda americana	*Pseudopleuronectes americanus*	FLW
Rombo dentato	*Paralichthys dentatus*	FLS
Rombo canadese	*Scophthalmus aquosus*	FLD
Pleuronettiformi	*Pleuronectiformes*	FLX
Rana pescatrice americana	*Lophius americanus*	ANG
Caponi americani	*Prionotus* sp.	SRA
Tomcod	*Microgadus tomcod*	TOM
Antimora blu	*Antimora rostrata*	ANT
Melù	*Micromesistius poutassou*	WHB
Tordo americano	*Tautogolabrus adspersus*	CUN
Brosmio	*Brosme brosme*	USK
Merluzzo bianco	*Gadus ogac*	GRC
Molva azzurra	*Molva dypterygia*	BLI
Molva	*Molva molva*	LIN
Ciclottero	*Cyclopterus lumpus*	LUM
Ombrina americana	*Menticirrhus saxatilis*	KGF
Pesce palla maculato	*Sphoeroides maculatus*	PUF
Licodi (NS)	*Lycodes* sp.	ELZ
Blennio viviparo americano	*Macrozoarces americanus*	OPT
Merluzzo artico	*Boreogadus saida*	POC
Granatiere di roccia	*Coryphaenoides rupestris*	RNG
Granatiere berglax	*Macrourus berglax*	RHG
Cicerelli	*Ammodytes* sp.	SAN
Scazzoni	*Myoxocephalus* sp.	SCU
Sarago americano	*Stenotomus chrysops*	SCP
Tautoga	*Tautoga onitis*	TAU
Tile gibboso	*Lopholatilus chamaeleonticeps*	TIL
Musdea americana (*)	*Urophycis tenuis*	HKW
Musdea chesteri	*Urophycis chesteri*	GPE
Motella ensis	*Gaidropsarus ensis*	GDE
Bavose lupe (NS)	*Anarhichas* sp.	CAT

Nome comune	Nome scientifico	Codice alfa-3
Lupo di mare	*Anarhichas lupus*	CAA
Bavosa lupa	*Anarhichas minor*	CAS
Bavosa lupa	*Anarhichas denticulatus*	CAB
Pesci demersali (NS)		GRO
Pesci pelagici		
Aringa	*Clupea harengus*	HER
Sgombro	*Scomber scombrus*	MAC
Fieto americano	*Peprilus triacanthus*	BUT
Alaccia americana	*Brevoortia tyrannus*	MHA
Costardella	*Scomberesox saurus*	SAU
Sardoncino americano	*Anchoa mitchilli*	ANB
Pesce serra	*Pomatomus saltatrix*	BLU
Carango cavallo	*Caranx hippos*	CVJ
Biso	*Auxis thazard*	FRI
Maccarello reale	*Scomberomourus cavalla*	KGM
Maccarello reale maculato	*Scomberomourus maculates*	SSM
Pesce vela del Pacifico	*Istiophorus platypterus*	SAI
Marlin bianco	*Tetrapturus albidus*	WHM
Marlin azzurro	*Makaira nigricans*	BUM
Pesce spada	*Xiphias gladius*	SWO
Tonno bianco	*Thunnus alalunga*	ALB
Palamita	*Sarda sarda*	BON
Tonnetto	*Euthynnus alletteratus*	LTA
Tonno obeso	*Thunnus obesus*	BET
Tonno rosso	*Thunnus thynnus*	BFT
Tonnetto striato	*Katsuwonus pelamis*	SKJ
Tonno albacora	*Thunnus albacares*	YFT
Scombridi (NS)	*Scombridae*	TUN
Pesci pelagici (NS)		PEL
Altri pesci		
Falsa aringa atlantica	*Alosa pseudoharengus*	ALE
Ricciole	*Seriola* sp.	AMX
Grongo americano	*Conger oceanicus*	COA
Anguilla americana	*Anguilla rostrata*	ELA
Missina	*Myxine glutinosa*	MYG
Alaccia americana	*Alosa sapidissima*	SHA

Nome comune	Nome scientifico	Codice alfa-3
Argentine (NS)	*Argentina* sp.	ARG
Ombrina	*Micropogonias undulatus*	CKA
Aguglia americana	*Strongylura marina*	NFA
Salmone atlantico	*Salmo salar*	SAL
Latterino menidia	*Menidia menidia*	SSA
Alaccia vessillifera	*Opisthonema oglinum*	THA
Alepocefalo	*Alepocephalus bairdii*	ALC
Ombrina nera	*Pogonias cromis*	BDM
Perchia nera	*Centropristis striata*	BSB
Alosa canadese	*Alosa aestivalis*	BBH
Capelin	*Mallotus villosus*	CAP
Salmerini (NS)	*Salvelinus* sp.	CHR
Cobia	*Rachycentron canadum*	CBA
Leccia dei Caraibi	*Trachinotus carolinus*	POM
Alosa americana	*Dorosoma cepedianum*	SHG
Grugnoli (NS)	*Pomadasyidae*	GRX
Alosa	*Alosa mediocris*	SHH
Pesce lanterna	*Notoscopelus* sp.	LAX
Muggini (NS)	*Mugilidae*	MUL
Fieto americano	*Peprilus alepidotus (= paru)*	HVF
Pesce burro maculato	*Orthopristis chrysoptera*	PIG
Sperlano	*Osmerus mordax*	SMR
Ombrina ocellata	*Sciaenops ocellatus*	RDM
Pagro mediterraneo	*Pagrus pagrus*	RPG
Suro americano	*Trachurus lathami*	RSC
Perchia americana	*Diplectrum formosum*	PES
Sarago americano	*Archosargus probatocephalus*	SPH
Corvina striata	*Leiostomus xanthurus*	SPT
Ombrina dentata	*Cynoscion nebulosus*	SWF
Ombrina dentata	*Cynoscion regalis*	STG
Persicospigola striata	*Morone saxatilis*	STB
Storioni (NS)	*Acipenseridae*	STU
Tarpone	*Tarpon (= megalops) atlanticus*	TAR
Trote (NS)	*Salmo* sp.	TRO
Persicospigola americana	*Morone americana*	PEW

Nome comune	Nome scientifico	Codice alfa-3
Berici (NS)	*Beryx* sp.	ALF
Spinarolo	*Squalus acantias*	DGS
Spinaroli (NS)	*Squalidae*	DGX
Squalo toro	*Odontaspis taurus*	CCT
Smeriglio	*Lamna nasus*	POR
Squalo mako	*Isurus oxyrinchus*	SMA
Squalo grigio	*Carcharhinus obscurus*	DUS
Verdesca	*Prionace glauca*	BSH
Squaliformi (NS)	*Squaliformes*	SHX
Squalo musoguzzo	*Rhizoprionodon terraenova*	RHT
Pescecane nero	*Centroscyllium fabricii*	CFB
Squalo di Groenlandia	*Somniosus microcephalus*	GSK
Squalo elefante	*Cetorhinus maximus*	BSK
Razze (NS)	*Raja* sp.	SKA
Razza erinacea	*Leucoraja erinacea*	RJD
Razza hyperborea	*Amblyraja hyperborea*	RJG
Razza laevis	*Dipturus laevis*	RJL
Razza occhiata	*Leucoraja ocellata*	RJT
Razza stellata	*Amblyraja radiata*	RJR
Razza senta	*Malcoraja senta*	RJS
Razza spinicauda	*Bathyraja spinicauda*	RJQ
Pesci (NS)		FIN
Invertebrati		
Calamaro (*Loligo*)	*Loligo pealeii*	SQL
Totano (*Illex*)	*Illex illecebrosus*	SQI
Calamari (NS)	*Loliginidae, Ommastrephidae*	SQU
Cannolicchio dell'Atlantico	*Ensis directus*	CLR
Cappa dura	*Mercenaria mercenaria*	CLH
Cappa artica	*Arctica islandica*	CLQ
Cappa molle	*Mya arenaria*	CLS
Cappa americana	*Spisula solidissima*	CLB
Spisula polynyma	*Spisula polynyma*	CLT
Bivalvi (NS)	*Prionodesmacea, Teleodesmacea*	CLX
Canestrello americano	*Argopecten irradians*	SCB
Canestrello calico	*Argopecten gibbus*	SCC
Canestrello d'Islanda	*Chlamys islandica*	ISC

Nome comune	Nome scientifico	Codice alfa-3
Cappasanta americana	*Placopecten magellanicus*	SCA
Pettinidi (NS)	Pectinidae	SCX
Ostrica della Virginia	*Crassostrea virginica*	OYA
Mitilo	*Mytilus edulis*	MUS
Busici (NS)	*Busycon* sp.	WHX
Chiocciole di scogliera (NS)	*Littorina* sp.	PER
Molluschi marini (NS)	Mollusca	MOL
Granciporro atlantico giallo	*Cancer irroratus*	CRK
Granchio nuotatore	*Callinectes sapidus*	CRB
Granchio comune	*Carcinus maenas*	CRG
Granciporro atlantico rosso	*Cancer borealis*	CRJ
Grancevola artica	*Chionoecetes opilio*	CRQ
Granchio rosso di fondale	*Geryon quinquedens*	CRR
Granchio reale	*Lithodes maia*	KCT
Crostacei reptanti (NS)	Reptantia	CRA
Astice americano	*Homarus americanus*	LBA
Gamberetto boreale	*Pandalus borealis*	PRA
Gamberetto rosa	*Pandalus montagui*	AES
Mazzancolle (NS)	*Penaeus* sp.	PEN
Gamberetti rosa	*Pandalus* sp.	PAN
Crostacei di mare (NS)	*Crustacea*	CRU
Ricci di mare	*Strongylocentrotus* sp.	URC
Policheti (NS)	*Polycheata*	WOR
Limulo	*Limulus polyphemus*	HSC
Invertebrati marini (NS)	*Invertebrata*	INV

(*) Conformemente alla raccomandazione adottata dal comitato permanente per la ricerca e le statistiche (SCRS) nella sua riunione annuale del 1970 (ICNAF Redbook 1970, parte I, pag. 67), i naselli del genere *Urophycis* sono designati come segue ai fini delle relazioni statistiche: (a) quando si fa riferimento alle sottozone 1, 2 e 3 e alle divisioni 4R, S, T e V, come musdea americana, *Urophycis tenuis*; (b) quando sono catturati con palangari o hanno lunghezza superiore a quella standard di 55 cm, a prescindere dalle modalità di cattura, e la cattura avviene nelle divisioni 4 W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6, come musdea americana, *Urophycis tenuis*; (c) fatta eccezione per quanto indicato alla lettera (b), altri naselli del genere *Urophycis* catturati nelle divisioni 4 W e X, nella sottozona 5 e nella zona statistica 6 sono designati come musdea atlantica, *Urophycis chuss*.»

4. Il punto 12 è sostituito dal seguente:

«(12) allegato III.B delle CEM, di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/833

Foderoni superiori autorizzati/catenelle distanziatrici per gamberi autorizzate

(1) Foderone superiore di tipo ICNAF

Il foderone superiore di tipo ICNAF è una pezza di rete rettangolare da fissare al cielo del sacco di una rete da traino per ridurne o impedirne l'usura, che rispetta i seguenti requisiti:

a) le maglie della pezza hanno dimensioni non inferiori a quelle prescritte per il sacco all'articolo 13;

b) la pezza è fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore e i bordi laterali, in modo che la pezza stessa non si estenda per più di quattro maglie oltre lo strozzatoio e termini almeno quattro maglie prima della sagola di chiusura; in mancanza di strozzatoio, la pezza non deve ricoprire più di un terzo della superficie del sacco della rete, misurata a partire da almeno quattro maglie dalla sagola di chiusura;

c) la larghezza della pezza è pari ad almeno una volta e mezza la larghezza della superficie del sacco, misurata perpendicolarmente all'asse longitudinale del sacco.

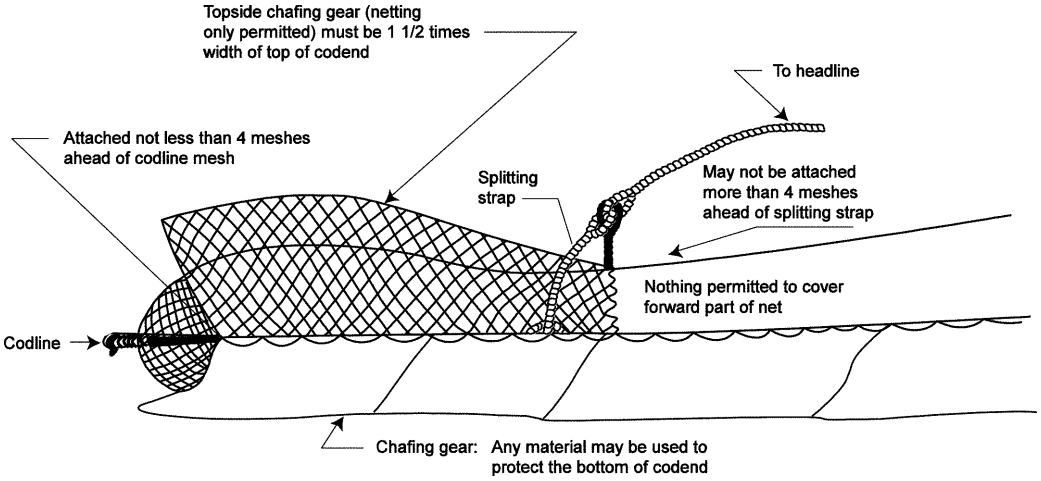

Legenda:

Topside chafing gear (netting only permitted) must be 1 1/2 times width of top of codend = Il foderone superiore (sono autorizzate unicamente pezze di rete) deve avere una larghezza pari a una volta e mezza quella della parte superiore del sacco

Attached not less than 4 meshes ahead of codline mesh = Fissata a non meno di 4 maglie dalla maglia della sagola di chiusura

Splitting strap = Strozzatoio

To headline = Alla lima da sughero

May not be attached more than 4 meshes ahead of splitting strap = Non deve essere fissato a più di 4 maglie dallo strozzatoio

Nothing permitted to cover forward part of NET = Niente deve coprire la parte anteriore della rete

Codline = Sagola di chiusura

Chafing gear: Any material may be used to protect the bottom of codend = Foderone. Per proteggere la parte inferiore del sacco può essere utilizzato qualsiasi materiale

(2) Foderone superiore a fascia multipla

Il foderone superiore a fascia multipla è costituito da pezze di rete che presentano in tutte le loro parti maglie di dimensioni non inferiori a quelle del sacco, a condizione che:

a) ogni pezza

- sia fissata lungo il bordo anteriore, ad almeno un metro di distanza, perpendicolarmente all'asse longitudinale del sacco;
- non si sovrapponga al bordo anteriore della pezza successiva (cfr. figura seguente);
- abbia una larghezza almeno pari a quella del sacco (misurata perpendicolarmente all'asse longitudinale del sacco, nel punto d'attacco); e
- sia fabbricata con un filo ritorto semplice con galleggiabilità positiva; e

b) la lunghezza complessiva di tutte le pezze fissate al sacco non superi i due terzi della lunghezza del sacco stesso.

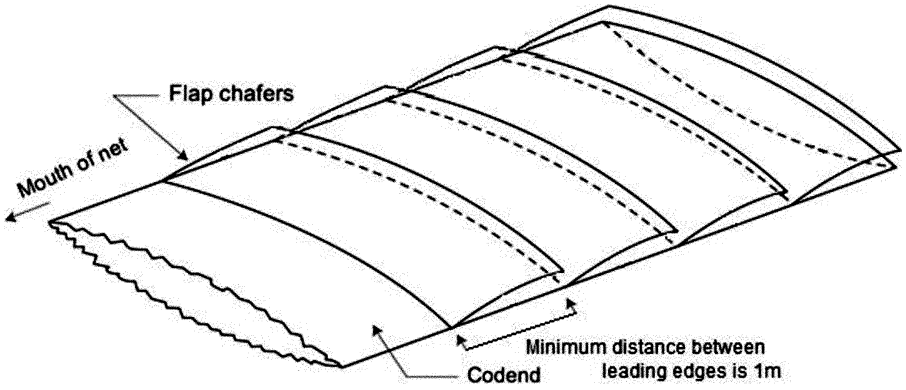

Legenda:

Mouth of NET = Apertura della rete

Flap chafers = Foderoni a fasce

Codend = Sacco

Minimum distance between leading edges is 1 m = La distanza minima tra i bordi anteriori è 1 m

(3) Rete da traino per gamberi – Fodera di rinforzo del sacco, per le navi adibite alla pesca del gambero nella zona di regolamentazione NAFO

Per fodera di rinforzo si intende un rivestimento esterno di rete che può essere utilizzato su una rete da traino per gamberi per proteggere e rinforzare il sacco della rete stessa.

a) È fatto divieto alle navi di utilizzare fodere di rinforzo aventi dimensioni di maglia inferiori a 130 millimetri.

b) La fodera di rinforzo non deve in alcun modo coprire o ostruire le griglie di selezione.

c) Essa non deve esser fissata in modo da ridurre la dimensione di maglia autorizzata o da ostruire l'apertura di maglia.

d) È fatto divieto alle navi di utilizzare contemporaneamente una fodera di rinforzo e un qualsiasi altro foderone.

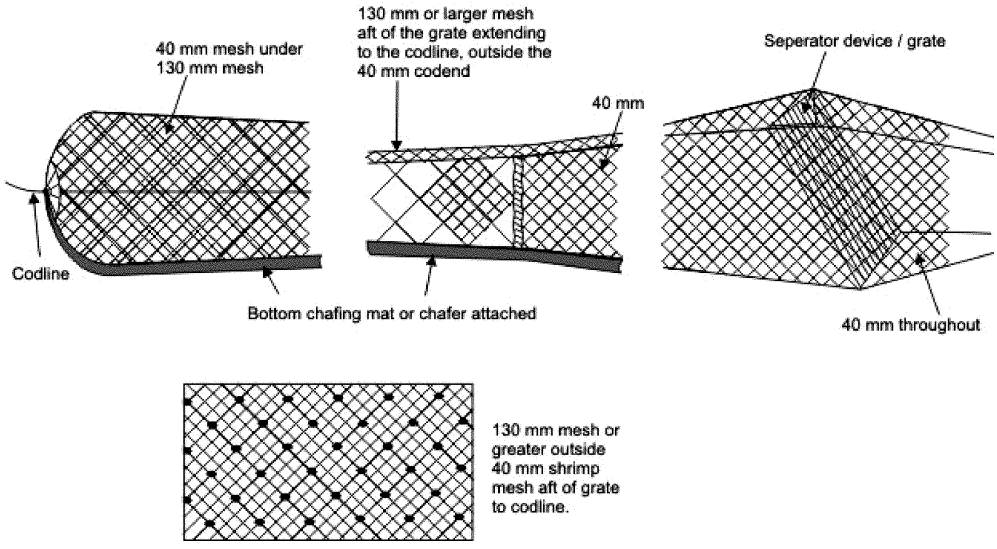

Legenda:

40 mm mesh under 130 mm mesh = Maglie di 40 mm sotto maglie di 130 mm

130 mm or larger mesh aft of the grate extending to the codline, outside the 40 mm codend = Maglie di 130 mm o più dietro la griglia fino alla sagola di chiusura, all'esterno del sacco di 40 mm

Separator device/grate = Dispositivo/griglia di separazione

Codline = Sagola di chiusura

Bottom chafing mat or chafer attached = Fascia di protezione o foderone inferiore fissato

40 mm throughout = 40 mm in ogni parte

130 mm mesh or greater outside 40 mm shrimp mesh aft of grate to codline = Maglie di 130 mm o più all'esterno - maglie per gamberi di 40 mm dietro la griglia fino alla sagola di chiusura

Catenelle distanziatrici per gamberi

Le catenelle distanziatrici sono catene, corde o una combinazione delle due che collegano a intervalli variabili la lima da piombo alla lima di armamento o alla corda di supporto.

I termini «lima di armamento» o «corda di supporto» sono intercambiabili. Alcune navi usano esclusivamente una delle due; altre utilizzano sia la lima di armamento che la corda di supporto, come mostrato nel disegno.

La lunghezza della catenella distanziatrice si misura dal centro della catena o del filo che passa attraverso la lima da piombo (centro della lima da piombo) alla parte inferiore della lima di armamento.

Il disegno che segue mostra come misurare la lunghezza della catenella distanziatrice.

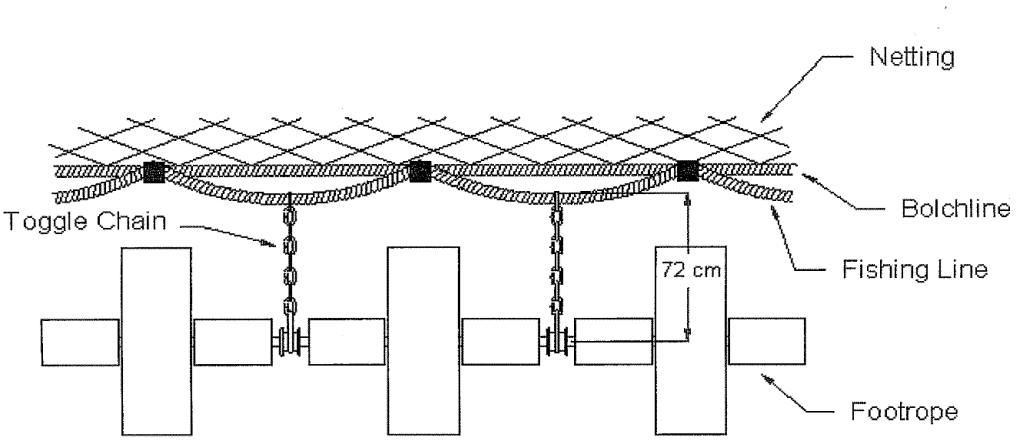

Legenda:

Toggle Chain = Catenella distanziatrice

Netting = Pezza di rete

Bolchline = Corda di supporto

Fishing Line = Lima di armamento

Footrope = Lima da piombo

».

5. Il punto 31 è sostituito dal seguente:

«(31) Formato per il rapporto sulle catture previsto nell'allegato II.D delle CEM, di cui all'articolo 25, paragrafi 6 e 8, e all'articolo 26, paragrafo 9, lettera b), del regolamento (UE) 2019/833

Formato e protocolli per lo scambio di dati

A. Formato di trasmissione dei dati

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

(1) Caratteri dei dati conformi alla norma ISO 8859.1

(2) La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

- una doppia barra («//») e le lettere «SR» indicano l'inizio della trasmissione;
- una doppia barra («//») e un codice indicano l'inizio di un dato;
- una barra («/») separa il codice dal dato;
- le coppie di dati sono separate da uno spazio;
- le lettere «ER» e una doppia barra («//») alla fine indicano la fine della registrazione.

B. Protocolli di scambio dei dati

I protocolli di scambio dei dati autorizzati per la trasmissione elettronica di rapporti e messaggi tra le parti contraenti e il segretariato sono conformi all'allegato II.B relativo alle norme di riservatezza.

C. Formato per lo scambio elettronico di informazioni per il controllo della pesca

(Formato per l'Atlantico settentrionale)

Categoria	Dato	Codice	Tipo	Contenuto	Definizioni
Sistema	Inizio della registrazione	SR			Indica l'inizio della registrazione
Dati particolareggiati	Fine della registrazione	ER			Indica la fine della registrazione
	Stato di ricezione	RS	Char*3	Codici	ACK/NAK = ricevuto/non ricevuto
	Codice di errore di ricezione	RE	Num*3	001 – 999	Codici di errore ricevuti al centro operativo, cfr. allegato II.D.D (2)
Messaggio	Indirizzo di destinazione	AD	Char*3	Indirizzo ISO-3166	Indirizzo della parte che riceve il messaggio, «XNW »per NAFO
Dati particolareggiati	Mittente	FR	Char*3	Indirizzo ISO-3166	Indirizzo della parte trasmittente (parte contraente)
	Tipo di messaggio	TM	Char*3	Codice	Codice del tipo di messaggio
	Numero di sequenza	SQ	Num*6	NNNNNN	Numero di serie dei messaggi inviati da una nave alla destinazione finale (XNW). È unico per ogni nave per un anno civile. All'inizio dell'anno la numerazione ricomincia da 1 per ogni nave, per poi aumentare all'invio di ciascun messaggio.
	Numero di registrazione	RN	Num*6	NNNNNN	Numero di serie delle registrazioni inviate dal CCP a XNW. È unico per ogni CCP per un anno civile. All'inizio dell'anno la numerazione ricomincia da 1, per poi aumentare all'invio di ciascuna registrazione.
	Data di registrazione	RD	Num*8	AAAAMMGG	Anno, mese e giorno UTC da parte del CCP
	Ora di registrazione	RT	Num*4	OOMM	Ore e minuti UTC da parte del CCP

Categoria	Dato	Codice	Tipo	Contenuto	Definizioni
	Data	DA	Num*8	AAAAMM-GG	Anno, mese e giorno UTC della prima trasmissione. Nel caso di messaggi RET la prima trasmissione proviene dal CCP, in tutti gli altri casi la prima trasmissione proviene dalla nave.
	Ora	TI	Num*4	OOMM	Ore e minuti UTC della prima trasmissione. Nel caso di messaggi RET la prima trasmissione proviene dal CCP, in tutti gli altri casi la prima trasmissione proviene dalla nave.
	Rapporto annullato	CR	Num*6	NNNNNN	Numero di registrazione del rapporto da annullare
	Anno del rapporto annullato	YR	Num*4	NNNN	Anno UTC del rapporto da annullare
Nave	Indicativo di chiamata	RC	Char*7	Codice IRCS	Indicativo internazionale di chiamata della nave
Immatricolazione	Nome della nave	NA	Char*30		Nome della nave
Dati particolareggiati	Immatricolazione esterna	XR	Char*14		Numero sulla fiancata della nave
	Stato di bandiera	FS	Char*3	ISO-3166	Stato di immatricolazione
	Numero di riferimento interno della parte contraente	IR	Char*3 Num*9	ISO-3166 +max. 9N	Numero unico della nave attribuito dallo Stato di bandiera conformemente all'immatricolazione
	Nome del porto	PO	Char*20		Porto di immatricolazione della nave/porto di origine
	Proprietario della nave	VO	Char*60		Nome e indirizzo del proprietario
	Noleggiatore	VC	Char*60		Nome e indirizzo del noleggiatore
Numero IMO della nave	Numero IMO	IM	Num*7	NNNNNNN	Numero IMO di identificazione della nave
Dati relativi alle caratteristiche della nave	Unità di stazza della nave	VT	Char*2 Num*4	«OC»/«LC» Stazza	Secondo: «OC» convenzione di OSLO del 1947/«LC» convenzione di Londra del 1969 (ICTM)
	Potenza della nave Unità	VP	Char*2 Num*5	0-99999	Potenza totale del motore principale in «kW»
	Lunghezza della nave	VL	Char*2 Num*3	«OA» Lunghezza in metri	«OA» lunghezza fuori tutto. Lunghezza totale della nave in metri, arrotondata al metro intero più vicino
	Tipo di nave	TP	Char*3	Codice	Conformemente all'elenco dell'allegato II.I
	Attrezzo da pesca	GE	Char*3	Codice FAO	Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca conformemente all'allegato II.J

Categoria	Dato	Codice	Tipo	Contenuto	Definizioni
Dati relativi all'autorizzazione	Data di inizio	SD	Num*8	AAAAMMGG	Dato relativo alla licenza; data in cui prende effetto l'autorizzazione
	Data di conclusione	ED	Num*8	AAAAMMGG	Dato relativo alla licenza; data in cui scade l'autorizzazione
	Specie bersaglio e zona	TA	Char*3 Char*10	Specificazione dello stock, Codice FAO della specie e codice della zona NAFO o «ANY»	Specie e zona per le quali è consentita la pesca diretta. Per le specie regolamentate di cui agli allegati I.A o I.B fare riferimento alla specificazione dello stock. Per le specie non regolamentate, utilizzare la sottozona, la divisione o «ANY». Prevedere più coppie di campi, ad esempio//TA/GHL 3LMNO COD 3M RED 3LN RED 3M HER ANY//
Attività Dati particolareggiati	Latitudine	LA	Char*5	NDDMM (WGS-84)	ad esempio//LA/N6235 = 62° 35′ Nord
	Longitudine	LO	Char*6	E/WDDDMM (WGS-84)	ad esempio//LO/W02134 = 21° 34′ Ovest
	Latitudine (decimali)	LT	Char*7	+/-GG.ggg	Valore negativo se la latitudine si trova nell'emisfero sud [1] (WGS84)
	Longitudine (decimali)	LG	Char*8	+/-GGG.ggg	Valore negativo se la longitudine si trova nell'emisfero ovest [1] (WGS84)
	Numero della bordata	TN	Num*3	001-999	Numero della bordata di pesca nell'anno in corso
	Catture Specie Quantità	CA	Char*3 Num*7	Codice FAO della specie 0-9999999	Catture giornaliere detenute a bordo, per specie e per divisione, in chilogrammi di peso vivo
	Quantità detenuta a bordo Specie Quantità	OB	Char*3 Num*7	Codice FAO della specie 0-9999999	Quantità totale, per specie, presente a bordo della nave al momento dell'invio del messaggio di posizione, in chilogrammi di peso vivo
	Rigetti Specie Quantità	RJ	Char*3 Num*7	Codice FAO della specie 0 - 9999999	Catture rigettate, per specie e per divisione, in chilogrammi di peso vivo
	Pesci sotto taglia Specie Quantità	US	Char*3 Num*7	Codice FAO della specie 0 - 9999999	Catture sotto taglia, per specie e per divisione, in chilogrammi di peso vivo
	Specie trasferite Specie Quantità	KG	Char*3 Num*7	Codice FAO della specie 0-9999999	Dati relativi ai quantitativi trasferiti tra le navi, per specie, in chilogrammi di peso vivo arrotondati ai 100 kg più vicini, nel corso delle operazioni di pesca effettuate nella zona di regolamentazione
	Zona	RA	Char*6	Codici CIEM/NAFO	Codice della zona di pesca

Categoria	Dato	Codice	Tipo	Contenuto	Definizioni
	Specie bersaglio	DS	Char*3	Codici FAO delle specie	Codice delle specie di cui la nave pratica la pesca a norma dell'articolo 5.2. Prevedere la possibilità di indicare diverse specie separate da uno spazio. ad esempio//DS/specie specie specie//
	Osservatore a bordo	OO	Char*1	S o N	Presenza a bordo di un osservatore incaricato di verificare il rispetto della normativa
	Trasbordato da	TF	Char*7	Codice IRCS	Indicativo internazionale di chiamata della nave cedente
	Trasbordato su	TT	Char*7	Codice IRCS	Indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente
	Nome del comandante	MA	Char*30		Nome del comandante della nave
	Stato costiero	CS	Char*3	ISO-3166 Codice alfa-3	Stato costiero del porto di sbarco
	Data prevista	PD	Num*8	AAAAMMGG	Data UTC stimata in cui il comandante intende trovarsi in porto
	Ora prevista	PT	Num*4	OOMM	Ora UTC stimata in cui il comandante intende trovarsi in porto
	Nome del porto	PO	Char*20		Nome del porto effettivo di sbarco
	Velocità	SP	Num*3	Nodi*10	ad esempio//SP/105 = 10,5 nodi
	Rotta	CO	Num*3	Scala di 360°	ad esempio//CO/270 = 270
	Catture della bandiera noleggiatrice	CH	Char*3	ISO-3166	Bandiera della parte contraente noleggiatrice
	Zona di entrata	AE	Char*6	Codici CIEM/NAFO	Divisione NAFO di entrata
	Giorni di pesca	DF	Num*3	1-365	Numero di giorni trascorsi dalla nave nella zona di pesca nel corso della bordata
	Presunta infrazione	AF	Char*1	S o N	Spazio destinato alle osservazioni dell'osservatore presente a bordo
	Dimensioni di maglia	ME	Num*3	0 – 999	Dimensioni di maglia medie in millimetri
	Produzione	PR	Char*3	Codice	Codice per la produzione conformemente all'allegato II.K
	Giornale di bordo	LB	Char*1	S o N	Spazio destinato alla conferma, da parte dell'osservatore a bordo, dei dati registrati nel giornale di bordo della nave
	Rapporti di posizione	HA	Char*1	S o N	Spazio destinato alla conferma, da parte dell'osservatore a bordo, dei rapporti di posizioni trasmessi dalla nave
	Nome dell'osservatore	ON	Char*30	Testo	Nome dell'osservatore a bordo
	Testo libero	MS	Char*255	Testo	Dato relativo all'attività; spazio destinato a ulteriori osservazioni dell'osservatore

([1]) Il segno più (+) non deve essere trasmesso; gli zeri iniziali possono essere omessi.

D.1.) Struttura dei rapporti e dei messaggi di cui agli allegati II.E e II.F trasmessi dalle parti contraenti al segretariato.

Se del caso, la parte contraente ritrasmette al segretariato i rapporti e i messaggi ricevuti dalle sue navi in conformità agli articoli 28 e 29, apportando le seguenti modifiche:

a) l'indirizzo (AD) è sostituito dall'indirizzo del segretariato (XNW)

b) sono inseriti i dati «data di registrazione» (RD), «ora di registrazione» (RT), «numero di registrazione» (RN) e «mittente» (FR).

D.2) Messaggi di avvenuta ricezione

Su richiesta della parte contraente, il segretariato invia un messaggio di avvenuta ricezione ogniqualvolta riceve un rapporto o un messaggio trasmesso per via elettronica.

A) Formato del messaggio di avvenuta ricezione

Dato	Codice	Obbligatorio/Facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, parte contraente che trasmette il rapporto
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; XNW per NAFO (che invia il messaggio di avvenuta ricezione)
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio RET per avvenuta ricezione
Indicativo di chiamata	RC	F	Dato relativo alla comunicazione; indicativo internazionale di chiamata della nave, copiato dal rapporto ricevuto
Numero di sequenza	SQ	F	Dato relativo alla comunicazione; numero di serie del rapporto della nave per l'anno in questione, copiato dal rapporto ricevuto
Stato di ricezione	RS	O	Dato relativo alla comunicazione; codice indicante se la ricezione del messaggio è confermata o no (ACK o NAK)
Codice di errore di ricezione	RE	F	Dato relativo alla comunicazione; codice indicante il tipo di errore. V. tabella B) per i codici di errore
Numero di registrazione	RN	O	Dato relativo alla comunicazione; numero di registrazione del messaggio ricevuto
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data di trasmissione
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

B) Codici degli errori di ricezione

Oggetto/articolo	**Codici di errore**			**Causa dell'errore**
	Respinto (NAK) Azione di follow-up richiesta	**Accettato e archiviato (ACK)** Azione di follow-up richiesta	**Accettato e archiviato (ACK)** con avvertimento	
Comunicazione	101			Messaggio illeggibile
	102			Valore o dimensione dati fuori dall'intervallo
	104			Dati obbligatori mancanti
	105			Il rapporto è un duplicato; tentativo di inviare nuovamente un rapporto precedentemente respinto
	106			Fonte di dati non autorizzata
			150	Errore di sequenza
			151	Data/ora nel futuro
			155	Il rapporto è un duplicato; tentativo di inviare nuovamente un rapporto precedentemente accettato
Articolo 25			250	Tentativo di nuova notifica di una nave
		251		Nave non notificata
		252		Specie non AUT o SUS
Articolo 28		301		Catture anteriori alle catture in entrata
		302		Trasbordo anteriore alle catture in entrata
		303		Catture in uscita anteriori alle catture in entrata
		304		Posizione non ricevuta (CAT, TRA, COX)
			350	Posizione senza catture in entrata

E. Tipi di rapporti e messaggi

Allegato	Disposizioni	Codice	Messaggio/Rapporto	Osservazioni
II.C	Articolo 25.1, lettera a)	NOT	Notifica	Notifica di pescherecci
II.C	Articolo 25.1, lettera b)	WIT	Ritiro	Notifica del ritiro di una nave registrata
II.C	Articolo 25.5, lettera a)	AUT	Autorizzazione	Notifica di navi autorizzate a praticare attività di pesca nella zona di regolamentazione
II.C	Articolo 25.5, lettera b)	SUS	Sospensione	Notifica della sospensione di un'autorizzazione a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione entro il periodo iniziale di validità
II.E	Articolo 29.2	ENT POS EXI	Entrata Posizione Uscita	Messaggi VMS
	Articolo 29.8	MAN	Posizione manuale	Rapporti trasmessi alla parte contraente da pescherecci con un dispositivo di localizzazione satellitare difettoso
II.F	Articolo 28.6, lettera a)	COE	Catture in entrata	Rapporto trasmesso dal peschereccio prima dell'entrata nella zona di regolamentazione
	Articolo 28.6, lettera c)	CAT	Catture	Rapporto giornaliero sulle catture, per tutte le specie e per divisione
	Articolo 28.6, lettera d)	COB	Attraversamento del confine	Rapporto sulle catture prima di attraversare il confine della divisione 3L
	Articolo 28.6, lettera e)	TRA	Trasbordo	Rapporto sui quantitativi caricati o scaricati nella zona di regolamentazione
	Articolo 28.6, lettera f)	POR	Porto di sbarco	Rapporto sulle catture presenti a bordo e sul peso da sbarcare
	Articolo 28.6, lettera b)	COX	Catture in uscita	Rapporto trasmesso dal peschereccio prima dell'uscita dalla zona di regolamentazione
	Articolo 28.6	CAN	Annullamento	Rapporto sull'annullamento di un rapporto di cui all'articolo 28.6
II.D.D	Articolo 29.10, lettera a) Articolo 28.9, lettera c)	RET	Avvenuta ricezione	Messaggio elettronico automatico in conformità alla ricezione delle registrazioni
II.G.	Articolo 30.14, lettera e)	OBR	Osservatore	Rapporto giornaliero dell'osservatore

».

6. Il punto 32 è sostituito dal seguente:

«(32) Formato per l'annullamento del rapporto sulle catture previsto nell'allegato II.F delle CEM, di cui all'articolo 25, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2019/833

Rapporto di «ANNULLAMENTO»

Specifiche di formato per la trasmissione dei rapporti dal CCP alla NAFO (XNW) - cfr. anche allegati II.D.A, II.D.B, II.D.C e II.D.D.1

Dato	Codice	Obbligatorio/Facoltativo	Requisiti applicabili al campo
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio; indirizzo della parte trasmittente (ISO-3)
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, «XNW» per NAFO
Numero di registrazione	RN	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie unico, che inizia ogni anno da 1, delle registrazioni inviate dal CCP a (XNW) (cfr. anche allegato II.D.C)
Data di registrazione	RD	O	Dato relativo al messaggio; anno, mese e giorno UTC della trasmissione da parte del CCP
Ora di registrazione	RT	O	Dato relativo al messaggio; ore e minuti UTC della trasmissione da parte del CCP
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio,«-CAN ([1])» per Rapporto di annullamento
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Rapporto annullato	CR	O	Dato relativo al messaggio; numero di registrazione del rapporto da annullare
Anno del rapporto annullato	YR	O	Dato relativo al messaggio; anno del rapporto da annullare
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data UTC di trasmissione del rapporto dalla nave ([2])
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; ora UTC di trasmissione del rapporto dalla nave ([2])
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

([1]) Il rapporto di annullamento non può essere usato per annullare altri rapporti di annullamento.
([2]) Se il rapporto non è inviato da una nave, l'ora sarà quella di trasmissione dal CCP e corrisponderà a quella di RD, RT.

».

7. Il punto 35 è sostituito dal seguente:

«(35) Rapporto dell'osservatore previsto nell'allegato II.M delle CEM, di cui all'articolo 27, paragrafo 11, lettera a), del regolamento (UE) 2019/833

Modello standard di rapporto dell'osservatore

Parte 1. A - Nave da pesca – Informazioni relative alla bordata di pesca e all'osservatore

Informazioni sulla nave da pesca	
Nome della nave	
Indicativo internazionale di chiamata della nave	
Stato di bandiera	

Informazioni sulla nave da pesca	
Numero di immatricolazione esterno	
Numero IMO della nave	
Lunghezza della nave (m)	
Stazza lorda della nave	
Potenza motrice (indicare HP o KW)	
Tipo di nave	
Capacità totale della stiva di congelamento (m^3)	
Capacità totale della stiva per la farina di pesce (m^3)	
Capacità totale delle altre stive (m^3)	

Informazioni sulla bordata	
Nome del capopesca	
Numero della bordata	
Numero di marittimi	
Specie bersaglio	
Data di entrata nella zona di regolamentazione NAFO (ENT)	
Data di uscita dalla zona di regolamentazione NAFO (EXI)	
Divisione/i NAFO visitata/e	
Altra/e zona/e visitata/e	
Trasbordo	
Porto di sbarco	

Informazioni sull'osservatore	
Nome dell'osservatore	
Data di inizio dell'osservazione	
Data di fine dell'osservazione	
Data del rapporto	

Osservazioni

Parte 1.B - Informazioni relative agli attrezzi da pesca

Attrezzi da traino

Attrezzo	Tipo di attrezzo	Marca dell'attrezzo	Dimensione di maglia (mm)												Misurato dall'osservatore/ispettore/comandante	Data di misurazione	Dispositivi	Distanza fra le sbarre della griglia	Cinte (descrizione)	Osservazioni
			Bracci			Corpo			Avansacco			Sacco								
			Grande	Piccola	MEDIA	Grande	Piccola	MEDIA	Grande	Piccola	MEDIA	Grande	Piccola	MEDIA						
1																				
2																				
3																				

Palangari

Attrezzo	Tipo di attrezzo	Lunghezza totale	Ami				Boe	Ancore	Materiale del trave principale	Materiale del bracciolo	Osservazioni
			Numero	Spaziatura media (m)	Tipo di amo	Dimensione dell'amo	Marcatura sì/no	Numero			
1											
2											
3											
…											

Parte 2. Informazioni sulle catture e sullo sforzo di pesca per retata/cala

Retata/cala	Tipo di attrezzo	INIZIO (*)						FINE (*)						Durata (**)	Specie (codice alfa-3 FAO (***))	Specie bersaglio (sì o no)	Presentazione del prodotto	Stime dell'osservatore		
		Divisione NAFO	Latitudine (decimali)	Longitudine (decimali)	Profondità (m)	Ora (UTC) (OOMM)	Data (AAAAMMGG)	Divisione NAFO	Latitudine (decimali)	Longitudine (decimali)	Profondità (m)	Ora (UTC) (OOMM)	Data (AAAAMMGG)					Fattore di conversione utilizzato dall'osservatore	Catture conservate (kg di peso vivo)	Catture rigettate (kg di peso vivo)
1																				
2																				
3																				
…																				

(*) Nel caso della pesca al traino, per inizio s'intende l'ora in cui termina la cala e per fine l'ora in cui ha inizio il recupero dell'attrezzo. In tutti gli altri casi, per inizio s'intende l'ora in cui ha inizio la cala e per fine l'ora in cui termina il recupero dell'attrezzo.

(**) Ore decimali. Nel caso della pesca al traino, l'intervallo di tempo tra la fine della cala e l'inizio del recupero dell'attrezzo. In ogni altro caso, l'intervallo di tempo tra l'inizio della cala e la fine del recupero dell'attrezzo.

(***) Compresi gli indicatori di EMV

Giornale di pesca della nave			Registro di produzione della nave	Discrepanze individuate? (sì/no)	Dati particolareggiati relativi alla discrepanza	Osservazioni
Fattore di conversione utilizzato dalla nave	Catture conservate (kg di peso vivo)	Catture rigettate (kg di peso vivo)	Catture conservate (kg)			

Parte 3. Informazioni sulla conformità

Inserire osservazioni su:

Osservazioni	Dati particolareggiati
Qualsiasi atto che ostacoli o intimidisca l'osservatore, interferisca con il suo operato o gli impedisca di svolgere i suoi compiti	
Discrepanze tra lo stivaggio e il piano di stivaggio (ai sensi dell'articolo 30.14, lettera b)]	
Funzionamento del dispositivo di localizzazione satellitare (segnalare eventuali interruzioni, interferenze e malfunzionamenti)	
Trasbordi (segnalare tutti i trasbordi)	
Catture di pesci sotto taglia	
Ispezioni in mare (comunicare date, ore e qualsiasi altra osservazione)	
Qualsiasi altra osservazione	

Parte 4. Riepilogo dello sforzo di pesca e delle catture

4 A. **Riepilogo dello sforzo di pesca**

Tabella riepilogativa dello sforzo di pesca

Divisione NAFO	Tipo di attrezzo	Specie bersaglio (*)	Data		Numero di reta-te/cale	Profondità (m)		Ore di pesca (**)	Giorni di pesca (***)
			Inizio	Fine		Minimo	Massimo		

(*) Ai sensi dell'articolo 5.2 delle CEM

(**) Nel caso della pesca al traino, il tempo di pesca è l'intervallo di tempo tra la fine della cala e l'inizio del recupero dell'attrezzo. In ogni altro caso, il tempo di pesca è l'intervallo di tempo tra l'inizio della cala e la fine del recupero dell'attrezzo. Durata totale di tutte le cale effettuate nella divisione elencata, per tipo di attrezzo e specie bersaglio

(***) Ai sensi dell'articolo 1.6 delle CEM

Osservazioni	
1	Sull'attività di pesca per divisione
2	Sulla comunicazione dei dati
3	Sulla dimensione di maglia
4	Altri aspetti

4B. **Riepilogo delle catture**

Riepilogo delle catture della bordata (catture per divisione e per specie)							
		Stime dell'osservatore			Registrate nel giornale di pesca		
Specie (codice alfa-3 FAO)	Divisione	Conservate (kg di peso vivo)	Rigettate (kg di peso vivo)	Totale (kg di peso vivo)	Conservate (kg di peso vivo)	Rigettate (kg di peso vivo)	Totale (kg di peso vivo)
Totale							

Osservazioni	
1	Sulla composizione delle catture e sulle taglie
2	Sulle discrepanze con i dati registrati nel giornale di pesca
3	Sui rigetti
4	Altri aspetti

Parte 5. Informazioni sulle catture di squali di Groenlandia per cala

Numero della retata/cala	Numero totale di squali	Numero dello squalo	Peso stimato (kg di peso vivo)	Lunghezza	Lunghezza misurata o stimata?	Sesso	Destinazione delle catture (vive, morte o destinazione sconosciuta)	Osservazioni

Numero della retata/cala	Numero totale di squali	Numero dello squalo	Peso stimato (kg di peso vivo)	Lunghezza	Lunghezza misurata o stimata?	Sesso	Destinazione delle catture (vive, morte o destinazione sconosciuta)	Osservazioni

Parte 6. Modulo relativo alla frequenza di lunghezza

Nome dell'osservatore					
Indicativo di chiamata della nave					
Numero della bordata					

Anno					
Mese					
Giorno					
Numero di attrezzi					
Numero della retata/cala					
Codice alfa-3 della specie					
Peso delle catture (kg di peso vivo)					
Tipo di campione (rigettato, conservato, misto)					

Peso del campione in kg di peso vivo					
Taglia min.					
Taglia max.					
Sesso					
Numero totale di campioni (n=)					
Convenzione di mis. (TL, SL, FL ecc.)					
Tipo di misura					
Unità (mm o cm)					
Osservazioni					

Taglia compresa tra	Numero	Numero	Numero	Numero	Numero
9,5-10,0					
10,0-10,5					
10,5-11,0					
11,0-11,5					
11,5-12,0					
12,0-12,5					
12,5-13,0					
…					
…					
…					
97,0-97,5					
97,5-98,0					
98,0-98,5					
98,5-99,0					
99,0-99,5					
99,5-100,0					
100,0-100,5					
…					

».

8. Il punto 36 è sostituito dal seguente:

«(36) Rapporto previsto nell'allegato II.G delle CEM trasmesso quotidianamente dall'osservatore, di cui all'articolo 27, paragrafo 11, lettera c), del regolamento (UE) 2019/833

Rapporto dell'osservatore

Dato	Codice	Obbligatorio/Facoltativo	Requisiti applicabili al campo
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema; indica l'inizio della registrazione
Indirizzo	AD	O	Dato relativo al messaggio; destinazione, «**XNW**» per NAFO
Numero di sequenza	SQ	O	Dato relativo al messaggio; numero di serie del messaggio per l'anno in corso
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «**OBR**» per Rapporto dell'osservatore
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo all'immatricolazione della nave; indicativo internazionale di chiamata della nave
Attrezzo da pesca	GE	O [1]	Dato relativo all'attività; codice FAO per gli attrezzi da pesca
Specie bersaglio	DS	O [1]	Dato relativo all'attività; codice FAO per ogni specie bersaglio dall'ultimo rapporto OBR
Dimensioni di maglia	ME	O [1]	Dato relativo all'attività; dimensioni di maglia medie in millimetri

Dato	Codice	Obbligatorio/Facoltativo	Requisiti applicabili al campo
Zona	RA	O	Dato relativo all'attività; divisione NAFO
Catture giornaliere specie peso vivo	CA	O O	Dato relativo all'attività; catture conservate a bordo per specie e per divisione dall'ultimo rapporto OBR, in chilogrammi arrotondati ai 100 kg più vicini. Prevedere più coppie di campi costituite da specie (codici FAO alfa-3) + peso vivo in chilogrammi (fino a 9 cifre), con ciascun campo separato da uno spazio, ad esempio //CA/speciespaziopesospaziospeciespaziopesospaziospeciespaziopeso//
Rigetti specie peso vivo	RJ	O ([1])	Dato relativo all'attività; catture rigettate per specie e per divisione dall'ultimo rapporto OBR, in kg arrotondati ai 100 kg più vicini. Prevedere più coppie di campi costituite da specie (codici FAO alfa-3) + peso vivo in chilogrammi (fino a 9 cifre), con ciascun campo separato da uno spazio, ad esempio //RJ/speciespaziopesospaziospeciespaziopesospaziospeciespaziopeso//
Pesci sotto taglia ([6]) specie peso vivo	US	O ([1])	Dato relativo all'attività; catture sotto taglia per specie e per divisione dall'ultimo rapporto OBR, in kg arrotondati ai 100 kg più vicini. Prevedere più coppie di campi costituite da specie (codici FAO alfa-3) + peso vivo in chilogrammi (fino a 9 cifre), con ciascun campo separato da uno spazio, ad esempio //US/speciespaziopesospaziospeciespaziopesospaziospeciespaziopeso//
Giornale di bordo	LB	O	Dato relativo all'attività; «Sì» o «No« ([2])
Rapporti di posizione	HA	O	Dato relativo all'attività; «Sì» o «No« ([3])
Presunte infrazioni	AF	O	Dato relativo all'attività; «Sì» o «No« ([4])
Nome dell'osservatore	ON	O	Dato relativo al messaggio; nome dell'osservatore che firma il rapporto
Data	DA	O	Dato relativo al messaggio; data di trasmissione del rapporto
Testo libero	MS	F ([5])	Dato relativo all'attività; per ulteriori osservazioni dell'osservatore
Ora	TI	O	Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione del rapporto
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

([1]) Da trasmettere solo se pertinente.
([2]) «Sì» se l'osservatore conferma che i dati registrati nel giornale di bordo sono stati inseriti in conformità delle CEM.
([3]) «Sì» se l'osservatore conferma che i rapporti prescritti agli articoli 13.11, 13.12 e 28.6 sono stati trasmessi in conformità delle CEM.
([4]) «Sì» se l'osservatore rileva una discrepanza con le CEM.
([5]) Obbligatorio se «LB» = «No», o «HA» = «No», o «AF» = «Sì».
([6]) Le catture sotto taglia rigettate riportate nel campo US devono essere incluse anche nei quantitativi indicati nel campo Rigetti (RJ).».

9. Il punto 41 è sostituito dal seguente:

«(41) Rapporto di ispezione previsto nell'allegato IV.B delle CEM, di cui all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 34, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 45, lettera d), del regolamento (UE) 2019/833

Rapporto di ispezione

ORGANIZZAZIONE DELLA PESCA NELL'ATLANTICO NORDOCCIDENTALE

(Ispettore: compilare in STAMPATELLO con una PENNA DI COLORE NERO)

(1) NAVE DI ISPEZIONE

1.1 NOME		1.2 IMMATRICOLAZIONE	
1.3 Indicativo internazionale di chiamata (IRCS)		1.4 Porto di immatricolazione	

(2) ISPETTORI (indicare se tirocinante)

NOME	PARTE CONTRAENTE

(3) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NAVE ISPEZIONATA

Parte contraente e porto di immatricolazione				
Nome della nave			Indicativo di chiamata	
Numero esterno			Numero IMO	
Nome del comandante				
Indirizzo del comandante (solo in caso di infrazione)				
Nome e indirizzo del proprietario				
Ora/posizione della nave ispezionata	UTC	Lat.	Long.	Divisione
Ora/posizione della nave ispezionata	UTC	Lat.	Long.	

(4) DATA DELL'ULTIMA ISPEZIONE IN MARE

DATA	

(5) DATA E ORA DELL'ISPEZIONE IN CORSO

DATA		ORA DI ARRIVO A BORDO	UTC

(6) VERIFICA

Documentazione della nave	Verificata S/N		
Presenza a bordo di disegni certificati o di una descrizione certificata della stiva per il pesce e dei congelatori	Verificata S/N	Data di certificazione	
Piano di stoccaggio giornaliero conforme all'articolo 28.5	Verificato S/N		

(7) REGISTRAZIONE DELLO SFORZO DI PESCA E DELLE CATTURE

Giornale di pesca	Verificato S/N	Elettronico/cartaceo
Registro di produzione	Verificato S/N	Elettronico/cartaceo
Le registrazioni sono effettuate conformemente all'articolo 28 e all'allegato II.A?	Verificato S/N	
In caso negativo, indicare i dati inesatti o mancanti:		

(8) INFORMAZIONI SULL'OSSERVATORE

È presente un osservatore notificato a bordo della nave?	S/N
Nome dell'osservatore	
Parte contraente dell'osservatore	

(9) DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE DI MAGLIA - IN MILLIMETRI

Tipo di attrezzo																					
Sacco della rete (compresi eventuali avansacchi)																				Larghezza media	Dimensione legale
1ª rete																					
2ª rete																					
Foderone - Campioni dimaglie																					
1ª rete																					
2ª rete																					

Parte restante della rete																				
1ª rete																				
2ª rete																				

(10) RIEPILOGO DELLE CATTURE REGISTRATE NEL GIORNALE DI BORDO PER LA BORDATA IN CORSO

Giorni nella zona di regolamentazione NAFO						
Data di entrata nella zona di regolamentazione/divisione	Divisione	Specie ittica (codice alfa-3)	Catture (tonnellate)	Fattore/i di conversione	Presentazione/i del prodotto	Rigetti

(11) ESITO DELL'ISPEZIONE DEL PESCATO

11.1. Catture osservate NELL'ULTIMA CALA (se pertinente)

Durata della cala		Profondità della cala	
Totale (t)	Specie catturate		Percentuale di ciascuna specie

11.2. Catture A BORDO

Stima degli ispettori (t)	

Osservazioni degli ispettori sulle modalità di calcolo della stima:

Etichettatura corretta?	Sì/No

(12) ESITO DELL'ISPEZIONE DEL PESCATO A BORDO

12.1. Differenza rispetto ai giornali di bordo

Osservazioni: in caso di differenza tra le stime delle catture a bordo realizzate dagli ispettori e i corrispondenti riepiloghi dei giornali di bordo, indicare tale differenza in percentuale.

12.2. Infrazioni

RIFERIMENTO CEM	**TIPO DI INFRAZIONE**

Osservazioni:

Confermo di essere stato informato in merito alle presunte infrazioni e, se del caso, all'apposizione di sigilli per la conservazione degli elementi di prova.
DATA FIRMA del COMANDANTE

(13) COMMENTI E OSSERVAZIONI (se necessario, è possibile aggiungere altre pagine)

Documenti controllati a seguito di un'infrazione

Commenti, dichiarazioni e/o osservazioni dell'ispettore/degli ispettori

Dichiarazione del testimone/dei testimoni del comandante

Dichiarazioni del secondo ispettore o del testimone

(14) FIRMA DELL'ISPETTORE RESPONSABILE

(15) NOME E FIRMA DEL SECONDO ISPETTORE O DEL TESTIMONE

(16) NOME E FIRMA DEL TESTIMONE/DEI TESTIMONI DEL COMANDANTE

(17) DATA E ORA DELLA CONCLUSIONE DELL'ISPEZIONE E DELLA PARTENZA

CONCLUSIONE DELL'ISPEZIONE			
DATA		ORA	UTC

PARTENZA			
DATA		ORA	UTC
POSIZIONE	Lat.	Long.	

(18) CONFERMA DI RICEZIONE DEL RAPPORTO DA PARTE DEL COMANDANTE (se necessario, è possibile aggiungere altre pagine)

Osservazioni del comandante della nave	
Il sottoscritto ..., comandante della nave ..., conferma che una copia del presente rapporto gli è stata consegnata in data odierna. La firma non comporta l'accettazione di qualsivoglia parte del contenuto del rapporto.	
DATA	FIRMA

».

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/990 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2020

che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ([1]), in particolare l'articolo 192, paragrafo 2, l'articolo 197, paragrafo 3, l'articolo 201, paragrafo 3, l'articolo 202, paragrafo 3, l'articolo 205, paragrafo 2, l'articolo 211, paragrafo 1, l'articolo 213, paragrafo 1, l'articolo 216, paragrafo 4, l'articolo 218, paragrafo 3, l'articolo 221, paragrafo 1, l'articolo 222, paragrafo 3, l'articolo 223, paragrafo 6, e l'articolo 224, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, incluse le norme per la classificazione delle malattie elencate che suscitano preoccupazione a livello di Unione. L'articolo 5 di tale regolamento dispone che le norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie devono applicarsi alle malattie elencate di cui a detto articolo e all'allegato II del medesimo regolamento. Poiché le malattie elencate richiedono misure di gestione di diverso tipo, l'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/429 prevede norme di prevenzione e controllo delle malattie che tengono conto della gravità delle ripercussioni che i diversi tipi di malattie elencate possono avere per la sanità pubblica e la sanità animale, l'economia, la società e l'ambiente.

(2) In particolare, l'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/429, al paragrafo 1, lettere da a) a e), fa riferimento ai diversi tipi di malattie elencate, tenendo conto dei potenziali rischi connessi a tali malattie. L'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento prevede inoltre che le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), debbano essere considerate anch'esse malattie elencate ai sensi della lettera d), quando il rischio presentato dalla malattia in questione può essere attenuato in maniera efficace e proporzionale da misure relative ai movimenti di animali e prodotti. È opportuno tenere conto di questa distinzione tra le diverse categorie di malattie elencate ai fini delle norme stabilite nel presente regolamento per quanto riguarda i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi.

(3) La parte IV, titolo II, capi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche che si applicano alle malattie di categoria D e alle specie elencate per tali malattie, come pure norme relative alle malattie emergenti. Tali disposizioni stabiliscono inoltre prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici, compresi quelli destinati al consumo umano, e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, al fine di prevenire e controllare la diffusione di malattie elencate e di malattie emergenti all'interno dell'Unione.

(4) La parte IV, titolo II, capi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/429 conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, norme che integrano determinati elementi non essenziali del medesimo regolamento. È pertanto opportuno adottare tali norme integrative al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro legislativo per la prevenzione e il controllo delle malattie animali, istituito dal suddetto regolamento. Poiché queste norme integrative sono sostanzialmente collegate tra loro, nell'interesse della semplicità e della trasparenza e al fine di facilitarne l'applicazione, è opportuno che esse siano stabilite in un unico atto anziché in diversi atti distinti contenenti numerosi riferimenti incrociati, con conseguente rischio di duplicazione.

([1]) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ([2]) classifica le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 in malattie di categoria A, B, C, D ed E. Esso stabilisce inoltre che le norme di prevenzione e controllo delle malattie per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 devono applicarsi alle categorie di malattie elencate per le specie elencate e i gruppi di specie elencate figuranti nella tabella di tale regolamento di esecuzione. La tabella in questione elenca, tra l'altro, le specie e i gruppi di specie di animali acquatici e le specie vettrici per le malattie che colpiscono animali acquatici.

(6) Le norme e le misure di riduzione dei rischi stabilite nel presente regolamento dovrebbero integrare le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici, compresi quelli destinati al consumo umano, e di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura, al fine di garantire che essi non comportino un rischio significativo di diffusione delle malattie degli animali acquatici di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/429 e successivamente definite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione come malattie di categoria D, che comprendono, a seconda dei casi, malattie di categoria A, B e C. Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione ([3]) stabilisce norme relative ai programmi obbligatori e facoltativi di eradicazione per specifiche malattie elencate. Per quanto riguarda le malattie di categoria B e di categoria C, alcuni Stati membri sono sottoposti a programmi di eradicazione per eliminare tali malattie elencate o dimostrare di avere lo status di indenne da malattia per tali malattie elencate. Considerati tali programmi, è pertanto opportuno disporre che i movimenti di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi, appartenenti a specie elencate per la malattia pertinente di categoria B o di categoria C, siano consentiti solo se non compromettono il successo di detti programmi di eradicazione né, qualora sia stato conseguito, lo status di indenne da malattia per tali malattie elencate.

(7) Inoltre, per quanto riguarda le malattie di categoria C, gli operatori di stabilimenti che non sono sottoposti a un programma facoltativo di eradicazione possono attuare un programma volontario di sorveglianza di una malattia specifica di categoria C conformemente alle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689. Anche se non saranno dichiarati indenni da malattia, tali stabilimenti avranno il vantaggio di ricevere solo movimenti di animali di acquacoltura delle specie elencate per la malattia pertinente di categoria C che non compromettono il successo del programma di sorveglianza.

(8) Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le norme integrative riguardanti i movimenti di animali acquatici e dei relativi prodotti di origine animale necessarie per garantire il successo di tali programmi di eradicazione e sorveglianza negli Stati membri, nelle zone o nei compartimenti in cui vengono attuati, come pure negli Stati membri, nelle zone e nei compartimenti che hanno conseguito lo status di indenne da malattia.

(9) L'articolo 192 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce misure di prevenzione delle malattie relative al trasporto di animali acquatici e conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme integrative riguardo alla pulizia e alla disinfezione dei mezzi di trasporto degli animali acquatici, ai ricambi e agli scarichi di acqua e alle misure di biosicurezza, per ridurre i possibili rischi derivanti dal trasporto di tali animali acquatici all'interno dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire prescrizioni più dettagliate relative al trasporto di animali acquatici, compreso il trasporto su barca vivaio.

(10) Il regolamento (UE) 2016/429 prevede che le partite di animali acquatici delle specie elencate che entrano in un'area avente lo status di indenne da malattia o sottoposta a un programma di eradicazione devono essere accompagnate da un certificato sanitario, tranne in determinati casi estremamente limitati. Poiché alcune partite sono trasportate a fini commerciali in lotti misti che potrebbero essere accompagnati da certificati sanitari diversi, è fondamentale garantire che ogni partita sia scaricata presso il luogo di destinazione previsto. L'etichettatura delle partite in modo tale che l'etichetta colleghi chiaramente la partita di animali acquatici al relativo certificato sanitario costituisce una misura di riduzione dei rischi necessaria ai fini della tracciabilità e permette di garantire che arrivino in aree indenni da malattia solo partite correttamente certificate per essere spedite in tali aree. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire norme integrative riguardo all'etichettatura di queste partite.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

([3]) Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

(11) L'articolo 197 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che gli animali di acquacoltura delle specie elencate pertinenti per malattie di categoria B e di categoria C devono provenire da aree aventi lo status di indenne da malattia se sono destinati a Stati membri, zone o compartimenti indenni da tali malattie elencate o sottoposti a un programma di eradicazione per tali malattie elencate. In determinate situazioni i rischi per la sanità animale non giustificano tuttavia tali restrizioni. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere una deroga a tali restrizioni stabilite all'articolo 197 del regolamento (UE) 2016/429, garantendo nel contempo la messa in atto delle necessarie misure di riduzione dei rischi per assicurare che tali movimenti di animali di acquacoltura non compromettano lo stato sanitario o i programmi di eradicazione esistenti.

(12) È inoltre necessario stabilire norme integrative che prevedano deroghe relative agli animali acquatici vivi delle specie elencate, destinati al consumo umano, che sono spostati in Stati membri, zone o compartimenti indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione qualora non provengano da Stati membri, zone o compartimenti indenni da malattia. In questi casi tali animali acquatici possono appartenere a specie che sono elencate come specie vettrici nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, ma non sono stati a contatto con le specie elencate sensibili alla pertinente malattia elencata indicate nella colonna 3 della stessa tabella e non sono pertanto considerati vettori. Un'altra possibilità è che tali animali acquatici siano destinati alla macellazione e alla trasformazione in uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie, dopo essere stati autorizzati dall'autorità competente a lasciare un'area sottoposta a misure di controllo delle malattie in relazione a una malattia elencata o emergente. Il presente regolamento dovrebbe prevedere che ai molluschi e ai crostacei destinati al consumo umano si applichino misure supplementari di riduzione dei rischi per quanto riguarda l'imballaggio e l'etichettatura conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]), e garantire così che tali animali acquatici possano essere spostati in un'area avente lo status di indenne da malattia o sottoposta a un programma di eradicazione senza che vi sia il rischio di diffusione di una malattia pertinente elencata o emergente.

(13) È inoltre necessario stabilire norme integrative riguardanti i movimenti di animali di acquacoltura delle specie elencate verso stabilimenti di acquacoltura confinati. È opportuno consentire che gli animali di acquacoltura delle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, che non sono stati a contatto con specie sensibili elencate nella colonna 3 di tale tabella, come pure gli animali di acquacoltura sottoposti a quarantena in uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione ([5]) o in un altro stabilimento confinato, compreso lo stabilimento di destinazione, siano spostati in stabilimenti confinati. Poiché gli stabilimenti confinati possono scambiare tra loro animali di acquacoltura rispettando un numero minore di prescrizioni relative ai movimenti rispetto ad altri tipi di stabilimenti di acquacoltura, è importante che le norme specifiche e le deroghe stabilite nel presente regolamento garantiscano che tali movimenti che interessano stabilimenti confinati non comportino un rischio di diffusione di malattie elencate o emergenti.

(14) Gli animali acquatici selvatici costituiscono una risorsa importante che occorre proteggere. A norma dell'articolo 199 del regolamento (UE) 2016/429 gli Stati membri possono di conseguenza prescrivere che solo gli animali acquatici provenienti da aree indenni da malattia possano essere rilasciati in natura, e questo anche se le acque in cui saranno rilasciati non hanno lo status di indenne da malattia. L'articolo 205, paragrafo 2, del medesimo regolamento prevede inoltre che la Commissione adotti atti delegati che stabiliscono norme integrative riguardanti i movimenti di animali acquatici destinati alla pesca sportiva, comprese le esche. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire norme integrative riguardanti una procedura grazie alla quale gli Stati membri possano applicare con successo tale possibilità. Poiché il regolamento (UE) 2016/429 non prescrive la certificazione sanitaria per questi movimenti di partite di animali acquatici verso aree non indenni da malattia, il presente regolamento dovrebbe stabilire tali norme per far sì che le autorità competenti di entrambi gli Stati membri siano in grado di tenere traccia dei movimenti delle partite in questione.

(15) Le esche vive infette da una malattia degli animali acquatici elencata o emergente comportano un rischio significativo di malattia per gli animali acquatici selvatici e pertanto, potenzialmente, anche per gli animali di acquacoltura. Per affrontare tale rischio, il presente regolamento dovrebbe quindi stabilire che le esche vive debbano provenire esclusivamente da un'area avente lo status di indenne da malattia se sono destinate ad essere utilizzate in uno Stato membro, una zona o un compartimento aventi detto status o in Stati membri che hanno adottato le misure di cui all'articolo 199 del regolamento (UE) 2016/429.

([4]) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

([5]) Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).

(16) Gli articoli 208 e 209 del regolamento (UE) 2016/429 stabiliscono norme relative al tipo di movimenti di animali acquatici per i quali occorre una certificazione. Dall'esperienza acquisita nell'applicazione delle norme di cui alla direttiva 2006/88/CE del Consiglio ([6]) è emerso tuttavia che in alcuni casi estremamente limitati e specifici è possibile derogare all'applicazione delle norme stabilite negli articoli 208 e 209 del regolamento (UE) 2016/429, con l'accordo della Commissione e degli Stati membri interessati, per quanto riguarda le malattie di categoria C. È pertanto opportuno che il presente regolamento stabilisca le condizioni alle quali non dovrebbe essere obbligatorio che un certificato sanitario accompagni le partite di animali acquatici delle specie elencate che sono destinate a Stati membri indenni da malattia.

(17) Gli operatori redigono un'autodichiarazione conformemente all'articolo 218 del regolamento (UE) 2016/429 per le partite che sono destinate ad essere spostate tra Stati membri ma che non sono tenute ad essere accompagnate da un certificato sanitario. È importante stabilire norme relative alle informazioni che dovrebbero figurare in tali autodichiarazioni per garantire la tracciabilità delle partite e contribuire alla sicurezza degli scambi commerciali. Le autodichiarazioni presentano un valore aggiunto in relazione ai movimenti di animali di acquacoltura tra stabilimenti di acquacoltura che attuano programmi di sorveglianza per una o più malattie di categoria C. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire che le autodichiarazioni contengano le informazioni necessarie a confermare che lo stabilimento di acquacoltura di origine partecipa a un programma di sorveglianza e che in tale stabilimento non si sospetta la presenza della malattia o delle malattie di categoria C in questione, né ne è stata confermata la presenza.

(18) Al fine di garantire la conformità alle norme in materia di certificazione sanitaria stabilite all'articolo 216, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, il veterinario ufficiale, prima di firmare il certificato sanitario, è tenuto ad effettuare controlli documentari, un'ispezione clinica e, se del caso, esami clinici presso lo stabilimento di acquacoltura di origine. Scopo di tali controlli è verificare che non esistano prove indicanti la presenza, nello stabilimento di acquacoltura, di una malattia elencata o emergente e agevolare scambi commerciali sicuri. È opportuno che nel presente regolamento siano stabilite norme integrative riguardanti tali controlli.

(19) In determinate categorie di animali di acquacoltura, come le uova e i molluschi, i segni clinici delle malattie sono meno evidenti. Non costituisce quindi un uso efficace delle risorse prescrivere la realizzazione di ispezioni cliniche di tali categorie di animali di acquacoltura prima di ogni movimento a partire da uno stabilimento di acquacoltura. Il presente regolamento dovrebbe pertanto introdurre una deroga all'obbligo di effettuare ispezioni cliniche delle uova e dei molluschi ogni volta che ne è richiesta la certificazione, purché siano realizzati determinati controlli per quanto riguarda la documentazione, la data della precedente ispezione clinica degli animali di acquacoltura detenuti nello stabilimento di acquacoltura e le informazioni sui movimenti verso lo stabilimento.

(20) L'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva 2006/88/CE indica che il presente regolamento dovrebbe stabilire anche alcune altre deroghe all'obbligo di effettuare un'ispezione clinica nelle 72 ore precedenti la spedizione. Tali deroghe sono intese a concedere all'autorità competente la flessibilità necessaria per poter effettuare l'ispezione clinica nei sette giorni precedenti la spedizione in determinati casi limitati, quando la probabilità che si manifesti una malattia o il rischio che si possa diffondere una malattia elencata o emergente sono considerati bassi.

(21) Gli articoli 219 e 220 del regolamento (UE) 2016/429 stabiliscono gli obblighi per gli operatori diversi dai trasportatori e per le autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda la notifica dei movimenti di animali acquatici tra Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme integrative riguardanti le informazioni che gli operatori dovrebbero fornire all'autorità competente prima di tali movimenti, nonché le informazioni che l'autorità competente dello Stato membro di origine dovrebbe comunicare all'autorità competente dello Stato membro di destinazione. La previa notifica dei movimenti tra Stati membri dovrebbe applicarsi sia agli animali di acquacoltura che agli animali acquatici selvatici.

(22) In caso di movimenti di animali di acquacoltura delle specie elencate tra uno stabilimento di uno Stato membro che partecipa a un programma di sorveglianza per una determinata malattia di categoria C e uno stabilimento di un altro Stato membro che partecipa anch'esso a un programma di sorveglianza per la stessa malattia di categoria C, è importante stabilire norme relative alle informazioni che devono essere comunicate in anticipo, al fine di garantire che lo stabilimento di destinazione riceva animali di acquacoltura aventi lo stato sanitario adeguato. È pertanto opportuno che il presente regolamento stabilisca norme riguardanti le informazioni che l'operatore dello stabilimento di origine dovrebbe comunicare all'autorità competente dello Stato membro di origine come pure le informazioni che tale autorità competente dovrebbe comunicare all'autorità competente dello Stato membro di destinazione.

([6]) Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

(23) Poiché la notifica dei movimenti tra Stati membri è un elemento importante per garantire la tracciabilità degli animali acquatici e dei prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi, come pure per contribuire alla sicurezza degli scambi commerciali, è opportuno che il presente regolamento stabilisca norme dettagliate relative agli obblighi di previa notifica, compresi i dettagli sulle informazioni che dovrebbero essere fornite dagli operatori e le procedure di emergenza per tali notifiche. L'articolo 219, paragrafo 2, l'articolo 220, paragrafo 2, e l'articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 nonché l'articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ([7]) descrivono le informazioni che gli operatori e le autorità competenti devono fornire in relazione a tali notifiche e le procedure di emergenza che l'autorità competente deve mettere in atto in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni di TRACES.

(24) L'articolo 222, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 prevede che la Commissione adotti atti delegati in relazione agli obblighi degli operatori per quanto riguarda i movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, comprese le misure di riduzione dei rischi che dovrebbero essere applicate a tali prodotti nei luoghi di origine e di destinazione. L'articolo 222, paragrafo 4, del medesimo regolamento stabilisce che le disposizioni di tale articolo non si applicano ai prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici selvatici raccolti o catturati per il consumo umano diretto. Le norme integrative previste dal presente regolamento dovrebbero pertanto applicarsi solo ai prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura e dovrebbero stabilire le misure da adottare qualora determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura delle specie elencate, diversi dagli animali di acquacoltura vivi, entrino in un'area avente lo status di indenne da malattia per essere sottoposti a ulteriore trasformazione o qualora siano stati autorizzati dall'autorità competente a lasciare uno stabilimento o una zona soggetti a misure di emergenza o a restrizioni dei movimenti. Le norme integrative dovrebbero inoltre stabilire le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria e di notifica che dovrebbero applicarsi a tali movimenti per garantire la tracciabilità dei prodotti in questione.

(25) Le norme stabilite nel presente regolamento per i movimenti di animali acquatici vivi dovrebbero fare riferimento alle specie elencate nelle colonne 3 e 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, con alcune deroghe per le specie vettrici indicate nella colonna 4. Dato il livello più basso di rischio associato ai prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi, le norme stabilite nel presente regolamento per i movimenti di tali prodotti dovrebbero tuttavia applicarsi solo alle specie sensibili elencate nella colonna 3 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e non dovrebbero invece applicarsi alle specie vettrici indicate nella colonna 4 della stessa tabella.

(26) In determinati casi i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi devono essere accompagnati da un certificato sanitario conformemente all'articolo 223 del regolamento (UE) 2016/429. Nel presente regolamento dovrebbero essere stabiliti i dettagli relativi al contenuto di tali certificati sanitari.

(27) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 21 aprile 2021 conformemente alla data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento integra le norme stabilite nella parte IV, titolo II, capi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda i movimenti all'interno dell'Unione di animali acquatici e di prodotti ottenuti da animali acquatici.

([7]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

In particolare esso stabilisce norme riguardanti:

a) gli obblighi degli operatori, compresi i trasportatori, in relazione al trasporto di animali acquatici;

b) le prescrizioni supplementari in materia di sanità animale per i movimenti di animali acquatici destinati a usi o scopi specifici, comprese prescrizioni in materia di certificazione e notifica;

c) la produzione, la trasformazione e la distribuzione di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/429 e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/691.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1) «contenitore»: qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida usati per il trasporto di animali acquatici o uova di animali acquatici che non siano il mezzo di trasporto;

2) «barca vivaio»: una nave dotata di una cisterna o una vasca per lo stoccaggio, il trasporto o il trattamento di animali di acquacoltura vivi in acqua;

3) «specie vettrici»: le specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 che soddisfano le condizioni per essere considerate vettrici di cui all'allegato I, colonna 3, del presente regolamento;

4) «esca»: qualsiasi animale acquatico utilizzato per attirare o catturare un altro animale acquatico;

5) «misure nazionali»: misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di malattie diverse dalle malattie elencate di cui all'articolo 226 del regolamento (UE) 2016/429;

6) «habitat»: aree acquatiche che si distinguono in base alle caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, sia interamente naturali che seminaturali;

7) «Stato membro, zona o compartimento indenni da malattia»: uno Stato membro, una zona o un compartimento di uno Stato membro dichiarati indenni da malattia conformemente all'articolo 36, paragrafo 4, o all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429;

8) «programma di eradicazione»: un programma obbligatorio di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 o un programma facoltativo di eradicazione istituito conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, di tale regolamento;

9) «stabilimento di acquacoltura registrato»: uno stabilimento registrato dall'autorità competente conformemente all'articolo 173 del regolamento (UE) 2016/429;

10) «stabilimento di acquacoltura riconosciuto»: uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente conformemente all'articolo 176 del regolamento (UE) 2016/429;

11) «gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto»: un gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto dall'autorità competente conformemente all'articolo 177 del regolamento (UE) 2016/429.

PARTE II

MOVIMENTI DI ANIMALI ACQUATICI

CAPO 1

Prescrizioni generali per gli operatori in relazione al trasporto di animali acquatici

Articolo 3

Obblighi generali degli operatori per quanto riguarda le prescrizioni in materia di biosicurezza per il trasporto di animali acquatici

1. Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché gli animali acquatici:

a) siano caricati e trasportati in acqua che non ne modifichi lo stato sanitario;

b) non siano trasportati nella stessa acqua o nello stesso contenitore di animali acquatici di stato sanitario inferiore, dal momento del carico al momento dell'arrivo nel luogo di destinazione.

2. Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché:

a) i mezzi di trasporto e i contenitori siano progettati e costruiti in modo tale che sia possibile effettuare una pulizia e una disinfezione efficaci tra una partita e l'altra in modo che lo stato sanitario degli animali acquatici non sia compromesso durante il trasporto;

b) il contenitore, se non è monouso, o la nave, come pure le altre attrezzature di trasporto, siano puliti e disinfettati tra una partita e l'altra.

3. Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché la pulizia e la disinfezione prescritte al paragrafo 2, lettera b), siano effettuate conformemente ad un protocollo approvato dall'autorità competente del luogo di origine, che deve precisare il luogo e il momento in cui devono avvenire la pulizia e la disinfezione e il tipo di agenti disinfettanti da utilizzare.

Articolo 4

Obblighi generali degli operatori per quanto riguarda le prescrizioni relative ai ricambi e agli scarichi di acqua durante il trasporto di animali acquatici

1. Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché il ricambio dell'acqua, se necessario, avvenga soltanto secondo le seguenti modalità:

a) in caso di trasporto via terra: presso punti di ricambio dell'acqua in cui il ricambio non modifichi lo stato sanitario degli animali acquatici trasportati, o di quelli presenti nel luogo di destinazione o lungo il tragitto verso tale destinazione;

b) in caso di trasporto su barca vivaio: a una distanza di almeno 10 km da qualsiasi stabilimento di acquacoltura situato nella rotta tra il luogo di carico e il luogo di destinazione.

2. Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché i ricambi di acqua di cui al paragrafo 1 non avvengano in aree soggette a restrizioni dei movimenti o a misure di emergenza.

Articolo 5

Obblighi degli operatori per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di trasporto ed etichettatura riguardanti i mezzi di trasporto e i contenitori in cui sono trasportati gli animali acquatici

1. Gli operatori, compresi i trasportatori, di partite di animali acquatici accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 208 o all'articolo 209 del regolamento (UE) 2016/429 provvedono affinché i mezzi di trasporto o i contenitori in cui sono trasportati tali animali acquatici siano identificati mediante un'etichetta leggibile che deve:

a) figurare in posizione visibile sul contenitore o sul mezzo di trasporto, a seconda delle possibilità;

b) contenere le informazioni necessarie per collegare chiaramente la partita al certificato sanitario.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), in caso di trasporto su barca vivaio, l'etichetta può essere sostituita da una voce nel manifesto di carico contenente le informazioni necessarie per collegare chiaramente la partita al certificato sanitario di cui al paragrafo 1.

CAPO 2

Prescrizioni supplementari in materia di sanità animale per i movimenti di animali acquatici

Sezione 1

Movimenti di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura o al rilascio in natura

Articolo 6

Deroghe all'obbligo che gli animali di acquacoltura delle specie elencate provengano da uno Stato membro, una zona o un compartimento indenni da malattia

In deroga all'articolo 197, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori, compresi i trasportatori, possono spostare animali di acquacoltura delle specie elencate pertinenti per le malattie di categoria B o di categoria C per le quali lo Stato membro, la zona o il compartimento di destinazione hanno ottenuto lo status di indenne da malattia, o per le quali sono sottoposti a un programma di eradicazione, da Stati membri, zone o compartimenti non indenni da tali malattie elencate, alle seguenti condizioni:

a) gli animali di acquacoltura appartengono a una delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e non sono considerati vettori delle malattie di categoria B o di categoria C in questione; o

b) gli animali di acquacoltura appartengono a una delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e sono vettori, ma sono considerati indenni dalle malattie di categoria B o di categoria C in questione, in quanto hanno completato un periodo di quarantena in uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691, in base alle prescrizioni di cui all'allegato I, parte 8, punto 2, di tale regolamento delegato; o

c) gli animali di acquacoltura appartengono a una delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e sono vettori, ma sono stati detenuti in uno stabilimento di acquacoltura riconosciuto conformemente all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2020/691, in base alle prescrizioni di cui all'allegato I, parte 9, punto 2, di tale regolamento delegato e non sono più considerati vettori delle malattie di categoria B o di categoria C in questione; o

d) gli animali di acquacoltura sono destinati a uno stabilimento confinato per scopi scientifici.

Articolo 7

Obblighi degli operatori per quanto riguarda le misure di prevenzione delle malattie e di riduzione dei rischi per i movimenti di animali acquatici selvatici verso stabilimenti di acquacoltura

In deroga all'articolo 197, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429, in combinato disposto con l'articolo 200, paragrafo 1, del medesimo regolamento, gli operatori, compresi i trasportatori, possono spostare animali acquatici selvatici delle specie elencate pertinenti per le malattie di categoria B o di categoria C, per le quali lo Stato membro, la zona o il compartimento di destinazione hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o sono sottoposti a un programma di eradicazione, da Stati membri, zone o compartimenti non indenni da tali malattie elencate, purché tali animali acquatici selvatici siano destinati ad uno stabilimento di acquacoltura e si applichino le seguenti condizioni:

a) gli animali sono considerati indenni dalle malattie di categoria B o di categoria C in questione, in quanto hanno completato un periodo di quarantena in uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691, in base alle prescrizioni di cui all'allegato I, parte 8, punto 2, di tale regolamento delegato; o

b) nel caso di animali acquatici selvatici appartenenti alle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e che sono vettori, essi sono stati detenuti in uno stabilimento di acquacoltura riconosciuto conformemente all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2020/691, in base alle prescrizioni di cui all'allegato I, parte 9, punto 2, di tale regolamento delegato e non sono più considerati vettori.

Sezione 2

Movimenti di animali acquatici vivi destinati al consumo umano

Articolo 8

Deroghe alle prescrizioni in materia di movimenti verso uno Stato membro, una zona o un compartimento che hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o sono sottoposti a un programma di eradicazione di animali acquatici vivi delle specie elencate destinati al consumo umano

In deroga all'articolo 201, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, in combinato disposto con l'articolo 202, paragrafo 1, del medesimo regolamento, in caso di animali acquatici vivi destinati al consumo umano, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori a spostare animali delle specie elencate per le malattie di categoria B o di categoria C per le quali lo Stato membro, la zona o il compartimento di destinazione hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o per le quali sono sottoposti a un programma di eradicazione qualora si applichino una o più delle seguenti condizioni:

a) gli animali acquatici vivi appartengono a una delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e non sono vettori delle malattie di categoria B o di categoria C in questione; o

b) gli animali acquatici vivi sono destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie ai fini della macellazione e della successiva trasformazione e provengono da un'area soggetta a restrizioni dei movimenti o a misure di emergenza di cui all'articolo 191, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2016/429, se tali movimenti sono autorizzati dall'autorità competente e sono effettuati conformemente alle condizioni stabilite in detta autorizzazione; o

c) gli animali acquatici vivi sono molluschi o crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente alle prescrizioni specifiche relative a tali animali di cui all'allegato III, sezioni VII e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004 e non sarebbero più in grado di sopravvivere come organismi viventi se riportati in ambiente acquatico; o

d) gli animali acquatici vivi sono molluschi o crostacei imballati ed etichettati per il consumo umano conformemente alle prescrizioni specifiche relative a tali animali di cui all'allegato III, sezioni VII e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004 e sono destinati a ulteriore trasformazione senza magazzinaggio temporaneo nel luogo di trasformazione; o

e) gli animali acquatici vivi sono molluschi o crostacei destinati al consumo umano senza ulteriore trasformazione e sono imballati per la vendita al dettaglio conformemente alle prescrizioni specifiche relative a tali animali di cui all'allegato III, sezioni VII e VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Sezione 3

Movimenti di animali acquatici destinati ad altri usi e scopi specifici

Articolo 9

Prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti di animali di acquacoltura verso stabilimenti confinati

1. Gli operatori spostano animali di acquacoltura delle specie elencate da uno stabilimento confinato a uno stabilimento confinato in un altro Stato membro solo se tali animali non comportano un rischio significativo di diffusione delle malattie per cui sono elencati, sulla base dei risultati del piano di sorveglianza di cui all'articolo 9, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/691.

2. Gli operatori spostano animali di acquacoltura delle specie elencate pertinenti per le malattie di categoria D da stabilimenti di acquacoltura diversi dagli stabilimenti confinati in uno stabilimento confinato solo se tali animali di acquacoltura soddisfano una o più delle seguenti prescrizioni:

a) provengono da uno Stato membro, una zona o un compartimento indenni da malattia;

b) sono sottoposti a quarantena in condizioni appropriate in una delle seguenti strutture:

   i) uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/691; o

   ii) una struttura di quarantena in un altro stabilimento confinato; o

   iii) la struttura di quarantena dello stabilimento confinato di destinazione finale;

c) appartengono a una delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e sono vettori, ma sono stati detenuti in uno stabilimento di acquacoltura riconosciuto conformemente all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2020/691, in base alle prescrizioni di cui all'allegato I, parte 9, punto 2, di tale regolamento delegato, e non sono più considerati vettori.

3. In deroga al paragrafo 2, gli operatori possono spostare per scopi scientifici in uno stabilimento confinato animali di acquacoltura che non soddisfano le prescrizioni previste in tale paragrafo.

Articolo 10

Prescrizioni supplementari per il rilascio in natura di animali acquatici

Gli operatori spostano per il rilascio in natura in uno Stato membro che ha adottato misure conformemente all'articolo 199 del regolamento (UE) 2016/429 animali acquatici destinati alla pesca sportiva, comprese le esche di cui all'articolo 205, paragrafo 2, lettera a), punto iii), di tale regolamento solo se tali animali provengono da uno Stato membro, una zona o un compartimento aventi lo status di indenne da malattia e se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:

a) lo Stato membro di destinazione ha comunicato alla Commissione e agli altri Stati membri di applicare misure conformemente all'articolo 199 del regolamento (UE) 2016/429 per gli animali acquatici destinati alla pesca sportiva, comprese le esche di cui all'articolo 205, paragrafo 2, lettera a), punto iii);

b) l'autorità competente dello Stato membro di origine ha autorizzato il movimento;

c) l'autorità competente dello Stato membro di origine e l'autorità competente dello Stato membro di destinazione hanno messo in atto misure in grado di garantire la tracciabilità degli animali acquatici che vengono spostati conformemente al presente articolo.

Articolo 11

Prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti di animali acquatici destinati ad essere utilizzati come esche vive

Gli operatori spostano esche vive che sono animali acquatici appartenenti alle specie elencate pertinenti per le malattie di categoria D, diverse da quelle elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, e che non sono considerati vettori, in uno Stato membro, una zona o un compartimento aventi lo status di indenne da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione al fine di ottenere tale status in relazione a una o più di tali malattie pertinenti di categoria D, solo se tali esche vive provengono da uno Stato membro, una zona o un compartimento indenni da malattia.

CAPO 3

Certificati sanitari, autodichiarazioni e notifica dei movimenti

Sezione 1

Norme generali relative alla certificazione sanitaria

Articolo 12

Deroghe all'obbligo di certificazione sanitaria per determinate specie di animali di acquacoltura

In deroga all'obbligo di certificazione sanitaria di cui all'articolo 208, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori possono spostare animali di acquacoltura delle specie elencate pertinenti per le malattie di categoria C senza che questi siano accompagnati da un certificato sanitario purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'autorità competente dello Stato membro di destinazione ha comunicato alla Commissione e agli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati purché siano rispettate le condizioni di cui alle lettere c) e d);

b) l'autorità competente dello Stato membro di origine ha autorizzato il movimento;

c) la malattia di categoria C in questione non si è mai verificata né nello Stato membro di origine né in quello di destinazione;

d) l'autorità competente dello Stato membro di origine e l'autorità competente dello Stato membro di destinazione hanno messo in atto sistemi in grado di garantire la tracciabilità degli animali di acquacoltura che vengono spostati conformemente alle condizioni stabilite alle lettere a), b) e c).

Sezione 2

Norme relative al contenuto dei certificati sanitari e delle autodichiarazioni per gli animali acquatici

Articolo 13

Norme relative al contenuto dei certificati sanitari per le varie specie e categorie di animali acquatici delle specie elencate

1. Gli operatori provvedono affinché i certificati sanitari per gli animali di acquacoltura di cui all'articolo 208, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e quelli per gli animali acquatici diversi dagli animali di acquacoltura di cui all'articolo 209 del medesimo regolamento contengano i seguenti elementi:

a) le informazioni generali di cui all'allegato II, parte A, punti 1 o 2, come pertinenti per gli animali di acquacoltura o per gli animali acquatici selvatici;

b) le garanzie specifiche in materia di sanità animale di cui al paragrafo 2 del presente articolo, come pertinenti per la specie e la categoria di animali acquatici in questione;

c) informazioni dettagliate sull'uso cui sono destinati gli animali acquatici conformemente all'allegato II, parte A, punto 3. Le garanzie specifiche in materia di sanità animale per gli animali acquatici delle specie pertinenti di cui al paragrafo 1, lettera b), sono le seguenti:

2. Le garanzie specifiche in materia di sanità animale per gli animali acquatici delle specie pertinenti di cui al paragrafo 1, lettera b), sono le seguenti:

a) gli animali acquatici oggetto dei movimenti non mostrano sintomi di malattie e provengono da:

   i) uno stabilimento di acquacoltura o un habitat dove non si sono verificati aumenti della mortalità per cause indeterminate; o

   ii) una parte dello stabilimento di acquacoltura o dell'habitat indipendente dall'unità epidemiologica in cui si sono verificati aumenti della mortalità o altri sintomi di malattie, se l'autorità competente dello Stato membro di destinazione e, se del caso, le autorità competenti degli eventuali Stati membri di transito, hanno dato il proprio consenso a tali movimenti; o

   iii) uno stabilimento di acquacoltura soggetto alle restrizioni dei movimenti o alle misure di emergenza di cui all'articolo 191, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2016/429 ed è autorizzata dall'autorità competente una deroga a tali restrizioni dei movimenti o misure di emergenza e i movimenti sono effettuati conformemente alle condizioni di detta autorizzazione;

b) gli animali acquatici oggetto dei movimenti provengono da uno Stato membro, una zona o un compartimento che soddisfano una delle seguenti condizioni:

   i) hanno lo status di indenne da malattia per le malattie di categoria B o di categoria C per le quali lo Stato membro, la zona o il compartimento di destinazione hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o per le quali sono sottoposti a un programma di eradicazione; o

   ii) sono sottoposti a un programma di eradicazione relativo a una malattia di categoria B o di categoria C, se gli animali acquatici sono destinati a uno stabilimento di acquacoltura sottoposto a sua volta a un programma di eradicazione per la stessa malattia di categoria B o di categoria C;

c) se gli Stati membri di destinazione hanno adottato misure nazionali, gli animali acquatici delle specie pertinenti rispettano le garanzie sanitarie necessarie per conformarsi a tali misure nazionali;

d) se gli animali di acquacoltura sono spostati a partire da stabilimenti di acquacoltura diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera a), punto iii), è stato realizzato un controllo della documentazione dello stabilimento di acquacoltura relativa a mortalità, movimenti, sanità e produzione dal quale non sono emersi sospetti della presenza di una malattia elencata o di una malattia emergente nello stabilimento in questione.

Articolo 14

Informazioni che devono essere incluse nelle autodichiarazioni per le diverse specie e categorie di animali di acquacoltura

1. Gli operatori provvedono affinché le autodichiarazioni per i movimenti di animali di acquacoltura dal luogo di origine in uno Stato membro al luogo di destinazione in un altro Stato membro, redatte conformemente all'articolo 218 del regolamento (UE) 2016/429, contengano le seguenti informazioni:

a) le informazioni specifiche di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, come pertinenti per la categoria di animali di acquacoltura in questione;

b) le informazioni generali di cui all'allegato II, parte B, punto 1;

c) informazioni dettagliate sull'uso cui sono destinati gli animali di acquacoltura conformemente all'allegato II, parte B, punto 2.

2. In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, gli operatori provvedono affinché le autodichiarazioni per gli animali di acquacoltura delle specie elencate comprendano le seguenti informazioni specifiche:

a) una dichiarazione attestante che gli animali di acquacoltura oggetto dei movimenti non mostrano sintomi di malattie e provengono da:

   i) uno stabilimento di acquacoltura dove non si sono verificati aumenti della mortalità per cause indeterminate; o

   ii) una parte dello stabilimento di acquacoltura indipendente dall'unità epidemiologica in cui si sono verificati aumenti della mortalità o altri sintomi di malattie, se lo Stato membro di destinazione e gli eventuali Stati membri di transito hanno dato il proprio consenso a tali movimenti;

b) qualora gli animali di acquacoltura siano destinati a uno stabilimento di acquacoltura che partecipa a un programma di sorveglianza per una malattia specifica di categoria C, una dichiarazione attestante che gli animali di acquacoltura provengono da uno stabilimento di acquacoltura:

   i) che partecipa a un programma di sorveglianza per tale malattia specifica di categoria C; e

   ii) in cui non si sospetta la presenza di tale malattia specifica di categoria C, né ne è stata confermata la presenza, con il sostegno dei dati di campionamento e di laboratorio di cui all'allegato II, parte B, punto 1, lettera f).

3. In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli operatori provvedono affinché le autodichiarazioni per gli animali di acquacoltura di specie non elencate e per gli animali di acquacoltura delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 che non sono considerati vettori della malattia pertinente di categoria C contengano informazioni indicanti che gli animali di acquacoltura oggetto dei movimenti non mostrano sintomi di malattie e provengono da:

a) uno stabilimento di acquacoltura o un habitat dove non si sono verificati aumenti della mortalità per cause indeterminate; o

b) una parte dello stabilimento di acquacoltura indipendente dall'unità epidemiologica in cui si sono verificati aumenti della mortalità o altri sintomi di malattie, se lo Stato membro di destinazione e gli eventuali Stati membri di transito hanno dato il proprio consenso a tali movimenti.

Sezione 3

Norme relative alla responsabilità dell'autorità competente in materia di certificazione sanitaria

Articolo 15

Norme relative alla responsabilità dell'autorità competente in materia di certificazione sanitaria

1. Prima di firmare un certificato sanitario come previsto all'articolo 216, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, il veterinario ufficiale effettua i seguenti controlli ed esami presso lo stabilimento di acquacoltura:

a) un controllo della documentazione relativa a mortalità, movimenti, sanità e produzione conservata presso lo stabilimento di acquacoltura; e

b) un'ispezione clinica e, se pertinente, un esame clinico:

i) degli animali di acquacoltura destinati a essere spostati;

ii) di tutti gli animali di acquacoltura moribondi osservati in unità di produzione diverse da quelle in cui sono detenuti gli animali di acquacoltura di cui al punto i);

iii) degli animali di acquacoltura provenienti da qualsiasi unità di produzione dello stabilimento di acquacoltura qualora dal controllo della documentazione siano emersi sospetti della presenza di una malattia elencata o di una malattia emergente.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), nel caso delle uova e dei molluschi, è possibile omettere l'ispezione clinica qualora una partita venga spostata dallo stabilimento di acquacoltura entro quattro settimane dalla data in cui è stata completata l'ultima ispezione clinica, purché il controllo della documentazione di cui al paragrafo 1, lettera a), sia effettuato nelle 72 ore precedenti il movimento della partita e tale controllo indichi che:

a) dall'ultima ispezione clinica non è stato effettuato alcun movimento di specie elencate verso lo stabilimento di acquacoltura; e

b) nello stabilimento di acquacoltura non si sospetta la presenza di malattie elencate o di malattie emergenti.

3. Il veterinario ufficiale, dopo aver completato i controlli, le ispezioni e, se del caso, gli esami di cui al paragrafo 1, rilascia un certificato sanitario relativo alla partita di animali di acquacoltura o di uova nelle 72 ore precedenti la partenza della partita dallo stabilimento di origine.

4. Il certificato sanitario di cui all'articolo 216, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data in cui è stato rilasciato dal veterinario ufficiale.

In deroga al primo comma, in caso di trasporto degli animali di acquacoltura via mare o per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare o per via navigabile.

Articolo 16

Deroghe a determinate prescrizioni relative agli esami clinici e alla certificazione prima dei movimenti

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 3, il periodo entro il quale il veterinario ufficiale effettua l'ispezione clinica e, se del caso, l'esame clinico e rilascia un certificato sanitario relativo agli animali di acquacoltura delle specie elencate diversi da quelli di cui all'articolo 15, paragrafo 2, può essere esteso dalle 72 ore ai sette giorni precedenti la partenza dallo stabilimento di acquacoltura di origine, alle seguenti condizioni:

a) dallo stesso stabilimento di acquacoltura di origine allo stesso stabilimento di acquacoltura di destinazione sono effettuati più movimenti della stessa specie di animali di acquacoltura e tali movimenti avvengono a un intervallo non superiore a sette giorni l'uno dall'altro;

b) viene realizzato un controllo della documentazione relativa a mortalità, movimenti, sanità e produzione prima del movimento di ciascuna partita, e un'ispezione clinica e, se necessario, un esame clinico vengono effettuati nelle 72 ore precedenti il primo movimento e successivamente almeno ogni sette giorni fino all'ultimo movimento di cui alla lettera a);

c) ogni partita è completamente tracciabile.

2. Il veterinario ufficiale rilascia un certificato sanitario come previsto all'articolo 216, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 per ciascuna partita spostata nei sette giorni che intercorrono tra le ispezioni cliniche di cui al paragrafo 1 del presente articolo, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) dall'ultima ispezione clinica non è stato effettuato alcun movimento di specie elencate verso lo stabilimento di acquacoltura; e

b) nello stabilimento di acquacoltura non si sospetta la presenza di malattie elencate o di malattie emergenti.

Sezione 4

Norme dettagliate relative alla notifica dei movimenti di animali acquatici

Articolo 17

Previa notifica dei movimenti verso un altro Stato membro di animali di acquacoltura provenienti da uno stabilimento di acquacoltura sottoposto a un programma di sorveglianza per una malattia di categoria C

Gli operatori di stabilimenti che attuano un programma di sorveglianza di una malattia specifica di categoria C conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto iv), del regolamento delegato (UE) 2020/691 e che spostano animali di acquacoltura in un altro stabilimento di acquacoltura che attua un programma di sorveglianza per la stessa malattia di categoria C in un altro Stato membro notificano in anticipo all'autorità competente del proprio Stato membro di origine i movimenti previsti.

Articolo 18

Obblighi di informazione degli operatori per quanto riguarda la notifica dei movimenti di animali acquatici verso un altro Stato membro

Gli operatori che sono tenuti a notificare all'autorità competente del proprio Stato membro di origine i movimenti di partite di animali acquatici verso un altro Stato membro, conformemente all'articolo 219 del regolamento (UE) 2016/429, forniscono a tale autorità competente le informazioni su tali partite indicate:

a) all'allegato II, parte A, punti 1 e 3, per quanto riguarda gli animali di acquacoltura, diversi da quelli di cui alla lettera c) del presente articolo, destinati a essere spostati in un altro Stato membro;

b) all'allegato II, parte A, punti 2 e 3, per quanto riguarda gli animali acquatici selvatici destinati a essere spostati in un altro Stato membro;

c) all'allegato II, parte B, per quanto riguarda gli animali di acquacoltura di cui all'articolo 17, destinati ad essere spostati in un altro Stato membro.

Articolo 19

Obblighi di informazione dell'autorità competente per quanto riguarda la notifica dei movimenti di animali acquatici verso un altro Stato membro

1. L'autorità competente dello Stato membro di origine che è tenuta a notificare all'autorità competente dello Stato membro di destinazione i movimenti di partite di animali acquatici verso un altro Stato membro, conformemente all'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, fornisce a tale autorità competente le informazioni su tali partite indicate:

a) all'allegato II, parte A, punti 1 e 3, per quanto riguarda gli animali di acquacoltura, diversi da quelli di cui all'articolo 18, lettera c), destinati a essere spostati in un altro Stato membro;

b) all'allegato II, parte A, punti 2 e 3, per quanto riguarda gli animali acquatici selvatici destinati a essere spostati in un altro Stato membro.

2. L'autorità competente dello Stato membro di origine notifica all'autorità competente dello Stato membro di destinazione i movimenti degli animali di acquacoltura di cui all'articolo 17, conferma la partecipazione dello stabilimento di acquacoltura al programma di sorveglianza di cui a detto articolo e fornisce le informazioni di cui all'allegato II, parte B.

Articolo 20

Procedure di emergenza per la notifica dei movimenti di animali acquatici tra Stati membri in caso di interruzioni di corrente o di altre perturbazioni di TRACES

In caso di indisponibilità di TRACES, l'autorità competente dello Stato membro di origine degli animali acquatici destinati ad essere spostati in un altro Stato membro osserva i provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza stabiliti a norma dell'articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

Articolo 21

Designazione delle regioni per la gestione delle notifiche dei movimenti

Gli Stati membri designano regioni dei rispettivi territori per la gestione delle notifiche dei movimenti di animali acquatici verso un altro Stato membro di cui agli articoli 17, 18 e 19.

Nel designare tali regioni, gli Stati membri provvedono affinché:

a) ogni parte dei rispettivi territori rientri almeno in una regione designata;

b) ogni regione designata ricada sotto la responsabilità di un'autorità competente designata per la certificazione sanitaria in tale regione designata;

c) l'autorità competente responsabile per la regione designata abbia accesso a TRACES;

d) il personale dell'autorità competente responsabile per la regione designata possieda capacità e conoscenze adeguate e abbia ricevuto una formazione specifica, o abbia acquisito un'esperienza pratica equivalente, nell'utilizzo di TRACES per l'elaborazione, il trattamento e la trasmissione delle informazioni di cui agli articoli 17, 18 e 19.

PARTE III

PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE OTTENUTI DA ANIMALI DI ACQUACOLTURA DIVERSI DAGLI ANIMALI DI ACQUACOLTURA VIVI

Articolo 22

Obblighi degli operatori che spostano prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi a fini di ulteriore trasformazione in uno Stato membro, una zona o un compartimento che hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o sono sottoposti a un programma di eradicazione

1. In caso di movimenti a fini di ulteriore trasformazione, gli operatori spostano prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi, delle specie elencate nella colonna 3 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per le malattie di categoria B o di categoria C per le quali lo Stato membro, la zona o il compartimento di destinazione hanno ottenuto lo status di indenne da malattia o per le quali sono sottoposti a un programma di eradicazione, solo se tali prodotti provengono da uno Stato membro, una zona o un compartimento indenni dalle malattie in questione.

2. In deroga al paragrafo 1, non sono tenuti a rispettare il disposto di tale paragrafo i seguenti prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura delle specie elencate diversi dagli animali di acquacoltura vivi:

a) pesci destinati al consumo umano, macellati ed eviscerati prima di essere spostati;

b) prodotti di origine animale destinati a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie.

Articolo 23

Obblighi degli operatori che spostano prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi da determinati stabilimenti e zone

Gli operatori spostano in un altro Stato membro, zona o compartimento prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi, provenienti da stabilimenti e zone soggetti alle misure di emergenza per le malattie elencate ed emergenti di cui all'articolo 222, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429, o alle restrizioni dei movimenti di cui all'articolo 222, paragrafo 2, lettera b), solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i movimenti sono autorizzati dall'autorità competente del luogo di destinazione; e

b) i prodotti di origine animale in questione soddisfano le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione di cui alla lettera a).

Articolo 24

Prescrizioni specifiche in materia di trasporto ed etichettatura per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi

Gli operatori, compresi i trasportatori, provvedono affinché le partite di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui agli articoli 22 e 23 del presente regolamento, che devono essere accompagnate da un certificato sanitario conformemente all'articolo 223, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, soddisfino le seguenti prescrizioni:

a) la tracciabilità delle partite durante il trasporto è garantita;

b) le partite sono identificate mediante un'etichetta leggibile figurante in posizione visibile sul contenitore o sul mezzo di trasporto, a seconda delle possibilità, o mediante una voce nel manifesto di carico, in caso di trasporto via mare e l'etichetta o il manifesto di carico recano le informazioni necessarie per collegare la partita al certificato sanitario.

Articolo 25

Contenuto dei certificati sanitari per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui all'articolo 22

Il certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente per i movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura, diversi dagli animali di acquacoltura vivi, conformemente all'articolo 223, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429, contiene, per i prodotti di cui all'articolo 22 del presente regolamento, oltre alle informazioni di cui all'articolo 224 di tale regolamento, i seguenti elementi:

a) le informazioni generali di cui all'allegato III, punto 1;

b) informazioni dettagliate sull'uso cui sono destinati i prodotti di origine animale conformemente all'allegato III, punto 2;

c) un attestato firmato dal veterinario ufficiale che certifichi che i prodotti di origine animale ottenuti dagli animali di acquacoltura in questione soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

Articolo 26

Contenuto dei certificati sanitari per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui all'articolo 23

Il certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine per i movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi, conformemente all'articolo 223, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429, contiene, oltre alle informazioni di cui all'articolo 224 di tale regolamento, i seguenti elementi:

a) le informazioni generali di cui all'allegato III, punto 1;

b) informazioni dettagliate sull'uso cui sono destinati i prodotti di origine animale conformemente all'allegato III, punto 2;

c) un attestato firmato dal veterinario ufficiale, di cui all'allegato III, punto 3, che certifichi il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 23, lettera b).

Articolo 27

Obblighi di informazione degli operatori per quanto riguarda la notifica dei movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi tra Stati membri

Gli operatori, nelle notifiche dei movimenti verso altri Stati membri di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi di cui all'articolo 225, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, forniscono all'autorità competente dello Stato membro di origine le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento per ciascuna partita di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi.

Articolo 28

Obblighi di informazione dell'autorità competente per quanto riguarda la notifica dei movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi tra Stati membri

L'autorità competente dello Stato membro di origine che notifica all'autorità competente dello Stato membro di destinazione i movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi, conformemente all'articolo 225, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, fornisce le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento per ciascuna partita di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi.

Articolo 29

Procedure di emergenza

In caso di indisponibilità di TRACES, l'autorità competente dello Stato membro di origine dei prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi, destinati ad essere spostati in un altro Stato membro, osserva i provvedimenti da adottare in situazioni di emergenza stabiliti a norma dell'articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e condizioni alle quali tali specie sono considerate vettrici ai fini dei movimenti

Elenco di malattie	Specie vettrici	Condizioni relative ai movimenti dal luogo di origine degli animali acquatici appartenenti alle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882
Necrosi ematopoietica epizootica	Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori della necrosi ematopoietica epizootica in qualsiasi condizione.
Setticemia emorragica virale	Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori della setticemia emorragica virale quando provengono: a) da uno stabilimento di acquacoltura o un gruppo di stabilimenti di acquacoltura in cui sono detenute specie elencate nella colonna 3 di detta tabella; o b) dall'ambiente naturale, dove possono essere stati esposti alle specie elencate nella colonna 3 di detta tabella.
Necrosi ematopoietica infettiva	Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori della necrosi ematopoietica infettiva quando provengono: a) da uno stabilimento di acquacoltura o un gruppo di stabilimenti di acquacoltura in cui sono detenute specie elencate nella colonna 3 di detta tabella; o b) dall'ambiente naturale, dove possono essere stati esposti alle specie elencate nella colonna 3 di detta tabella.
Infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone con delezione nella regione altamente polimorfica (HPR)	Non sono elencate specie vettrici dell'infezione da virus dell'anemia infettiva del salmone con delezione nella regione altamente polimorfica (HPR)	
Infezione da *Mikrocytos mackini*	Non sono elencate specie vettrici dell'infezione da *Mikrocytos mackini*	
Infezione da *Perkinsus marinus*	Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori dell'infezione da *Perkinsus marinus* quando provengono: a) da uno stabilimento di acquacoltura o un gruppo di stabilimenti di acquacoltura in cui sono detenute specie elencate nella colonna 3 di detta tabella; o b) dall'ambiente naturale, dove possono essere stati esposti alle specie elencate nella colonna 3 di detta tabella.
Infezione da *Bonamia ostreae*	Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori dell'infezione da *Bonamia ostreae* quando provengono: a) da uno stabilimento di acquacoltura o un gruppo di stabilimenti di acquacoltura in cui sono detenute specie elencate nella colonna 3 di detta tabella; o

Elenco di malattie	Specie vettrici	Condizioni relative ai movimenti dal luogo di origine degli animali acquatici appartenenti alle specie vettrici elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882
		b) dall'ambiente naturale, dove possono essere stati esposti alle specie elencate nella colonna 3 di detta tabella.
Infezione da *Bonamia exitiosa*	Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori dell'infezione da *Bonamia exitiosa* quando provengono: a) da uno stabilimento di acquacoltura o un gruppo di stabilimenti di acquacoltura in cui sono detenute specie elencate nella colonna 3 di detta tabella; o b) dall'ambiente naturale, dove possono essere stati esposti alle specie elencate nella colonna 3 di detta tabella.
Infezione da *Marteilia refringens*	Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori dell'infezione da *Marteilia refringens* quando provengono: a) da uno stabilimento di acquacoltura o un gruppo di stabilimenti di acquacoltura in cui sono detenute specie elencate nella colonna 3 di detta tabella; o b) dall'ambiente naturale, dove possono essere stati esposti alle specie elencate nella colonna 3 di detta tabella.
Infezione da virus della sindrome di Taura	Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori dell'infezione da virus della sindrome di Taura quando provengono: a) da uno stabilimento di acquacoltura o un gruppo di stabilimenti di acquacoltura in cui sono detenute specie elencate nella colonna 3 di detta tabella; o b) dall'ambiente naturale, dove possono essere stati esposti alle specie elencate nella colonna 3 di detta tabella.
Infezione da virus della malattia della testa gialla	Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori dell'infezione da virus della malattia della testa gialla quando provengono: a) da uno stabilimento di acquacoltura o un gruppo di stabilimenti di acquacoltura in cui sono detenute specie elencate nella colonna 3 di detta tabella; o b) dall'ambiente naturale, dove possono essere stati esposti alle specie elencate nella colonna 3 di detta tabella.
Infezione da virus della sindrome dei punti bianchi (*white spot syndrome*)	Come elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882	Gli animali acquatici delle specie elencate nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 sono considerati vettori dell'infezione da virus della sindrome dei punti bianchi (*white spot syndrome*) quando provengono: a) da uno stabilimento di acquacoltura o un gruppo di stabilimenti di acquacoltura in cui sono detenute specie elencate nella colonna 3 di detta tabella; o b) dall'ambiente naturale, dove possono essere stati esposti alle specie elencate nella colonna 3 di detta tabella.

ALLEGATO II

A. **Informazioni che devono essere incluse nel certificato sanitario o nella notifica per gli animali acquatici**

1. Il certificato sanitario o la notifica per gli animali di acquacoltura contengono almeno le seguenti informazioni:
   a) il nome e l'indirizzo dello speditore e del destinatario;
   b) il nome e l'indirizzo dello stabilimento di origine, e
      i) se lo stabilimento di origine è uno stabilimento riconosciuto, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento riconosciuto; o
      ii) se lo stabilimento di origine è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento registrato;
   c) il nome e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione, e
      i) se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento riconosciuto, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento riconosciuto; o
      ii) se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento registrato;
      iii) se il luogo di destinazione è un habitat, il luogo in cui gli animali sono destinati ad essere scaricati;
   d) il nome e l'indirizzo del trasportatore;
   e) il nome scientifico della specie e il numero, il volume o il peso degli animali di acquacoltura, in funzione della fase del ciclo di vita;
   f) la data, l'ora, il luogo di rilascio e il periodo di validità del certificato sanitario, il nome, la qualifica e la firma del veterinario ufficiale nonché il timbro dell'autorità competente del luogo di origine della partita;
   g) se pertinente, la conferma dell'accordo dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione.

2. Il certificato sanitario o la notifica per i movimenti di animali acquatici selvatici contengono almeno le seguenti informazioni:
   a) il nome e l'indirizzo dello speditore e del destinatario;
   b) il luogo in cui gli animali sono stati catturati e caricati ai fini della spedizione;
   c) il luogo di destinazione, e
      i) se il luogo di destinazione è un habitat, il luogo in cui gli animali sono destinati ad essere scaricati; o
      ii) se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento registrato;
   d) il nome e l'indirizzo del trasportatore;
   e) il nome scientifico della specie e il numero, il volume o il peso degli animali acquatici selvatici, in funzione della fase del ciclo di vita;
   f) la data, l'ora, il luogo di rilascio e il periodo di validità del certificato sanitario, il nome, la qualifica e la firma del veterinario ufficiale nonché il timbro dell'autorità competente del luogo di origine della partita;
   g) se pertinente, la conferma dell'accordo dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione.

3. Il certificato sanitario o la notifica per i movimenti di animali acquatici contengono informazioni dettagliate sull'uso cui sono destinati gli animali acquatici e precisano uno dei seguenti scopi:
   a) ulteriore detenzione;
   b) rilascio in natura;
   c) stabulazione;
   d) quarantena;
   e) scopo ornamentale;
   f) esche;
   g) distruzione o macellazione se provengono da un'area sottoposta a misure di controllo delle malattie;

h) macellazione e ulteriore trasformazione;

i) consumo umano;

j) centri di depurazione;

k) centri di spedizione;

l) scopi di ricerca;

m) altro (specificare).

B. **Informazioni che devono essere incluse nell'autodichiarazione per gli animali di acquacoltura spostati in un altro Stato membro**

1. L'autodichiarazione per gli animali di acquacoltura, compresi gli animali di acquacoltura destinati al consumo umano, contiene almeno le seguenti informazioni:

   a) il nome e l'indirizzo dello speditore e del destinatario;

   b) il nome e l'indirizzo dello stabilimento di origine, e

      i) se lo stabilimento di origine è uno stabilimento riconosciuto, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento riconosciuto; o

      ii) se lo stabilimento di origine è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento registrato;

   c) il nome e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione, e

      i) se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento riconosciuto, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento riconosciuto; o

      ii) se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento registrato;

   d) il nome e l'indirizzo del trasportatore;

   e) la specie e il numero, il volume o il peso degli animali di acquacoltura, in funzione della fase del ciclo di vita;

   f) la data alla quale è stato prelevato l'ultimo campione conformemente all'allegato VI, parte III, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e i risultati delle prove effettuate su tale campione, se gli animali di acquacoltura sono destinati a uno stabilimento di un altro Stato membro che attua un programma di sorveglianza di una o più malattie determinate di categoria C;

   g) la data e l'ora di spedizione della partita.

2. L'autodichiarazione relativa ai movimenti di animali di acquacoltura, compresi gli animali di acquacoltura destinati al consumo umano, contiene informazioni dettagliate sull'uso cui sono destinati gli animali di acquacoltura e precisa uno dei seguenti scopi:

   a) ulteriore detenzione;

   b) rilascio in natura;

   c) stabulazione;

   d) quarantena;

   e) scopo ornamentale;

   f) macellazione e ulteriore trasformazione;

   g) consumo umano;

   h) centri di depurazione;

   i) centri di spedizione;

   j) scopi di ricerca;

   k) altro (specificare).

ALLEGATO III

Informazioni che devono essere incluse nel certificato sanitario o nella notifica per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi

1. Il certificato sanitario o la notifica per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi contengono almeno le seguenti informazioni:
   a) il nome e l'indirizzo dello speditore e del destinatario;
   b) il nome e l'indirizzo dello stabilimento o del luogo di origine, e
      i) se lo stabilimento di origine è uno stabilimento riconosciuto, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento riconosciuto; o
      ii) se lo stabilimento di origine è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento registrato;
   c) il nome e l'indirizzo dello stabilimento o del luogo di destinazione, e
      i) se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento riconosciuto, il numero di riconoscimento unico di tale stabilimento riconosciuto; o
      ii) se lo stabilimento di destinazione è uno stabilimento registrato, il numero di registrazione unico di tale stabilimento registrato;
   d) il nome scientifico della specie cui appartengono gli animali di acquacoltura da cui sono stati ottenuti i prodotti di origine animale e il numero, il volume o il peso dei prodotti di origine animale, a seconda dei casi;
   e) la data, l'ora, il luogo di rilascio e il periodo di validità del certificato sanitario, il nome, la qualifica e la firma del veterinario ufficiale nonché il timbro dell'autorità competente del luogo di origine della partita.

2. Il certificato sanitario o la notifica per i movimenti di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi contengono informazioni dettagliate sull'uso cui sono destinati i prodotti e precisano uno dei seguenti scopi:
   a) consumo umano diretto;
   b) trasformazione presso uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie;
   c) altro (specificare).

3. L'attestato che deve figurare nel certificato sanitario per i prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura diversi dagli animali di acquacoltura vivi, destinati ad essere spostati da una zona soggetta a restrizioni, è il seguente:

   «Prodotti di origine animale che soddisfano le condizioni stabilite nell'autorizzazione [*xxx, compreso il titolo e la data di pubblicazione dell'atto giuridico pertinente*] per quanto riguarda le misure di controllo delle malattie per [*inserire il nome della malattia pertinente*] in [*inserire l'indicazione della zona di origine soggetta a restrizioni*].»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/991 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2020

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di riso originario della Repubblica socialista del Vietnam

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 187, primo comma, lettere da a) a d),

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam («l'accordo») è stato approvato con decisione (UE) 2020/753 del Consiglio ([2]). L'articolo 2.7 dell'accordo prevede, in particolare, la riduzione o la soppressione dei dazi doganali applicati alle merci originarie dell'altra parte conformemente alle tabelle di cui all'allegato 2-A.

(2) Conformemente all'allegato 2-A, sezione B, sottosezione 1, punti da 5 a 10 dell'accordo, l'Unione è tenuta ad aprire contingenti tariffari per l'importazione di 80 000 tonnellate di riso originario del Vietnam.

(3) Occorre pertanto aprire contingenti tariffari per le importazioni di riso originario del Vietnam. Ai fini di una corretta gestione dei suddetti contingenti tariffari è opportuno subordinare tali importazioni al rilascio di un titolo di importazione, provvedendo al deposito di una cauzione. La Commissione dovrebbe gestire tali contingenti tariffari secondo il metodo di cui all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Inoltre, salvo diversamente disposto dal presente regolamento, è opportuno applicare il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ([3]), il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione ([4]) e il regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione ([5]).

(4) Onde evitare che le importazioni effettuate nell'ambito di detti contingenti tariffari perturbino la normale commercializzazione del riso prodotto nell'Unione, il periodo contingentale dovrebbe essere suddiviso in sottoperiodi per ciascun contingente e le importazioni dovrebbero essere ripartite tra questi sottoperiodi in modo da poter essere assorbite più facilmente dal mercato dell'Unione.

(5) Per garantire una corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli di importazione nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli. Il peso del prodotto dovrebbe essere indicato separatamente per il riso semigreggio e il riso lavorato al fine di rispettare il requisito stabilito nell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America relativo al metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio ([6]), concluso con decisione 2005/476/CE del Consiglio ([7]), e nell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994 ([8]), concluso con la decisione 2005/953/CE del Consiglio ([9]).

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

([2]) Decisione (UE) 2020/753 del Consiglio, del 30 marzo 2020, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (GU L 186 del 12.6.2020, pag. 1).

([3]) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

([4]) Regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12).

([5]) Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).

([6]) GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 67.

([7]) Decisione 2005/476/CE del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE (GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 67).

([8]) GU L 346 del 29.12.2005, pag. 26.

([9]) Decisione 2005/953/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 24).

(6) Le domande di titoli di importazione e le notifiche degli Stati membri relative ai quantitativi oggetto delle domande dovrebbero fare riferimento al peso reale del prodotto in chilogrammi. Di conseguenza la Commissione trasformerà i quantitativi comunicati nel tipo di equivalente specificato per ciascun contingente, vale a dire equivalente riso semigreggio o equivalente riso lavorato, al fine di verificare se superano il contingente e, in tal caso, calcolare il coefficiente di attribuzione.

(7) Il protocollo n. 1 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, stabilisce le norme da applicare con riguardo alla prova dell'origine. È pertanto opportuno stabilire disposizioni relative alla presentazione di una prova dell'origine in conformità del suddetto protocollo.

(8) Per motivi di efficienza amministrativa è opportuno che gli Stati membri utilizzino, per le notifiche alla Commissione, i sistemi d'informazione previsti dal regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione ([10]).

(9) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Apertura e gestione dei contingenti tariffari

1. I seguenti contingenti tariffari per l'importazione di riso originario del Vietnam sono aperti ogni anno dal 1º gennaio al 31 dicembre:

a) 20 000 tonnellate metriche espresse in equivalente riso semigreggio, di cui alle sottovoci ex1006 10 o 1006 20 del SA. Detto contingente reca il numero d'ordine 09.4729;

b) 30 000 tonnellate metriche espresse in equivalente riso lavorato, di cui alla sottovoce 1006 30 del SA. Detto contingente reca il numero d'ordine 09.4730;

c) 30 000 tonnellate metriche espresse in equivalente riso lavorato, di cui alle sottovoci ex1006 10, 1006 20 o 1006 30 del SA e appartenente a una delle varietà di riso «Fragrant» elencate nell'allegato I. Detto contingente reca il numero d'ordine 09.4731.

Tutti i volumi contingentali di cui al primo comma sono ripartiti in sottoperiodi, come stabilito all'allegato I.

2. In deroga al paragrafo 1, per l'anno di entrata in vigore del presente regolamento il periodo contingentale è aperto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre dello stesso anno.

3. Per l'anno 1 di ciascun contingente tariffario di importazione di cui al paragrafo 1, il volume del contingente tariffario è calcolato scontando il volume corrispondente al periodo compreso tra il 1º gennaio e la data di entrata in vigore dell'accordo.

4. Il dazio all'importazione nel quadro dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è fissato a 0 EUR per tonnellata.

5. Si applicano i tassi di conversione del risone, del riso semigreggio, del riso semilavorato e del riso lavorato di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione ([11]).

6. I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 sono gestiti secondo il metodo di cui all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

7. Salvo diversamente disposto dall'articolo 2, paragrafo 4, del presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 1301/2006, il regolamento (CE) n. 1342/2003 e il regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione.

([10]) Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

([11]) Regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 56).

Articolo 2

Domande di titoli di importazione

1. Le domande di titoli di importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri entro i primi sette giorni di calendario di ogni mese del periodo contingentale, ad eccezione del mese di dicembre in cui non è possibile presentare domande. Le domande di titoli di importazione validi a decorrere dal 1º gennaio sono presentate dal 23 al 30 novembre dell'anno precedente. Ogni domanda di titolo di importazione fa riferimento a un numero d'ordine unico e a un codice NC unico. La designazione dei prodotti e i relativi codici NC sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo.

2. Ogni domanda di titolo di importazione indica un quantitativo in peso del prodotto specificato per il numero d'ordine di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma. Detto quantitativo è espresso in chilogrammi arrotondati all'unità inferiore per il codice NC.

3. Nella casella 8 della domanda di titolo di importazione è scritto il nome «Vietnam» e il riquadro «Sì» è crocettato. I titoli sono validi unicamente per i prodotti originari del Vietnam. Ai fini dell'immissione in libera pratica è presentata una prova dell'origine ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell'accordo.

4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti possono presentare al massimo una domanda di titolo di importazione al mese per lo stesso numero d'ordine del contingente.

5. Una cauzione di 30 EUR/tonnellata è depositata all'atto della presentazione di una domanda di titolo di importazione.

Articolo 3

Coefficiente di attribuzione e rilascio del titolo di importazione

1. I titoli di importazione sono rilasciati per il quantitativo in peso del prodotto per ogni numero d'ordine di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Se dalle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 risulta che i quantitativi oggetto delle domande di titoli superano i quantitativi disponibili per il sottoperiodo contingentale di importazione, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006. A tal fine la Commissione trasforma i quantitativi in peso di prodotto notificati dagli Stati membri in quantitativi del tipo di equivalente specificato per ciascun numero d'ordine di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del presente regolamento.

Il coefficiente di attribuzione è reso pubblico, mediante apposita pubblicazione su Internet, entro il 22 di ogni mese. Contemporaneamente, la Commissione rende pubblici i quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo. Se la domanda è stata presentata tra il 23 e il 30 novembre, il coefficiente di attribuzione è reso pubblico entro il 14 dicembre.

3. I titoli di importazione sono rilasciati per i quantitativi in peso del prodotto per ogni numero d'ordine di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, calcolati moltiplicando i quantitativi riportati nelle domande di titoli di importazione per il coefficiente di attribuzione. Il quantitativo ottenuto in seguito all'applicazione del coefficiente di attribuzione viene arrotondato all'unità inferiore.

4. I titoli di importazione sono rilasciati dopo la pubblicazione da parte della Commissione del coefficiente di attribuzione e prima della fine del mese.

5. I titoli di importazione validi a decorrere dal 1º gennaio sono rilasciati nel periodo che va dal 15 al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 4

Validità dei titoli d'importazione

1. I titoli di importazione sono validi:

a) per le domande presentate durante il periodo contingentale, dal primo giorno di calendario del mese successivo alla presentazione della domanda;

b) per le domande presentate tra il 23 e il 30 novembre dell'anno precedente, dal 1º gennaio dell'anno seguente.

2. I volumi dei contingenti tariffari sono ripartiti in sottoperiodi e i titoli rilasciati ogni mese sono validi quattro mesi, ma scadono entro la fine del periodo contingentale.

3. Se il periodo di validità di un titolo di importazione per i contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è prorogato per cause di forza maggiore, come stabilito all'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione ([12]), la proroga non può superare la fine del periodo contingentale.

Articolo 5

Certificato di autenticità

1. Il certificato di autenticità, rilasciato da un organismo competente del Vietnam elencato nell'allegato II e che attesta che il riso appartiene a una delle varietà specifiche di riso «Fragrant» di cui all'allegato I, è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato III.

I moduli sono redatti e compilati in lingua inglese.

2. Ogni certificato di autenticità reca nella casella superiore destra un numero di serie. Le copie recano lo stesso numero dell'originale.

3. Il certificato di autenticità è valido 120 giorni dalla data del rilascio.

Esso è valido soltanto se le caselle sono debitamente compilate e se è firmato.

Per essere ritenuto debitamente firmato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data del rilascio, recare il timbro dell'organismo che lo ha rilasciato ed essere firmato dalla persona o dalle persone abilitate a tal fine.

4. Il certificato di autenticità è presentato alle autorità doganali per consentire di verificare se sussistano le condizioni necessarie per beneficiare del contingente tariffario per il numero d'ordine 09.4731.

L'organismo competente del Vietnam di cui all'allegato II fornisce alla Commissione tutti gli elementi utili per verificare le informazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati.

Articolo 6

Prova dell'origine

L'immissione in libera pratica dei prodotti nell'Unione è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dell'Unione di una prova dell'origine, come disposto all'articolo 15, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell'accordo. La prova dell'origine consiste in un certificato di origine o in una dichiarazione su fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale, che descrivano i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

Articolo 7

Notifiche di quantitativi alla Commissione

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali per ciascun codice NC oggetto delle domande di titoli di importazione per ciascun contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1:

a) prima del quattordicesimo giorno del mese, nel caso in cui le domande di titolo siano presentate nei primi sette giorni di calendario del mese;

b) prima del 6 dicembre, se le domande di titolo sono presentate dal 23 al 30 novembre.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi per ciascun codice NC oggetto dei titoli di importazione rilasciati per ciascun contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1:

([12]) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).

a) prima dell'ultimo giorno del mese, nel caso in cui le domande di titolo per un contingente tariffario siano presentate nei primi sette giorni di calendario del mese;

b) prima del 31 dicembre se le domande di titolo per un contingente tariffario sono presentate dal 23 al 30 novembre.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi inutilizzati per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione entro quattro mesi dalla scadenza del periodo di validità dei titoli in questione. I quantitativi inutilizzati corrispondono alla differenza tra i quantitativi indicati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali tali titoli sono stati rilasciati.

4. Durante l'ultimo sottoperiodo, i quantitativi inutilizzati sono notificati contestualmente alla notifica di cui al paragrafo 1, lettera a).

5. I quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso di prodotto e ripartiti, se del caso, per numero d'ordine e origine.

6. I quantitativi inutilizzati sono aggiunti ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo. Nessun quantitativo inutilizzato al termine del periodo contingentale annuo è trasferito al periodo contingentale annuo successivo.

7. L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 si applica ai periodi e ai termini stabiliti nel presente articolo.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1º agosto 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

a) Contingente tariffario di importazione di 20 000 tonnellate metriche espresse in equivalente riso semigreggio, classificato nelle seguenti linee tariffarie della NC di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

1006.10.30	1006.20.11
1006.10.50	1006.20.13
1006.10.71	1006.20.15
1006.10.79	1006.20.17
	1006.20.92
	1006.20.94
	1006.20.96
	1006.20.98

Detto contingente è ripartito tra i seguenti sottoperiodi:

Quantitativo (tonnellate)	Numero d'ordine	Sottoperiodi (quantitativi in tonnellate)			
		1º gennaio - 31 marzo	1º aprile - 30 giugno	1º luglio - 30 settembre	1º ottobre - 31 dicembre
20 000	09.4729	10 000	5 000	5 000	-

b) Contingente tariffario di importazione di 30 000 tonnellate metriche espresse in equivalente riso lavorato, classificato nelle seguenti linee tariffarie della NC di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

1006.30.21
1006.30.23
1006.30.25
1006.30.27
1006.30.42
1006.30.44
1006.30.46
1006.30.48
1006.30.61
1006.30.63
1006.30.65
1006.30.67
1006.30.92
1006.30.94
1006.30.96
1006.30.98

Detto contingente è ripartito tra i seguenti sottoperiodi:

Quantitativo (tonnellate)	Numero d'ordine	Sottoperiodi (quantitativi in tonnellate)			
		1º gennaio - 31 marzo	1º aprile - 30 giugno	1º luglio - 30 settembre	1º ottobre - 31 dicembre
30 000	09.4730	15 000	7 500	7 500	-

c) Contingente tariffario di importazione di 30 000 tonnellate metriche espresse in equivalente riso lavorato, classificato nelle seguenti linee tariffarie della NC di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c):

1006.10.30	1006.20.11	1006.30.21
1006.10.50	1006.20.13	1006.30.23
1006.10.71	1006.20.15	1006.30.25
1006.10.79	1006.20.17	1006.30.27
	1006.20.92	1006.30.42
	1006.20.94	1006.30.44
	1006.20.96	1006.30.46
	1006.20.98	1006.30.48
		1006.30.61
		1006.30.63
		1006.30.65
		1006.30.67
		1006.30.92
		1006.30.94
		1006.30.96
		1006.30.98

Varietà di riso «Fragrant» originario del Vietnam oggetto del contingente tariffario di importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c):

Jasmine 85
ST 5

ST 20

Nang Hoa 9 (NàngHoa 9)

VD 20

RVT

OM 4900

OM 5451

Tai nguyen Cho Dao (Tàinguyên Cho Dào)

Detto contingente è ripartito tra i seguenti sottoperiodi:

Quantitativo (tonnellate)	Numero d'ordine	Sottoperiodi (quantitativi in tonnellate)			
		1º gennaio - 31 marzo	1º aprile - 30 giugno	1º luglio - 30 settembre	1º ottobre - 31 dicembre
30 000	09.4731	15 000	7 500	7 500	-

ALLEGATO II

Organismi competenti per il rilascio dei certificati di autenticità di cui all'articolo 5

Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale del Vietnam

ALLEGATO III

Modello di certificato di autenticità di cui all'articolo 5

<table>
<tr><td>1 Exporter (Name and full address)</td><td colspan="2" rowspan="2">CERTIFICATE OF AUTHENTICITY
for export to the European Union
No ORIGINAL
issued by (Name and full address of issuing body)</td></tr>
<tr><td>2 Consignee (Name and full address)</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td colspan="2">3 country and place of cultivation</td></tr>
<tr><td colspan="2">4 country of destination in EU</td></tr>
<tr><td colspan="2">5 Packing 5 kg or less (number of packings)</td></tr>
<tr><td colspan="2">6 Description of goods</td><td>7 Packing between 5 and 20 kg (number of packings</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td>8 Net weight (kg)
Gross weight (kg)</td></tr>
<tr><td colspan="3">9 DECLARATION BY EXPORTER
The undersigned declares that the information shown above is correct.
Place and date: Signature:</td></tr>
<tr><td colspan="3">10 CERTIFICATION BY THE ISSUING BODY
It is hereby certified that the rice described above is one of the varieties of fragrant rice listed in Annex I of Commission Implementing Regulation (EU) No 2020/991 and that the information shown in this certificate is correct.
Place and date: Signature: Stamp:</td></tr>
<tr><td colspan="3">11 FOR COMPETENT AUTHORITIES IN THE EUROPEAN UNION</td></tr>
</table>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/992 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2020

relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Aspergillus niger* (DSM 25770) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione BASF SE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Aspergillus niger* (DSM 25770). La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) Tale domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Aspergillus niger* (DSM 25770) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e specie avicole minori e altre specie avicole destinate alla produzione di uova da classificare nella categoria "additivi zootecnici".

(4) Nel parere del 3 luglio 2019 ([2]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'Autorità") ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di 6-fitasi prodotta da *Aspergillus niger* (DSM 25770) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Ha inoltre concluso che l'additivo dovrebbe essere considerato un sensibilizzante della pelle e un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi. L'Autorità ha concluso che l'additivo ha il potenziale per riuscire a migliorare il rendimento zootecnico e/o l'utilizzo del fosforo nelle galline ovaiole Tale conclusione può essere estesa per estrapolazione a tutte le specie avicole minori e ad altre specie avicole destinate alla produzione di uova. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) La valutazione del preparato di 6-fitasi prodotta da *Aspergillus niger* (DSM 25770) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "promotori della digestione", è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([2]) *EFSA Journal 2019*; 17(7):5789.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.									
4a27	BASF SE	6-fitasi (EC 3.1.3.26)	**Composizione dell'additivo** Preparato della 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta da *Aspergillus niger* (DSM 25770) con un tenore minimo di: Forma solida: 5 000 FTU (1)/g Forma liquida: 5 000 FTU/g _____ **Caratterizzazione della sostanza attiva** 6-fitasi prodotta da *Aspergillus niger* (DSM 25770) _____ Metodo di analisi (2) Per la quantificazione dell'attività della fitasi nell'additivo per mangimi: — metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato. Per la quantificazione dell'attività della fitasi nelle premiscele: — metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato - VDLUFA 27.1.3. Per la quantificazione dell'attività della fitasi nei mangimi: — metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato - EN ISO 30024.	Tutte le specie avicole destinate alla produzione di uova	-	200 FTU	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e di stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle e dell'apparato respiratorio.	30.7.2030

(1) 1 FTU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto dal fitato di sodio a pH 5,5 e a 37 °C.

(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/993 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2020

relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma reesei* (BCCM/MUCL 49755) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso diverse dai polli da ingrasso, a uccelli ornamentali, a tutte le specie di suini svezzati diverse dai suinetti svezzati e a tutte le specie suine da ingrasso diverse dai suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Berg + Schmidt GmbH Co. KG)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) Il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma reesei* (BCCM/MUCL 49755) è stato autorizzato per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/130 della Commissione ([2]) per suini da ingrasso e dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/929 della Commissione ([3]) per polli da ingrasso e suinetti svezzati.

(3) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma reesei* (BCCM/MUCL 49755). La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma reesei* (BCCM/MUCL 49755) come additivo, da classificare nella categoria "additivi zootecnici", per mangimi destinati a tutte le altre specie avicole da ingrasso, a uccelli ornamentali e a tutte le altre specie di suini svezzati e da ingrasso.

(5) Nel parere del 2 luglio 2019 ([4]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma reesei* (BCCM/MUCL 49755) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. L'Autorità ha altresì concluso che l'additivo dovrebbe essere ritenuto un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. È pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. Nei suoi precedenti pareri ([5]), l'Autorità aveva concluso che l'additivo può essere efficace nel migliorare il rendimento zootecnico nei polli da ingrasso, nei suinetti svezzati e nei suini da ingrasso e che tali conclusioni possono essere estese a tutte le specie avicole da ingrasso e agli uccelli ornamentali nonché a tutte le specie di suini svezzati e alle specie suine da ingrasso. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6) Dalla valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma reesei* (BCCM/MUCL 49755) risulta che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([2]) GU L 22 del 26.1.2018, pag. 120.
([3]) GU L 148 del 6.6.2019, pag. 25.
([4]) *EFSA Journal* 2019; 17(7):5781.
([5]) *EFSA Journal* 2017; 15(2):4707 e *EFSA Journal* 2018; 16(10):5457.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "promotori della digestione", è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione.									
4a26	Berg + Schmidt GmbH Co. KG	Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8)	***Composizione dell'additivo:*** Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma reesei* (BCCM/MUCL 49755) con un'attività minima di 15 000 EPUe [1]/g In forma solida ***Caratterizzazione della sostanza attiva:*** Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Trichoderma reesei* (BCCM/MUCL 49755) ***Metodo di analisi*** [2] Per la quantificazione dell'attività dell'endo-1,4-beta-xilanasi nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali: — metodo colorimetrico per la misurazione del colorante idrosolubile rilasciato attraverso l'azione dell'endo-1,4-beta-xilanasi dai substrati di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina.	Tutte le specie avicole da ingrasso diverse dai polli da ingrasso Uccelli ornamentali Tutte le specie di suini svezzati diverse dai suinetti svezzati Tutte le specie suine da ingrasso diverse dai suini da ingrasso	-	1 500 EPU	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Qualora i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	30.7.2030

[1] Una unità di endo-pentosanasi (EPU) corrisponde alla quantità di enzima che libera 0,0083 µmol di zuccheri riducenti (equivalenti xilosio) al minuto a partire da xilano di farro e di avena, a pH 4,7 e a 50 °C.
[2] Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/994 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2020

relativo all'autorizzazione di monensina e nicarbazina (Monimax) come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di monensina e nicarbazina (Monimax). La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) La domanda riguarda l'autorizzazione di monensina e nicarbazina (Monimax) come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, da classificare nella categoria di additivi "coccidiostatici e istomonostatici".

(4) Nei pareri del 29 novembre 2017 ([2]), del 2 ottobre 2018 ([3]) e del 7 ottobre 2019 ([4]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di monensina e nicarbazina (Monimax) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo è pericoloso se inalato e presenta un rischio di tossicità cutanea. Non sono disponibili dati per quanto riguarda i potenziali rischi di irritazione degli occhi. È pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha concluso che l'additivo in questione risulta efficace per il controllo della coccidiosi nei tacchini e nei polli da ingrasso e nelle pollastre allevate per la produzione di uova. L'Autorità ha concluso inoltre che sarebbe opportuno attuare un piano di monitoraggio successivo all'immissione in commercio per monitorare la resistenza all'*Eimeria* spp. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) Dalla valutazione di monensina e nicarbazina (Monimax) risulta che le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria di additivi "coccidiostatici e istomonostatici", è autorizzato come additivo nell'alimentazione degli animali alle condizioni indicate in tale allegato.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([2]) *EFSA Journal* 2017;15(12):5094.
([3]) *EFSA Journal* 2018;16(11):5459.
([4]) *EFSA Journal* 2019;17(11):5888.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione	Limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale pertinenti
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %				
Coccidiostatici e istomonostatici										
51776	Huvepharma NV	Monensina 80 g/kg Nicarbazina 80 g/kg (Monimax)	**Composizione dell'additivo:** Preparato di: monensina (come monensin sodico) 80 g/kg (monensina A: ≥ 90 %, monensina A+B: ≥ 95 %, monensina C: ≥ 0,2-0,3 %) Nicarbazina 80 g/kg (Rapporto 1:1) Amido: 15 g/kg Farina di frumento: 580 g/kg Carbonato di calcio: q.s. 1000 g In granuli **Caratterizzazione della sostanza attiva:** **Monensina come monensin sodico, sostanza tecnica** (attività ≥ 27 %) Numero CAS 22373-78-0, prodotta da *Streptomyces cinnamonensis* 28682 BCCM/LMG S-19095), costituita da: — monensin A sodico: sodium (2-[5-ethyltetrahydro-5-[tetrahydro-3-methyl-5-[tetrahydro-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethyl-2H-pyran-2-yl]-2-furyl]-2-furyl]-9-hydroxy-β-methoxy-α,γ,2,8-tetramethyl-1,6-dioxaspiro-[4.5]decane-7-butyric acid; $C_{36}H_{61}NaO_{11}$; — monensin B sodico: sodium 4-(9-hydroxy-2-(5'-(6-hydroxy-	Polli da ingrasso		40 mg di monensin sodico 40 mg di nicarbazina	50 mg di monensin sodico 50 mg di nicarbazina	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela. 2. L'additivo non va mescolato con altri coccidiostatici. 3. Indicare nelle istruzioni per l'uso: "Pericoloso per le specie equine. Mangime contenente uno ionoforo: evitare la somministrazione simultanea di tiamulina e controllare eventuali effetti collaterali negativi se usato contemporaneamente ad altri medicinali". 4. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad attuare programmi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato per — la resistenza ai batteri e all'*Eimeria* spp. 5. Al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele gli	30.7.2030	25 µg di monensin sodico/kg di tessuto cutaneo e adiposo (peso umido); 8 µg di monensin sodico/kg di fegato, reni e muscoli (peso umido); 15 000 µg di DNC/kg di fegato (peso umido); 6 000 µg di DNC/kg di reni (peso umido); 4 000 µg di DNC/kg di muscoli (peso umido) e tessuto cutaneo/adiposo (peso umido).
				Tacchini da ingrasso	16 settimane					
				Pollastre allevate per la produzione di uova	16 settimane					

			6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)-2,3'-dimethyloctahydro-[2,2'-bifuran]-5-yl)-2,8-dimethyl-1,6-dioxaspiro[4.5]decan-7-yl)-3-methoxy-2-methylpentanoate; $C_{35}H_{59}NaO_{11}$; — monensin C sodico: sodium 2-ethyl-4-(2-(2-ethyl-5'-(6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)-3'-methyloctahydro-[2,2'-bifuran]-5-yl)-9-hydroxy-2,8-dimethyl-1,6-dioxaspiro[4.5]decan-7-yl)-3-methoxypentanoate; $C_{37}H_{63}NaO_{11}$ **Nicarbazina** $C_{19}H_{18}N_6O_6$. Numero CAS: 330-95-0 complesso equimolecolare di: — 4,4- dinitrocarbanilide (DNC) (67,4-73 %); $C_{13}H_{10}N_4O_5$; — 2-hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine (HDP) (27-30 %); — HDP libera ≤ 2,5 %. $C_6H_8N_2O$ Impurità associate: — p-nitro-anilina (PNA): ≤ 0,1 %; — methyl(4-nitrophenyl) carbamate (M4NPC): ≤ 0,4 %.					operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Qualora i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie.		
			Metodo di analisi ([1]): Quantificazione del tenore di monensina nell'additivo per mangimi: Cromatografia in fase liquida ad alta prestazione con derivatizzazione post-colonna associata a rivelazione dello spettro visibile (HPLC-VIS)							

([1]) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

			Quantificazione del tenore di monensina nelle premiscele e nei mangimi: Cromatografia in fase liquida ad alta prestazione con derivatizzazione post-colonna associata a rivelazione dello spettro visibile (HPLC-VIS) - EN ISO 14183 Quantificazione del tenore di nicarbazina nell'additivo per mangimi: Cromatografia in fase liquida ad alta prestazione (HPLC) con derivatizzazione post-colonna associata a rivelazione UV (HPLC-UV) Quantificazione del tenore di nicarbazina nelle premiscele e nei mangimi: Cromatografia in fase liquida ad alta prestazione (HPLC) con derivatizzazione post-colonna associata a rivelazione UV (HPLC-UV) - EN ISO 15782 Per la quantificazione del monensin sodico e della nicarbazina nei tessuti: Cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa associata a spettrometro di massa a triplo quadrupolo (RP-HPLC-MS/MS) o metodi equivalenti conformi ai requisiti stabiliti dalla decisione 2002/657/CE della Commissione							

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/995 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2020

relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus oryzae* (DSM 26372) come additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional products Sp. Z o.o.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus oryzae* (DSM 26372). La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.

(3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus oryzae* (DSM 26372) come additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4) Nel parere del 3 luglio 2019 ([2]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus oryzae* (DSM 26372) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'additivo è considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e che non è stato possibile trarre conclusioni riguardo al potenziale di sensibilizzazione cutanea causata dall'additivo. È pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'autorità ha inoltre concluso che il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus oryzae* (DSM 26372) si è dimostrato efficace nel migliorare la digeribilità fecale apparente dell'energia nelle scrofe in lattazione. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) Dalla valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus oryzae* (DSM 26372) risulta che sono rispettate le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale conformemente all'allegato.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([2]) *EFSA Journal* 2019;17(8):5790.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione.									
4a1607i	DSM Nutritional Products Ltd. rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o.	Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8)	*Composizione dell'additivo:* Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Aspergillus oryzae* (DSM 26372) con un'attività minima di: In forma solida: 1 000 FXU [1]/g In forma liquida: 650 FXU/ml *Caratterizzazione della sostanza attiva:* Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da *Aspergillus oryzae* (DSM 26372) **Metodo di analisi** [2]: Per la quantificazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus oryzae* (DSM 26372) in un additivo per mangimi: — metodo colorimetrico per la misurazione del composto colorato prodotto dall'acido dinitrosalicilico (DNS) e le parti xilosiliche rilasciate attraverso l'azione della xilanasi sull'arabinoxilano. Per la quantificazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus oryzae* (DSM 26372) nelle premiscele e negli alimenti per animali: — metodo colorimetrico per la misurazione del colorante idrosolubile rilasciato attraverso l'azione della xilanasi sull'azo-xilano di avena/farro evidenziato con colorante.	Scrofe in lattazione	-	200 FXU	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Qualora i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	30.7.2030

[1] 1 FXU è la quantità di enzima che libera 7,8 µmol di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto a partire dall'azo-arabinoxilano di frumento, a pH 6,0 e a 50 °C

[2] Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/996 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2020

relativo all'autorizzazione del preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Biomin GmbH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento.

(3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori allevate per la produzione di uova, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4) Nel parere del 15 maggio 2019 ([2]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'esposizione degli utilizzatori per inalazione è improbabile e che non è stato possibile trarre una conclusione sulla sensibilizzazione cutanea od oculare. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo può risultare efficace per migliorare il rendimento zootecnico dei polli da ingrasso e tale conclusione può essere estesa alle pollastre allevate per la produzione di uova e per estrapolazione a specie avicole minori allevate per la produzione di uova. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) La valutazione del preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([2]) *EFSA Journal* 2019; 17(6):5724.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici).									
4d20	Biomin GmbH	Preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo	**Composizione dell'additivo** Preparato di: — carvacrolo (120-160 mg/g) — timolo (1-3 mg/g) — D-carvone (3-6 mg/g) — salicilato di metile (10-35 mg/g) — L-mentolo (30-55 mg/g) — silice amorfa (massimo 100 mg/g) — olio vegetale idrogenato (massimo 700 mg/g) Forma solida incapsulata **Caratterizzazione della sostanza attiva** Carvacrolo (numero CAS: 499-75-2) Timolo (numero CAS: 89-83-8) D-carvone (numero CAS: 2244-16-8) salicilato di metile (numero CAS: 119-36-8) — L-mentolo (numero CAS: 2216-51-8) **Metodo di analisi** (1) Per la quantificazione delle sostanze attive: gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID).	Polli da ingrasso Pollastre allevate per la produzione di uova Specie avicole minori allevate per la produzione di uova	- - -	65	105	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. L'additivo non deve essere utilizzato con altre fonti di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo. 3. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle e degli occhi.	30.7.2030

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/997 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2020

relativo all'autorizzazione della L-lisina base, liquida, del solfato di L-lisina e del monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, sono state presentate domande di autorizzazione per la L-lisina base, liquida, e il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotti mediante *Corynebacterium glutamicum* NRRL-B-67439 o *Corynebacterium glutamicum* NRRL B-67535 e per il solfato di L-lisina e il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotti mediante *Corynebacterium glutamicum* CGMCC 7.266 come additivi nutrizionali per mangimi e per l'acqua di abbeveraggio destinati a tutte le specie animali. Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) Tali domande riguardano l'autorizzazione della L-lisina base, liquida, del monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotti mediante *Corynebacterium glutamicum* NRRL-B-67439 o *Corynebacterium glutamicum* NRRL B-67535 e del solfato di L-lisina e del monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotti mediante *Corynebacterium glutamicum* CGMCC 7.266 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria "additivi nutrizionali", gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi".

(4) Nei pareri del 7 ottobre 2019 ([2]) e del 28 gennaio 2020 ([3]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, la L-lisina base, liquida, e il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotti mediante *Corynebacterium glutamicum* NRRL-B-67439 o *Corynebacterium glutamicum* NRRL B-67535 e il solfato di L-lisina e il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotti mediante *Corynebacterium glutamicum* CGMCC 7.266 non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori e sull'ambiente. L'Autorità non ha potuto trarre conclusioni sui potenziali effetti tossici per inalazione del monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotto mediante *Corynebacterium glutamicum* NRRL-B-67439 o *Corynebacterium glutamicum* NRRL B-67535 e ha anticipato che la L-lisina base, liquida, prodotta mediante *Corynebacterium glutamicum* NRRL-B-67439 o *Corynebacterium glutamicum* NRRL B-67535 è corrosiva per la pelle e gli occhi e presenta un rischio da inalazione. Per il solfato di L-lisina e il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotti mediante *Corynebacterium glutamicum* CGMCC 7.266, l'Autorità non ha potuto escludere che gli additivi presentino un pericolo di tossicità inalatoria o siano irritanti per la pelle e per gli occhi o potenziali sensibilizzanti della pelle. È pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha concluso che la L-lisina (base), liquida, e il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotti mediante *Corynebacterium glutamicum* NRRL-B-67439 o *Corynebacterium glutamicum* NRRL B-67535 e il solfato di L-lisina e il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotti mediante *Corynebacterium glutamicum* CGMCC 7.266 sono efficaci fonti di aminoacido essenziale L-lisina per tutte le specie animali. Affinché la supplementazione di L-lisina sia pienamente efficace nei ruminanti, è opportuno proteggere la sostanza dalla degradazione ruminale. Nei pareri summenzionati, l'Autorità faceva riferimento a una precedente dichiarazione che evidenziava il rischio di squilibri nutrizionali per gli aminoacidi, se somministrati tramite l'acqua di abbeveraggio. L'Autorità non ha tuttavia proposto un tenore massimo per la supplementazione di L-lisina. È pertanto opportuno che l'etichetta dell'additivo e delle miscele che lo contengono rechi un avviso affinché nella dieta si consideri l'apporto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli essenziali in particolari condizioni, specialmente in caso di supplementazione di L-lisina come aminoacido nell'acqua di abbeveraggio.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([2]) *EFSA Journal* 2019;17(10):5886.
([3]) EFSA Journal 2020;18(2):6019.

(5) L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche le relazioni sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentate dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6) Dalla valutazione della L-lisina (base), liquida, e del monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotti mediante *Corynebacterium glutamicum* NRRL-B-67439 o *Corynebacterium glutamicum* NRRL B-67535 e del solfato di L-lisina e del monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, prodotti mediante *Corynebacterium glutamicum* CGMCC 7.266, risulta che le condizioni per l'autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le sostanze di cui all'allegato sono autorizzate come additivi per mangimi destinati all'alimentazione animale nella categoria "additivi nutrizionali", gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi.									
3c320	-	L-lisina base, liquida	**Composizione dell'additivo:** Soluzione acquosa di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 50 % **Caratterizzazione della sostanza attiva:** L-lisina prodotta mediante fermentazione con *Corynebacterium glutamicum* NRRL-B-67439 o *Corynebacterium glutamicum* NRRL B-67535. Formula chimica: NH_2-$(CH_2)_4$-CH(NH_2)-COOH Numero CAS: 56-87-1 **Metodi di analisi** (1): Per la quantificazione della lisina nell'additivo per mangimi e nelle premiscele contenenti oltre il 10 % di lisina: — cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-Vis/FLD) – EN ISO 17180	Tutte le specie	-	-	-	1. Il tenore di lisina deve essere indicato sull'etichettatura dell'additivo. 2. La L-lisina base, liquida, può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. 3. Al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Qualora i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi. 4. L'additivo può essere utilizzato anche nell'acqua di abbeveraggio.	30.7.2030

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

			Per la quantificazione della lisina nelle premiscele, nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi: — cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-Vis), regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, parte F) Per la quantificazione della lisina nell'acqua: — cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-Vis/FLD)					5. Indicazioni da riportare sull'etichettatura dell'additivo e delle premiscele: "In caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri."	
3c322		Monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro	**Composizione dell'additivo:** Polvere di monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 78 % e un tenore massimo di umidità dell'1,5 %. **Caratterizzazione della sostanza attiva:** Monocloridrato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con *Corynebacterium glutamicum* NRRL-B-67439 o *Corynebacterium glutamicum* NRRL B-67535 o *Corynebacterium glutamicum* CGMCC 7.266. Formula chimica: NH_2-$(CH_2)_4$-$CH(NH_2)$-COOH Numero CAS: 657-27-2 **Metodi di analisi[1]:** Per l'identificazione del monocloridrato di L-lisina nell'additivo per mangimi: — Food Chemical Codex "L-lysine monohydrochloride monograph" (Monografia sul monocloridrato di L-lisina) Per la quantificazione della lisina nell'additivo per mangimi e nelle premiscele contenenti oltre il 10 % di lisina:	Tutte le specie	-	-	-	1. Il tenore di lisina deve essere indicato sull'etichettatura dell'additivo. 2. Il monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato. 3. Al fine di evitare i rischi da inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Qualora i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione delle vie respiratorie.	30.7.2030

			— cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-Vis/FLD) – EN ISO 17180. Per la quantificazione della lisina nelle premiscele, nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi: — cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-Vis), regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, parte F). Per la quantificazione della lisina nell'acqua: — cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-Vis/FLD) o — cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-Vis).					4. L'additivo può essere utilizzato anche nell'acqua di abbeveraggio. 5. Indicazioni da riportare sull'etichettatura dell'additivo e delle premiscele: "In caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri."	
3c325		Solfato di L-lisina	**Composizione dell'additivo:** Granulato con un tenore minimo di L-lisina del 52 % e un tenore massimo di solfato del 24%. **Caratterizzazione della sostanza attiva:** Solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con *Corynebacterium glutamicum* CGMCC 7.266 Formula chimica: $C_{12}H_{28}N_4O_4 \cdot H_2SO_4$/$[NH_2\text{-}(CH_2)_4\text{-}CH(NH_2)\text{-}COOH]_2SO_4$ Numero CAS: 60343-69-3 **Metodi di analisi[1]:** Per la quantificazione della lisina nell'additivo per mangimi e nelle premiscele contenenti oltre il 10 % di lisina:	Tutte le specie	-	-	10 000	1. Il tenore di L-lisina deve essere indicato sull'etichettatura dell'additivo. 2. Il solfato di L-lisina può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato. 3. Al fine di evitare i rischi da inalazione cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Qualora i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione delle vie respiratorie.	30.7.2030

			— cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-Vis/FLD) – EN ISO 17180 Per l'identificazione del solfato nell'additivo per mangimi: — Farmacopea europea, monografia 20301 Per la quantificazione della lisina nelle premiscele, nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi: — cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-Vis), regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, parte F) Per la quantificazione della lisina nell'acqua: — cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-Vis/FLD)					4. L'additivo può essere utilizzato anche nell'acqua di abbeveraggio. 5. Indicazioni da riportare sull'etichettatura dell'additivo e delle premiscele: "In caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri."	

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/998 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2020

relativo al rinnovo dell'autorizzazione dell'astaxantina-dimetildisuccinato come additivo per mangimi destinati a pesci e crostacei e che abroga il regolamento (CE) n. 393/2008

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione e il rinnovo di un'autorizzazione per gli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2) Il regolamento (CE) n. 393/2008 della Commissione ([2]) autorizzava l'astaxantina dimetildisuccinato come additivo per mangimi destinati a salmoni e trote per un periodo di 10 anni.

(3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda per il rinnovo dell'autorizzazione dell'astaxantina-dimetildisuccinato (il nome dell'additivo «astaxantina dimetildisuccinato» nell'autorizzazione attuale è stato modificato in «astaxantina-dimetildisuccinato» nella domanda: quest'ultima denominazione diventa il riferimento corretto dell'additivo in questione), come additivo per mangimi destinati a salmoni e trote, per un nuovo impiego che estende l'autorizzazione dell'astaxantina dimetildisuccinato come additivo per mangimi destinati a tutti i pesci e crostacei conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento e per la modifica delle attuali condizioni di autorizzazione dell'astaxantina-dimetildisuccinato come additivo per mangimi al fine di autorizzare l'uso dell'additivo senza limiti di età o peso.

(4) Nel parere del 13 novembre 2019 ([3]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'astaxantina-dimetildisuccinato non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. L'Autorità ha altresì concluso che non vi sono prove che giustifichino una revisione delle precedenti conclusioni riguardo agli utilizzatori dell'additivo. Sono improbabili rischi per la pelle o per gli occhi, nelle condizioni pratiche di utilizzo. In mancanza di studi tossicologici, non è possibile determinare un rischio di tossicità da inalazione. La Commissione ritiene pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne la salute degli utilizzatori dell'additivo, anche quando l'additivo è usato sotto forma di preparato. L'Autorità ha inoltre concluso che l'astaxantina-dimetildisuccinato è efficace nel conferire colore agli alimenti di origine animale. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) Dalla valutazione dell'astaxantina-dimetildisuccinato risulta che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo e le condizioni dell'autorizzazione modificata come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione dell'astaxantina-dimetildisuccinato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 393/2008.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

([2]) Regolamento (CE) n. 393/2008 della Commissione, del 30 aprile 2008, relativo all'autorizzazione dell'astaxantina dimetildisuccinato come additivo per mangimi (GU L 117 dell'1.5.2008, pag. 20).

([3]) *EFSA Journal* 2019; 17(12):5920.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorizzazione dell'additivo di cui all'allegato, appartenente alla categoria degli «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «coloranti: ii) sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale», è rinnovata per tutte le specie di salmoni e trote e i termini di tale autorizzazione sono modificati alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 393/2008 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: coloranti [ii) sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale]								
2a165	Astaxantina-dimetildisuccinato	*Composizione dell'additivo:* Astaxantina-dimetildisuccinato Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg Diclorometano ≤ 600 mg/kg *Caratterizzazione della sostanza attiva:* Astaxantina-dimetildisuccinato Formula chimica: $C_{50}H_{64}O_{10}$ In forma solida, prodotta mediante sintesi chimica. Numero CAS: 578006-46-9 Criteri di purezza Astaxantina-dimetildisuccinato (tutti gli isomeri E, 9-Z e 13-Z) ≥ 96 % Altri carotenoidi ≤ 4 % *Metodo di analisi* (1) Per la quantificazione dell'astaxantina-dimetildisuccinato nell'additivo per mangimi: — spettrofotometria a 486 nm. Per la quantificazione dell'astaxantina-dimetildisuccinato nell'additivo per mangimi, premiscele e mangimi: — cromatografia liquida ad alta prestazione in fase normale con rivelazione dello spettro visibile (HPLC-UV/Vis).	Pesci e crostacei	-	-	138	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. L'astaxantina-dimetildisuccinato deve essere immessa sul mercato e usata come additivo costituito da un preparato. 3. Se l'astaxantina-dimetildisuccinato è mescolata con cantaxantina e altre fonti di astaxantina, la concentrazione totale della miscela non deve superare 100 mg di equivalenti di astaxantina (2)/kg nei mangimi completi. 4. Al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, compresi i rischi derivanti dall'uso di tali additivi inclusi nel preparato, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Qualora i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie.	30.7.2030

(1) https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(2) 1,38 mg di astaxantina-dimetildisuccinato equivalgono a 1 mg di astaxantina.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/999 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2020

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e la tracciabilità del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti nel settore della sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ([1]), in particolare l'articolo 96, paragrafo 3, e l'articolo 123,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. Tali norme riguardano, tra l'altro, il materiale germinale di animali terrestri detenuti delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, come pure di altre specie. Stabilisce inoltre norme per la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini. Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce altresì norme relative alle prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti di partite di materiale germinale nell'Unione. Conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro giuridico istituito da tale regolamento.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione ([2]) stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di partite di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti.

(3) È pertanto necessario stabilire norme per l'attuazione uniforme delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2016/429 e le norme integrative di cui al regolamento delegato (UE) 2020/686 relative alle informazioni che gli operatori devono fornire nelle domande di riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini e ai termini entro i quali tali informazioni devono essere trasmesse. È inoltre necessario stabilire norme riguardanti le prescrizioni e le specifiche tecniche per la marcatura del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, nonché i requisiti operativi relativi alla tracciabilità delle partite di tale materiale germinale.

(4) A noma dell'articolo 96, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 la Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire norme relative alle informazioni che gli operatori devono fornire nelle domande di riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini dai quali il materiale germinale di tali animali deve essere spostato in un altro Stato membro, e ai termini entro i quali tali informazioni devono essere trasmesse. Il termine entro il quale l'autorità competente è tenuta ad esaminare tali domande dovrebbe essere sufficientemente lungo da consentire un'analisi approfondita, ma non dovrebbe superare i 90 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività da parte degli operatori, in modo che questi possano avviare l'attività entro un periodo di tempo ragionevole.

(5) Poiché il regolamento delegato (UE) 2020/686 prevede cinque tipi diversi di stabilimenti riconosciuti di materiale germinale, gli operatori dovrebbero indicare, nelle loro domande di riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, la natura delle attività che intendono svolgervi. Tali domande dovrebbero comprendere anche il piano di biosicurezza per il funzionamento dello stabilimento di materiale germinale. Inoltre, data l'importanza del ruolo dei veterinari dei centri e dei veterinari dei gruppi, che sono responsabili delle attività degli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale, i loro dati dovrebbero essere riportati nelle domande di riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale.

([1]) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).

(6) Dovrebbero essere stabilite norme a livello di Unione relative alla marcatura delle paillette e degli altri contenitori in cui è collocato il materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, al fine di garantirne la tracciabilità. Nel definire gli standard relativi a tale marcatura è opportuno tenere conto delle pratiche già attuate dagli Stati membri in questo ambito e delle raccomandazioni formulate dal comitato internazionale per la registrazione degli animali (*International Committee for Animal Recording* - ICAR) ([3]). Se su una paillette o su un altro contenitore è stampato un codice a barre, l'ICAR raccomanda che sia del tipo 128C oppure, se è di un tipo diverso, che all'inizio del codice a barre nazionale siano aggiunte altre tre cifre corrispondenti al codice internazionale di ciascuno stabilimento di materiale germinale registrato presso l'associazione nazionale degli allevatori (*National Association of Animal Breeders* - NAAB) statunitense ([4]).

(7) Dato che il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme relative al materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini.

Tali norme riguardano:

a) le informazioni che gli operatori devono fornire nelle domande di riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini e i termini entro i quali tali informazioni devono essere trasmesse, come pure i termini entro i quali l'autorità competente deve essere informata dell'eventuale cessazione dell'attività degli stabilimenti di materiale germinale da essa riconosciuti;

b) le prescrizioni e le specifiche tecniche per la marcatura del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, come pure i requisiti operativi relativi alla sua tracciabilità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

Articolo 3

Informazioni che gli operatori devono fornire nelle domande di riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini

1. Gli operatori che chiedono all'autorità competente il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 riportano nelle loro domande le seguenti informazioni:

a) il nome e l'indirizzo dell'operatore dello stabilimento di materiale germinale;

b) i seguenti dati relativi allo stabilimento di materiale germinale:

   i) l'indirizzo;

   ii) il nome del veterinario del centro o del veterinario del gruppo nominato dall'operatore conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/686;

([3]) https://www.icar.org/.
([4]) https://www.naab-css.org/.

iii) le attività, tra i tipi elencati di seguito, che saranno svolte presso lo stabilimento di materiale germinale:

— la raccolta, la trasformazione e lo stoccaggio dello sperma,

— la raccolta, la trasformazione e lo stoccaggio di embrioni,

— la raccolta, la trasformazione e lo stoccaggio di ovociti e la produzione, la trasformazione e lo stoccaggio di embrioni,

— la trasformazione e lo stoccaggio di sperma, ovociti o embrioni freschi, refrigerati o congelati,

— lo stoccaggio di sperma, ovociti o embrioni freschi, refrigerati o congelati;

iv) una descrizione delle modalità di trasformazione del materiale germinale e, qualora la totalità o parte della trasformazione debba essere effettuata presso altri stabilimenti di trasformazione di materiale germinale, il nome e i recapiti di tali stabilimenti di trasformazione di materiale germinale;

v) le prescrizioni in materia di biosicurezza per il funzionamento dello stabilimento di materiale germinale, comprendenti almeno informazioni su quanto segue:

— una descrizione della struttura e una planimetria dello stabilimento di materiale germinale,

— le procedure operative standard per la raccolta, la produzione, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di materiale germinale, in funzione del tipo di stabilimento di materiale germinale,

— le procedure stabilite e le istruzioni impartite dal veterinario del centro o dal veterinario del gruppo per l'attuazione delle prescrizioni in materia di sanità animale e di biosicurezza presso lo stabilimento di materiale germinale,

— un piano di lotta agli insetti e di derattizzazione,

— informazioni sul formato della documentazione conservata conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/686,

— le procedure per la pulizia e la disinfezione delle strutture e delle attrezzature,

— un piano di emergenza in caso di segni clinici di malattie elencate o di un risultato positivo a una prova per la ricerca di patogeni per gli animali che provocano malattie elencate,

— un impegno a dare notifica all'autorità competente prima di procedere all'attuazione di eventuali cambiamenti significativi delle prescrizioni in materia di biosicurezza per il funzionamento dello stabilimento di materiale germinale;

c) per quanto riguarda il materiale germinale:

i) il tipo di materiale germinale che sarà raccolto, prodotto, trasformato o immagazzinato, precisando se si tratti di sperma, ovociti o embrioni;

ii) la specie degli animali donatori, precisando se si tratti di bovini, suini, ovini, caprini o equini;

iii) le condizioni di stoccaggio del materiale germinale, precisando se si tratti di materiale fresco, refrigerato o congelato.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 è presentata per iscritto, su carta o in formato elettronico.

Articolo 4

Termini entro i quali gli operatori sono tenuti a fornire informazioni nelle domande di riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini e le informazioni in merito all'eventuale cessazione dell'attività

1. Ciascuno Stato membro stabilisce i termini entro i quali:

a) gli operatori sono tenuti a fornire all'autorità competente:

i) le informazioni prescritte dall'articolo 3, paragrafo 1;

ii) le informazioni in merito all'eventuale cessazione dell'attività di stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini;

b) l'autorità competente è tenuta a informare gli operatori in merito:

i) all'obbligo di fornire le informazioni prescritte dall'articolo 3, paragrafo 1;

ii) all'eventuale rigetto di una domanda di riconoscimento di uno stabilimento di materiale germinale presentata conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

2. I termini di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), non superano i 90 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività da parte dell'operatore presso lo stabilimento di materiale germinale.

3. Salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente, gli eventuali cambiamenti significativi delle prescrizioni in materia di biosicurezza per il funzionamento dello stabilimento di materiale germinale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto v), ottavo trattino, si ritengono approvati entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data in cui l'operatore ha dato notifica di tali cambiamenti.

Articolo 5

Prescrizioni e specifiche tecniche per la marcatura del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini e requisiti operativi relativi alla sua tracciabilità

1. Gli operatori che appongono un marchio sul materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, secondo quanto prescritto dall'articolo 121, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, provvedono affinché:

a) sia apposto un marchio su ciascuna paillette o su ciascun altro contenitore in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni, separati o meno in singole dosi, sono collocati, immagazzinati e trasportati, conformemente alle prescrizioni in materia di tracciabilità di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686, come pure alle prescrizioni e alle specifiche tecniche per la marcatura di cui alla parte 1 dell'allegato del presente regolamento;

b) siano rispettati i requisiti operativi relativi alla tracciabilità del materiale germinale di cui alla parte 2 dell'allegato.

2. Sulla base delle prescrizioni e delle specifiche tecniche per la marcatura di cui alla parte 1 dell'allegato, ciascuno Stato membro stabilisce le norme, applicate nel proprio territorio, relative alle caratteristiche e alla forma della marcatura apposta sulle paillette e sugli altri contenitori in cui il materiale germinale è collocato, immagazzinato e trasportato, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Prescrizioni e specifiche tecniche per la marcatura delle paillette e degli altri contenitori contenenti materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, e requisiti operativi relativi alla tracciabilità di tale materiale, secondo quanto stabilito all'articolo 5

Parte 1

Prescrizioni e specifiche tecniche per la marcatura delle paillette e degli altri contenitori in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono collocati, immagazzinati e trasportati

1. La marcatura apposta sulle paillette e sugli altri contenitori deve essere chiaramente leggibile e tutte le informazioni in essa contenute devono essere stampate o scritte in modo chiaro.

2. La marcatura apposta sulle paillette e sugli altri contenitori di cui al punto 1, anche sotto forma di codice, deve comprendere le seguenti informazioni:

   a) la data di raccolta o di produzione dello sperma, degli ovociti o degli embrioni, espressa almeno in uno dei seguenti formati: ggmmaa, aammgg, gg/mm/aa, aa/mm/gg, gg.mm.aa, aa.mm.gg.; o, se le condizioni di cui alla parte 2, punto 2, sono soddisfatte in ogni momento, il numero di giorni trascorsi a partire da una data stabilita, espresso in un codice a cinque cifre;

   b) la specie degli animali donatori;

   c) i codici di identificazione degli animali donatori, secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione [1] o, nel caso dei suini, almeno il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita degli animali donatori, secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 15, del medesimo regolamento delegato o, nel caso degli equini, il codice unico, secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 17, del medesimo regolamento delegato;

   d) il numero di riconoscimento unico o il numero di registrazione unico dello stabilimento di raccolta o produzione, trasformazione e stoccaggio dello sperma, degli ovociti o degli embrioni, che deve comprendere il nome o il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine.

3. Nella marcatura di cui al punto 1 possono essere omesse le informazioni sulla specie degli animali donatori di cui al punto 2, lettera b), se la specie degli animali donatori può essere determinata sulla base delle informazioni stampate o scritte sulla paillette o su un altro contenitore per quanto riguarda:

   a) il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di materiale germinale di raccolta o produzione, trasformazione e stoccaggio dello sperma, degli ovociti o degli embrioni, oppure il numero di registrazione unico dello stabilimento di raccolta, trasformazione e stoccaggio dello sperma di ovini e caprini, oppure

   b) la razza degli animali donatori.

4. Se un'unica paillette o un unico altro contenitore contiene sperma raccolto da più di un animale donatore o embrioni, e sulla paillette o su tale altro contenitore non vi è spazio sufficiente per stampare o scrivere l'identificazione di ciascun animale donatore, i codici o i numeri di cui al punto 2, lettera c), possono essere riportati sotto forma di codice numerico.

5. La marcatura apposta sulle paillette e sugli altri contenitori di cui al punto 1 può comprendere qualsiasi altra informazione pertinente (quale il nome degli animali donatori, la razza, l'indicazione del sesso dello sperma sessato o il numero di identificazione individuale dei suini donatori).

6. Nel caso di sperma sessato, se lo sperma è stato sessato presso uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale, la marcatura apposta sulle paillette e sugli altri contenitori di cui al punto 1 deve comprendere il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di trasformazione di materiale germinale nel quale lo sperma è stato sessato.

---

[1] Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).

Se sulla paillette o sull'altro contenitore non vi è spazio sufficiente per stampare o scrivere il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di trasformazione di materiale germinale, tale numero di riconoscimento unico può essere riportato sotto forma di codice numerico.

7. La totalità o parte delle informazioni di cui ai punti da 2 a 6 può essere codificata elettronicamente sulle paillette o sugli altri contenitori.

Parte 2

Requisiti operativi relativi alla tracciabilità dello sperma, degli ovociti o degli embrioni

1. Ciascuna partita di materiale germinale deve essere accompagnata da specifiche che forniscano spiegazioni in merito alla marcatura stampata o scritta sulle paillette e sugli altri contenitori in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti o gli embrioni.

2. Il sistema impiegato per indicare la data di raccolta o di produzione dello sperma, degli ovociti o degli embrioni di cui alla parte 1, punto 2, lettera a), deve essere riportato nelle specifiche di cui al punto 1 della presente parte.

   Se la data è indicata sotto forma di numero di giorni trascorsi a partire da una data stabilita, espresso in un codice a cinque cifre, occorre precisare tale data.

3. Se la marcatura apposta su una paillette o su un altro contenitore comprende uno dei codici numerici di cui alla parte 1, punto 4, o punto 6, secondo capoverso, le specifiche di cui al punto 1 della presente parte devono precisare quali informazioni siano codificate.

4. Se la marcatura apposta su una paillette o su un altro contenitore comprende uno dei codici elettronici di cui alla parte 1, punto 7, l'operatore responsabile della partita di materiale germinale deve mettere a disposizione un lettore che ne consenta la decodifica.

REGOLAMENTO (UE) 2020/1000 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2020

che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 1253/2014 recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione

(testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia ([1]), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Le versioni bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese del regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione ([2]) contengono un errore all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), per quanto riguarda le unità di ventilazione cui il regolamento non si applica. Tale errore incide sulla sostanza della disposizione.

(2) La versione linguistica maltese del regolamento delegato (UE) n. 1253/2014 contiene un ulteriore errore all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), per quanto riguarda le unità di ventilazione cui il regolamento non si applica. Tale errore incide sulla sostanza della disposizione.

(3) La versione svedese del regolamento (UE) n. 1253/2014 contiene un ulteriore errore nell'allegato I, punto 1, punto 9, nell'allegato IV, punto 1, lettera o), e nell'allegato V, punto 1, lettera o), per quanto riguarda uno dei termini definiti ai fini degli allegati da II a IX. Tale errore incide sulla sostanza delle disposizioni interessate.

(4) È quindi opportuno rettificare di conseguenza le versioni bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese del regolamento (UE) n. 1253/2014. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1253/2014 è così rettificato:

1) l'articolo 1, paragrafo 2, è così rettificato:

   a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

      «g) che comprendono uno scambiatore di calore e una pompa di calore destinata al recupero del calore o che consente un trasferimento o un'estrazione di calore aggiuntivi a quelli del sistema di recupero del calore, tranne il trasferimento di calore a fini di protezione antigelo o di sbrinamento;»;

   b) *(non riguarda la versione italiana)*;

2) (*non riguarda la versione italiana*);

3) (*non riguarda la versione italiana*);

4) *(non riguarda la versione italiana)*.

([1]) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

([2]) Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 8).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1001 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2020

recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del Fondo per la modernizzazione che sostiene gli investimenti finalizzati a modernizzare i sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica di determinati Stati membri

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 10 *quinquies*, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/87/CE istituisce il Fondo per la modernizzazione per il periodo 2021-2030 al fine di sostenere gli investimenti per modernizzare i sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica in determinati Stati membri. Come affermato nelle comunicazioni della Commissione intitolate «Il Green Deal europeo» ([2]) e «Piano di investimenti del Green Deal europeo» ([3]), l'attuazione del Fondo per la modernizzazione dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo, sostenendo una transizione verde e socialmente giusta.

(2) È opportuno stabilire norme dettagliate sul funzionamento del Fondo per la modernizzazione al fine di consentire un'agevole distribuzione delle sue risorse finanziarie agli Stati membri beneficiari, in particolare stabilendo procedure per la presentazione e la valutazione delle proposte di investimento e per l'esborso delle entrate del Fondo.

(3) Al fine di assicurare la compatibilità dei finanziamenti del Fondo per la modernizzazione con il mercato interno, gli Stati membri beneficiari dovrebbero notificare alla Commissione, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ogni investimento previsto che costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che non sia coperto da un regime di aiuti già approvato o esentato o da una decisione individuale. La valutazione degli investimenti coperti dal Fondo dovrebbe essere coordinata con la valutazione degli aiuti di Stato, e le modalità di presentazione delle proposte di investimento dovrebbero tenere conto delle modalità di presentazione delle notifiche degli aiuti di Stato. L'esborso delle entrate del Fondo dovrebbe dipendere dall'autorizzazione per gli aiuti di Stato.

(4) «Il Green Deal europeo» prevede che i piani territoriali per una transizione giusta costituiscano la pietra angolare del meccanismo per una transizione giusta. Se un investimento finanziato dal Fondo per la modernizzazione mira all'attuazione di un piano territoriale per una transizione giusta dello Stato membro beneficiario, lo Stato membro dovrebbe fornire informazioni sul contributo previsto dell'investimento a tale piano, al fine di sostenere la coerenza e la complementarità con gli obiettivi del piano.

(5) Per facilitare la pianificazione dell'esborso e la gestione delle risorse del Fondo per la modernizzazione gli Stati membri beneficiari dovrebbero informare regolarmente la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il comitato per gli investimenti del Fondo per la modernizzazione («comitato per gli investimenti») in merito agli investimenti previsti. Tuttavia, tali informazioni non dovrebbero essere vincolanti per gli Stati membri beneficiari al momento della presentazione di future proposte di investimento.

([1]) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

([2]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il Green Deal europeo» COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019.

([3]) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Piano di investimenti del Green Deal europeo» COM(2020) 21 final del 14 gennaio 2020.

(6) Una procedura semplificata per l'esborso delle entrate del Fondo dovrebbe essere applicata agli investimenti nei settori prioritari elencati all'articolo 10 *quinquies*, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE («investimenti prioritari»). Gli investimenti non prioritari dovrebbero essere sottoposti a una valutazione esaustiva della loro fattibilità tecnica e finanziaria e del loro valore aggiunto per gli obiettivi del Fondo.

(7) A norma dell'articolo 10 *quinquies*, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, almeno il 70 % delle risorse finanziarie provenienti dal Fondo per la modernizzazione sono destinate agli investimenti prioritari. Per assicurare una distribuzione equa delle risorse finanziarie tra tutti gli Stati membri beneficiari, tale obbligo dovrebbe applicarsi alla quota individuale nel Fondo di ciascuno Stato membro beneficiario.

(8) Il finanziamento degli investimenti attraverso il Fondo per la modernizzazione dovrebbe dipendere dalla disponibilità dei fondi a disposizione dello Stato membro beneficiario e dalla percentuale di fondi stanziati per gli investimenti prioritari. Al fine di consentire un attento monitoraggio dello stanziamento dei fondi, garantendo nel contempo l'efficienza del processo di esborso, la valutazione delle proposte di investimento da parte della BEI o, se del caso, del comitato per gli investimenti e l'esborso dei fondi da parte della Commissione dovrebbero essere organizzati in due cicli all'anno.

(9) Le procedure per il funzionamento del Fondo per la modernizzazione dovrebbero tenere conto delle specificità dei regimi presentati dagli Stati membri beneficiari. Una volta che la BEI conferma il regime come investimento prioritario o, se del caso, il comitato per gli investimenti raccomanda il finanziamento del regime nel settore non prioritario, e a partire dal momento in cui la Commissione decide il primo esborso dei fondi per il regime, è opportuno che per qualsiasi esborso successivo lo Stato membro beneficiario presenti una nuova proposta. Ai fini di questi eventuali esborsi successivi, la conferma della BEI o, se del caso, la raccomandazione del comitato per gli investimenti dovrebbe limitarsi a verificare la disponibilità dei fondi a disposizione dello Stato membro beneficiario e, per i regimi considerati investimenti non prioritari, a verificare il rispetto delle soglie per il sostegno autorizzato di cui all'articolo 10 *quinquies*, paragrafo 2, e all'articolo 10 *quinquies*, paragrafo 6, secondo comma, quarta frase, della direttiva 2003/87/CE. È inoltre opportuno applicare norme semplificate alla comunicazione annuale sui regimi presentata dagli Stati membri beneficiari.

(10) Gli investimenti interrotti non dovrebbero ricevere ulteriori finanziamenti dal Fondo per la modernizzazione. Qualsiasi importo già pagato a favore degli investimenti interrotti ma non ancora utilizzato per essi dovrebbe essere reso disponibile per il finanziamento di altri investimenti.

(11) È opportuno stabilire norme dettagliate per quanto riguarda la composizione e il funzionamento del comitato per gli investimenti.

(12) A norma dell'articolo 10 *quinquies*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la BEI gestisce le entrate del Fondo per la modernizzazione. A tal fine la BEI dovrebbe elaborare linee guida per la gestione delle attività che sostengano gli obiettivi della direttiva e tengano conto del regolamento interno della BEI. La BEI deve svolgere anche altri compiti attinenti all'attuazione del Fondo per la modernizzazione, come previsto dalla direttiva 2003/87/CE. Le modalità e le condizioni specifiche per lo svolgimento di tali compiti dovrebbero essere stabilite in un accordo tra la Commissione e la BEI. Il meccanismo per il recupero dei costi della BEI dovrebbe corrispondere a tali compiti e anche tenere conto sia del numero e della complessità delle proposte di investimento presentate dai rispettivi Stati membri beneficiari, sia del tipo di investimento (prioritario o non prioritario) delle proposte.

(13) Qualora gli Stati membri decidano di utilizzare i proventi della vendita all'asta di quote per finanziare le spese relative all'attuazione del Fondo per la modernizzazione, tali spese potrebbero essere considerate spese amministrative di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera i) della direttiva 2003/87/CE e potrebbero pertanto contare per l'obiettivo di utilizzare a favore del clima il 50 % dei proventi delle vendite all'asta.

(14) È opportuno stabilire chiare disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione per fornire alla Commissione informazioni complete e tempestive sui progressi di particolari investimenti e sull'attuazione generale del Fondo per la modernizzazione.

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate sul funzionamento del Fondo per la modernizzazione per quanto riguarda:

a) la presentazione delle proposte di finanziamento di investimenti;

b) la valutazione degli investimenti prioritari e degli investimenti non prioritari;

c) la gestione, l'esborso e il pagamento delle risorse provenienti dal Fondo per la modernizzazione;

d) la composizione e il funzionamento del comitato per gli investimenti del Fondo per la modernizzazione («comitato per gli investimenti»);

e) il monitoraggio, la comunicazione, la valutazione e l'audit;

f) l'informazione e la trasparenza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1) «Stato membro beneficiario», uno Stato membro elencato nell'allegato II ter della direttiva 2003/87/CE;

(2) «investimento non prioritario», l'investimento che non rientra in alcuno dei settori elencati all'articolo 10 *quinquies*, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;

(3) «progetto non prioritario su scala ridotta», l'investimento non prioritario che riceve aiuti di Stato il cui importo totale soddisfa i criteri degli aiuti *de minimis* in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione ([4]);

(4) «investimento prioritario», l'investimento che rientra almeno in uno dei settori elencati all'articolo 10 *quinquies*, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;

(5) «regime», la proposta di investimento che è conforme ai seguenti criteri:

   a) comprende una serie logica di priorità coerenti con gli obiettivi del Fondo per la modernizzazione e, in ragione delle caratteristiche dei progetti nell'ambito del regime, può essere considerato un investimento prioritario o non prioritario;

   b) ha una durata superiore a un anno;

   c) ha una portata nazionale o regionale; e

   d) mira a sostenere più di una persona o entità pubblica o privata responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione dei progetti nell'ambito del regime.

([4]) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

CAPO II

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

Articolo 3

Panoramica degli investimenti

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, ciascuno Stato membro beneficiario fornisce alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e al comitato per gli investimenti una panoramica degli investimenti in relazione ai quali intende presentare proposte di investimento nei due anni civili successivi, nonché informazioni aggiornate sugli investimenti che rientrano in una panoramica precedente.

2. Nella panoramica di cui al paragrafo 1, lo Stato membro beneficiario fornisce le seguenti informazioni su ogni investimento previsto:

a) il nome del promotore del progetto o dell'autorità di gestione del regime;

b) l'ubicazione specifica dell'investimento o la portata geografica del regime;

c) una stima del costo totale dell'investimento;

d) il settore di investimento e una descrizione sintetica dell'investimento;

e) lo stato di qualsiasi valutazione degli aiuti di Stato riguardante l'investimento, se del caso;

f) una stima del finanziamento proveniente dal Fondo per la modernizzazione e una descrizione delle proposte di finanziamento previste.

3. Le informazioni incluse nella panoramica non sono vincolanti per lo Stato membro beneficiario al momento della presentazione delle proposte di investimento in conformità dell'articolo 4.

Articolo 4

Presentazione delle proposte di investimento

1. Gli Stati membri beneficiari possono presentare proposte di investimento alla BEI e al comitato per gli investimenti in qualsiasi momento nel corso di un anno civile.

Nel presentare le proposte di investimento, gli Stati membri beneficiari forniscono le informazioni di cui all'allegato I.

Lo Stato membro beneficiario indica se la proposta riguarda un investimento prioritario o un investimento non prioritario.

2. Se un investimento riguarda un regime, lo Stato membro beneficiario presenta una proposta conformemente al paragrafo 1 e specifica l'importo richiesto come primo esborso a favore del regime.

Dopo che la Commissione ha deciso in merito al primo esborso a favore del regime in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, ogni esborso successivo richiede una proposta distinta dello Stato membro beneficiario, che specifica l'importo da esborsare e contiene le informazioni aggiornate sul regime, secondo il caso.

3. Lo Stato membro beneficiario che presenta più proposte di investimento da sottoporre a valutazione nello stesso ciclo dei due cicli all'anno di esborso indica un ordine di priorità per la valutazione degli investimenti prioritari e l'ordine di priorità per la valutazione degli investimenti non prioritari. Se lo Stato membro omette di indicare l'ordine di priorità la BEI o, secondo il caso, il comitato per gli investimenti, valuta le proposte in base alle date di presentazione.

4. La proposta concernente un progetto su scala ridotta non prioritario può essere presentata soltanto nell'ambito di un regime.

5. Lo Stato membro beneficiario non chiede di finanziare con risorse del Fondo per la modernizzazione alcun costo di investimento finanziato da un altro strumento dell'Unione o nazionale.

Articolo 5

Fondi disponibili

1. Quattro settimane prima della riunione del comitato per gli investimenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, la BEI informa lo Stato membro beneficiario, il comitato per gli investimenti e la Commissione in merito ai fondi a disposizione dello Stato membro per finanziare gli investimenti a valere sul Fondo per la modernizzazione («rendiconto dei fondi disponibili»).

2. Il rendiconto dei fondi disponibili specifica:

a) l'importo presso la BEI, esclusi gli importi già esborsati ma non ancora pagati allo Stato membro conformemente all'articolo 9, ed esclusi i costi della BEI specificati nell'accordo di cui all'articolo 12, paragrafo 3;

b) gli eventuali importi esborsati per gli investimenti interrotti che aumentano le risorse nel Fondo per la modernizzazione a disposizione dello Stato membro beneficiario conformemente alla decisione della Commissione di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

3. La data di chiusura del rendiconto dei fondi disponibili è l'ultimo giorno del mese precedente alla data di trasmissione delle informazioni in conformità del paragrafo 1.

4. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, lo Stato membro beneficiario può chiedere alla BEI informazioni circa l'importo che gli è destinato presso di essa in un qualsiasi momento.

Articolo 6

Conferma degli investimenti prioritari

1. Se presentate con almeno sei settimane di anticipo rispetto alla prima delle due riunioni annuali del comitato per gli investimenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, le proposte di investimento presentate dagli Stati membri beneficiari come investimenti prioritari sono valutate dalla BEI nel primo dei due cicli annuali di esborso dell'anno civile.

Se presentate con meno di sei settimane di anticipo rispetto alla prima delle due riunioni annuali del comitato per gli investimenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, ma almeno sei settimane prima della sua seconda riunione, le proposte sono valutate nel secondo dei due cicli annuali di esborso dell'anno civile.

Se presentate con meno di sei settimane di anticipo rispetto alla seconda delle due riunioni annuali del comitato per gli investimenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, le proposte sono valutate nel primo dei due cicli annuali di esborso dell'anno civile successivo.

2. La BEI può esigere dallo Stato membro beneficiario le informazioni o i documenti che ritiene necessari per valutare l'investimento, a condizione che tali informazioni o documenti figurino nell'allegato I. La BEI esige le informazioni o i documenti senza indebito ritardo. Se lo Stato membro beneficiario fornisce le informazioni o i documenti richiesti meno di sei settimane prima della riunione del comitato per gli investimenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, la BEI può rinviare la valutazione della proposta al ciclo seguente dei cicli di esborso organizzati due volte all'anno.

3. Se la BEI ritiene che la proposta riguardi un investimento non prioritario ne informa lo Stato membro beneficiario entro quattro settimane dalla presentazione della proposta e motiva la sua conclusione. In tal caso, la proposta è valutata conformemente agli obblighi e al calendario di cui all'articolo 7.

4. Se la proposta non è conforme all'articolo 10 *quinquies*, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE o agli obblighi del presente regolamento, la BEI rinvia la proposta allo Stato membro beneficiario entro quattro settimane dalla presentazione della proposta e illustra le motivazioni della sua conclusione. La BEI informa immediatamente il comitato per gli investimenti.

5. La valutazione della proposta comprende la verifica dei costi dell'investimento proposto, a meno che la proporzionalità dell'importo dell'aiuto ricevuto sia stata verificata dalla Commissione nell'ambito della pertinente procedura per gli aiuti di Stato.

6. La BEI valuta la proposta nel rispetto del diritto dell'Unione applicabile.

7. La BEI può confermare che la proposta costituisce un investimento prioritario purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) lo Stato membro beneficiario ha dimostrato che l'investimento è conforme agli obblighi di cui all'articolo 10 *quinquies*, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e che rientra in almeno uno dei settori elencati all'articolo 10 *quinquies*, paragrafo 2, di tale direttiva;

b) lo Stato membro beneficiario dispone di fondi sufficienti in base al rendiconto dei fondi disponibili di cui all'articolo 5, paragrafo 1, previa deduzione degli importi da esborsare per gli investimenti già confermati in conformità del paragrafo 9 del presente articolo;

c) lo Stato membro beneficiario ha fornito elementi comprovanti che la proposta di investimento soddisfa uno dei seguenti obblighi:

— ha ottenuto l'autorizzazione per gli aiuti di Stato conformemente alla decisione della Commissione;

— è esente dalla notifica per gli aiuti di Stato in conformità del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione ([5]);

— non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

d) lo Stato membro beneficiario ha confermato per iscritto che l'investimento è conforme a eventuali altri obblighi applicabili del diritto dell'Unione e nazionale;

e) in base alle informazioni fornite dallo Stato membro beneficiario riguardo ai contributi di altri strumenti dell'Unione e nazionali, gli importi richiesti del Fondo per la modernizzazione non sono destinati a coprire gli stessi costi dell'investimento finanziati da un altro strumento dell'Unione o nazionale.

8. Se la proposta riguarda un esborso successivo per un regime confermato dalla BEI in conformità del paragrafo 9 precedentemente al primo esborso, la valutazione della proposta da parte della BEI è limitata alla verifica dei fondi disponibili conformemente al paragrafo 7, lettera b), a condizione che il regime non sia stato modificato.

9. La BEI decide in merito alla conferma della proposta come investimento prioritario al più tardi due settimane prima della riunione del comitato per gli investimenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

La BEI informa immediatamente lo Stato membro beneficiario interessato e la Commissione in merito alla decisione di cui al primo comma.

10. Al più tardi una settimana prima della riunione del comitato per gli investimenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, la BEI comunica al comitato le proposte di investimento di ciascuno Stato membro beneficiario confermate come investimenti prioritari a norma del paragrafo 9 del presente articolo e l'importo da esborsare per ciascun investimento.

Articolo 7

Raccomandazioni sugli investimenti non prioritari

1. Se presentate con almeno dieci settimane di anticipo rispetto alla prima delle due riunioni annuali del comitato per gli investimenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, le proposte di investimento presentate dagli Stati membri beneficiari come investimenti non prioritari sono valutate dal comitato per gli investimenti nel primo dei due cicli annuali di esborso dell'anno civile.

Se presentate con meno di dieci settimane di anticipo rispetto alla prima delle due riunioni annuali del comitato per gli investimenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, ma almeno dieci settimane prima della sua seconda riunione, le proposte sono valutate nel secondo dei due cicli annuali di esborso dell'anno civile.

Se presentate con meno di dieci settimane di anticipo rispetto alla seconda delle due riunioni annuali del comitato per gli investimenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, le proposte sono valutate nel primo dei due cicli annuali di esborso dell'anno civile successivo.

2. Al più tardi due settimane prima della riunione del comitato per gli investimenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, la BEI compila una valutazione tecnica e finanziaria di dovuta diligenza della proposta, compresa una valutazione delle previste riduzioni delle emissioni.

([5]) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

3. La BEI può esigere dallo Stato membro beneficiario le informazioni o i documenti che ritiene necessari per effettuare la valutazione tecnica e finanziaria di dovuta diligenza, a condizione che tali informazioni o documenti figurino nell'allegato I. La BEI esige le informazioni o i documenti senza indebito ritardo. Se lo Stato membro beneficiario fornisce le informazioni o i documenti richiesti meno di dieci settimane prima della riunione del comitato per gli investimenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, la BEI può rinviare il completamento della valutazione di dovuta diligenza al ciclo seguente dei cicli di esborso organizzati due volte all'anno.

4. La valutazione di dovuta diligenza da parte della BEI comprende la verifica dei costi dell'investimento proposto, a meno che la proporzionalità dell'importo dell'aiuto ricevuto sia stata verificata dalla Commissione nell'ambito della pertinente procedura per gli aiuti di Stato.

5. La BEI effettua la valutazione di dovuta diligenza nel rispetto del diritto applicabile dell'Unione.

6. La valutazione di dovuta diligenza da parte della BEI è accompagnata da una dichiarazione del rappresentante della BEI in merito all'approvazione del finanziamento della proposta di investimento. La BEI trasmette immediatamente la valutazione di dovuta diligenza al comitato per gli investimenti.

7. Il comitato per gli investimenti può formulare una raccomandazione sul finanziamento della proposta di investimento purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) lo Stato membro beneficiario ha dimostrato che l'investimento è conforme agli obblighi di cui all'articolo 10 *quinquies*, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE;

b) lo Stato membro beneficiario dispone di fondi sufficienti in base al rendiconto dei fondi disponibili di cui all'articolo 5, paragrafo 1, previa deduzione degli importi da esborsare in base alle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 10, e sulla base delle raccomandazioni già formulate in conformità del paragrafo 9 del presente articolo;

c) la quota dei fondi stanziati per gli investimenti prioritari è pari ad almeno il 70 % dell'importo totale dei fondi utilizzati dallo Stato membro beneficiario, compresi i seguenti fondi:

   — fondi già esborsati per investimenti prioritari e non prioritari;

   — fondi ancora da esborsare in base alle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 10;

   — fondi ancora da esborsare conformemente alle raccomandazioni già formulate a norma del paragrafo 9;

   — fondi richiesti per la proposta di investimento oggetto della valutazione;

d) il finanziamento è conforme all'articolo 10 *quinquies*, paragrafo 6, secondo comma, quarta frase, della direttiva 2003/87/CE;

e) lo Stato membro beneficiario ha fornito elementi comprovanti che la proposta di investimento soddisfa uno dei seguenti obblighi:

   — ha ottenuto l'autorizzazione per gli aiuti di Stato conformemente alla decisione della Commissione;

   — è esente dalla notifica per gli aiuti di Stato in conformità del regolamento (UE) n. 651/2014;

   — non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

f) lo Stato membro beneficiario ha confermato per iscritto che l'investimento è conforme a eventuali altri obblighi applicabili del diritto dell'Unione e nazionale;

g) in base alle informazioni fornite dallo Stato membro beneficiario riguardo ai contributi di altri strumenti dell'Unione e nazionali, gli importi richiesti del Fondo per la modernizzazione non sono destinati a coprire gli stessi costi dell'investimento finanziati da un altro strumento dell'Unione o nazionale.

8. La proposta che riguarda un esborso successivo a favore di un regime di cui il comitato per gli investimenti ha raccomandato il finanziamento in conformità del paragrafo 9 precedentemente al primo esborso non richiede la valutazione di dovuta diligenza da parte della BEI, e la valutazione della proposta da parte del comitato è limitata alla verifica dell'osservanza degli obblighi di cui al paragrafo 7, lettere b), c) e d), a condizione che il regime non sia stato modificato.

9. Il comitato per gli investimenti formula una raccomandazione sulla proposta di investimento nella riunione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, specificando l'importo del sostegno proveniente dal Fondo per la modernizzazione, motivando la sua conclusione e includendo eventuali suggerimenti relativi agli strumenti di finanziamento appropriati.

10. Se il comitato per gli investimenti non raccomanda di finanziare l'investimento, motiva la sua conclusione. In tal caso, l'investimento non è sostenuto dal Fondo per la modernizzazione. Lo Stato membro interessato può rivedere la proposta di investimento tenendo conto delle conclusioni del comitato per gli investimenti e può presentare una nuova proposta di investimento in qualsiasi ciclo successivo dei cicli di esborso organizzati due volte all'anno.

Articolo 8

Decisione di esborso della Commissione

1. Dopo la riunione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione adotta, senza indebito ritardo, la decisione di cui all'articolo 10 *quinquies*, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE specificando l'importo delle risorse provenienti dal Fondo per la modernizzazione da esborsare per ciascun investimento confermato come investimento prioritario dalla BEI o raccomandato per il finanziamento dal comitato per gli investimenti («decisione di esborso»).

La decisione relativa all'esborso delle risorse provenienti dal Fondo per la modernizzazione a favore di un regime specifica l'importo del primo o, se del caso, di qualsiasi esborso successivo.

2. La Commissione notifica la decisione di esborso agli Stati membri beneficiari interessati e ne informa la BEI e il comitato per gli investimenti.

Articolo 9

Pagamenti

Entro 30 giorni dalla data della decisione di esborso la BEI trasmette allo Stato membro beneficiario il pertinente importo del sostegno del Fondo per la modernizzazione.

Articolo 10

Investimenti interrotti

1. Fatte salve le prove documentali fornite dallo Stato membro beneficiario nella relazione annuale di cui all'articolo 13, un investimento è considerato interrotto in uno dei seguenti casi:

a) il promotore del progetto o l'autorità di gestione del regime non ha finanziato l'investimento per un periodo superiore a due anni consecutivi;

b) il promotore del progetto non ha speso l'importo totale delle entrate del Fondo per la modernizzazione esborsato a favore dell'investimento entro cinque anni dalla data della pertinente decisione di esborso della Commissione.

La lettera b) non si applica ai regimi.

2. Con la decisione adottata in conformità dell'articolo 8, la Commissione modifica l'importo già esborsato per l'investimento interrotto detraendo ogni importo non ancora pagato dallo Stato membro beneficiario al promotore del progetto o all'autorità di gestione del regime. L'importo non pagato aumenta le risorse nel Fondo per la modernizzazione a disposizione dello Stato membro conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), ed è compensato con qualsiasi futuro pagamento della BEI allo Stato membro interessato a norma dell'articolo 9.

3. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, prima della scadenza del rendiconto dei fondi disponibili di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lo Stato membro beneficiario può informare la Commissione in merito a un investimento interrotto e chiedere la modifica della decisione di esborso in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. La richiesta può riguardare gli importi non ancora pagati al promotore del progetto o all'autorità di gestione del regime e gli importi già pagati al promotore del progetto o all'autorità di gestione, ma successivamente recuperati dallo Stato membro beneficiario. Lo Stato membro beneficiario fornisce le pertinenti prove documentali che giustificano la richiesta. Il paragrafo 2 del presente articolo si applica alla modifica della decisione di esborso, all'aumento delle risorse nel Fondo per la modernizzazione a disposizione dello Stato membro interessato e alla compensazione dell'importo restituito al Fondo con qualsiasi pagamento futuro da parte della BEI allo Stato membro.

Articolo 11

Funzionamento del comitato per gli investimenti

1. Il comitato per gli investimenti si riunisce due volte l'anno, al più tardi il 15 luglio e il 15 dicembre. Il segretariato del comitato per gli investimenti comunica agli Stati membri la data della riunione non appena tale data è disponibile.

2. A meno che il comitato non formuli una raccomandazione conformemente all'articolo 10 *quinquies*, paragrafo 7, secondo comma, prima e seconda frase, della direttiva 2003/87/CE, esso raggiunge il quorum se è presente almeno la metà dei rappresentanti degli Stati membri beneficiari, tutti i rappresentanti degli Stati membri non beneficiari e i rappresentanti della Commissione e della BEI.

3. Gli Stati membri non beneficiari eleggono tre rappresentanti nel comitato per gli investimenti con una votazione che comprende tutti i candidati. Ogni Stato membro non beneficiario può proporre un candidato. Sono eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti e, di conseguenza, ne sarebbero eletti più di tre, si rifà la votazione con tutti i candidati, ad esclusione del o dei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, se del caso, il secondo numero più elevato di voti.

4. I membri del comitato per gli investimenti non possono avere interessi finanziari o di altro tipo, sia diretti che indiretti, in settori ammessi a beneficiare del sostegno del Fondo per la modernizzazione, che potrebbero compromettere la loro imparzialità o essere oggettivamente percepiti come tali. Essi agiscono nell'interesse pubblico e in modo indipendente. Prima di assumere le funzioni in seno al comitato per gli investimenti, essi presentano una dichiarazione di interessi e l'aggiornano ogniqualvolta si verifica un cambiamento pertinente.

5. La BEI fornisce sostegno amministrativo e logistico al comitato per gli investimenti (il segretariato), compreso il sostegno alla gestione di un sito web dedicato al Fondo per la modernizzazione.

6. Su proposta del servizio competente della Commissione, il comitato per gli investimenti adotta il proprio regolamento interno che stabilisce in particolare le procedure per:

a) la nomina di membri e osservatori del comitato per gli investimenti, e dei loro supplenti;

b) l'organizzazione delle riunioni del comitato per gli investimenti;

c) le norme dettagliate riguardanti il conflitto di interessi, compreso il modello di dichiarazione di interessi.

7. I membri del comitato per gli investimenti non percepiscono alcuna remunerazione o rimborso delle spese sostenute per la loro partecipazione alle attività del comitato.

Articolo 12

Orientamenti di gestione delle attività e accordo con la BEI

1. La BEI elabora orientamenti di gestione delle attività per gestire le entrate provenienti dal Fondo per la modernizzazione, tenendo conto degli obiettivi della direttiva 2003/87/CE e del regolamento interno della BEI.

2. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione conclude con la BEI un accordo che stabilisce i termini e le condizioni specifici in base ai quali la BEI svolge i propri compiti in relazione all'attuazione del Fondo per la modernizzazione. Tali termini e condizioni riguardano i seguenti compiti:

a) vendita all'asta e monetizzazione delle quote di emissioni destinate al Fondo per la modernizzazione, in conformità al regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione ([6]);

b) gestione delle entrate del Fondo per la modernizzazione;

c) conferma delle proposte di investimento prioritario a norma dell'articolo 6 e valutazione di dovuta diligenza delle proposte di investimento non prioritario a norma dell'articolo 7;

d) segretariato del comitato per gli investimenti, compresa la gestione di un sito web dedicato al Fondo per la modernizzazione;

e) elaborazione dei progetti di relazione del comitato per gli investimenti a norma dell'articolo 14.

([6]) Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

3. L'accordo di cui al paragrafo 2 specifica il meccanismo di recupero dei costi della BEI per l'assolvimento dei suoi compiti. Il meccanismo di recupero dei costi connesso alla conferma degli investimenti prioritari e alla valutazione di dovuta diligenza per gli investimenti non prioritari tiene conto del numero e della complessità delle proposte presentate da ogni Stato membro beneficiario. I costi sostenuti dalla BEI per l'assolvimento dei suoi compiti sono finanziati con i fondi disponibili per ogni Stato membro beneficiario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a). La BEI riferisce alla Commissione e agli Stati membri in merito all'assolvimento dei compiti previsti dall'accordo e ai relativi costi.

CAPO III

MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE, VALUTAZIONE E AUDIT

Articolo 13

Monitoraggio e comunicazione a cura degli Stati membri beneficiari

1. Gli Stati membri beneficiari monitorano l'attuazione degli investimenti finanziati dal Fondo per la modernizzazione. Entro il 30 aprile gli Stati membri beneficiari presentano alla Commissione una relazione annuale per l'anno precedente contenente le informazioni di cui all'allegato II.

2. La relazione annuale di cui al paragrafo 1 è corredata dalle seguenti informazioni:

a) prove documentali del finanziamento degli investimenti a valere sul Fondo per la modernizzazione nell'anno precedente;

b) rendiconto finanziario annuale relativo a ciascun investimento o, nel caso di un regime, il rendiconto finanziario in cui figurano i dati aggregati sulle spese relative al regime nell'anno precedente.

Articolo 14

Comunicazione a cura del comitato per gli investimenti

1. La relazione annuale del comitato per gli investimenti di cui all'articolo 10 *quinquies*, paragrafo 11, prima frase, della direttiva 2003/87/CE contiene le seguenti informazioni:

a) il numero di proposte di investimento ricevute, compresa l'indicazione del settore di investimento;

b) il numero di raccomandazioni formulate e le conclusioni sintetiche di ciascuna raccomandazione;

c) una panoramica delle principali conclusioni riguardanti gli investimenti proposti a seguito della valutazione tecnica e finanziaria di dovuta diligenza effettuata dalla BEI;

d) l'esperienza pratica riguardante gli aspetti procedurali della formulazione delle raccomandazioni.

2. Sulla base di una bozza preparata dalla BEI, il comitato per gli investimenti adotta la relazione finale per l'anno precedente entro il 15 marzo e la trasmette immediatamente alla Commissione.

Articolo 15

Riesame e valutazione del Fondo

1. Nel riesame di cui all'articolo 10 *quinquies*, paragrafo 11, seconda frase, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione tratta i seguenti elementi:

a) conferma degli investimenti prioritari da parte della BEI;

b) valutazione degli investimenti non prioritari da parte del comitato per gli investimenti;

c) finanziamento e monitoraggio degli investimenti da parte degli Stati membri beneficiari;

d) ogni aspetto procedurale pertinente in merito all'attuazione del Fondo per la modernizzazione.

Sulla base dei risultati del riesame la Commissione presenta, se del caso, le opportune proposte.

2. Una volta che è stata portata a termine, la Commissione effettua una valutazione finale dell'attuazione del Fondo per la modernizzazione. In particolare, la Commissione valuta i progressi verso il conseguimento degli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 10 *quinquies*, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE.

3. La Commissione rende accessibili al pubblico i risultati del riesame e della valutazione.

Articolo 16

Audit e protezione degli interessi finanziari del Fondo

1. La BEI prepara i conti annuali del Fondo per la modernizzazione per ciascun esercizio, che inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre, tenendo conto dei rendiconti finanziari forniti in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b). I conti sono sottoposti a un audit esterno indipendente.

2. La BEI trasmette alla Commissione i seguenti rendiconti:

a) entro il 31 marzo, i rendiconti finanziari non sottoposti ad audit del Fondo per la modernizzazione relativi all'esercizio precedente;

b) entro il 30 aprile, i rendiconti finanziari sottoposti ad audit del Fondo per la modernizzazione relativi all'esercizio precedente.

3. I conti e i rendiconti finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali per il settore pubblico (IPSAS).

4. Gli Stati membri beneficiari hanno il potere di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e controlli sul posto, tutti i promotori dei progetti e le autorità di gestione dei regimi, gli appaltatori e i subappaltatori cui hanno fornito sostegno proveniente dal Fondo per la modernizzazione.

5. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri beneficiari, i promotori dei progetti e le autorità di gestione dei regimi, gli appaltatori e i subappaltatori che hanno ricevuto le risorse del Fondo per la modernizzazione tengono a disposizione, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo a un progetto o regime, tutti i documenti giustificativi e le informazioni riguardanti i pagamenti o le spese effettuati.

6. Gli Stati membri beneficiari adottano provvedimenti opportuni volti ad assicurare che, nel realizzare le attività finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari del Fondo per la modernizzazione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente pagate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive. I recuperi sono effettuati conformemente alla legislazione dello Stato membro beneficiario.

Per qualsiasi importo recuperato, lo Stato membro beneficiario chiede la modifica della decisione di esborso in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. Gli Stati membri beneficiari mettono a disposizione del pubblico, sui siti web dei servizi competenti delle rispettive amministrazioni, le informazioni sugli investimenti sostenuti a norma del presente regolamento, al fine di informare il pubblico in merito al ruolo e agli obiettivi del Fondo per la modernizzazione. Tali informazioni comprendono un riferimento esplicito al sostegno ricevuto dal Fondo per la modernizzazione.

2. Gli Stati membri beneficiari assicurano che i destinatari finali del sostegno del Fondo per la modernizzazione forniscano a platee diverse, tra cui i media e il grande pubblico, informazioni coerenti, pertinenti e mirate sul sostegno ricevuto dal Fondo per la modernizzazione.

3. Il nome del Fondo per la modernizzazione è utilizzato per tutte le attività di comunicazione e figura su tabelloni collocati in punti strategici visibili al pubblico.

4. Gli Stati membri beneficiari e la Commissione effettuano azioni di informazione, comunicazione e promozione sul sostegno e sui risultati del Fondo per la modernizzazione. Tali azioni agevolano gli scambi di esperienze, conoscenze e migliori prassi per quanto riguarda la progettazione, la preparazione e l'attuazione degli investimenti nell'ambito del Fondo per la modernizzazione.

Articolo 18

Trasparenza

1. Fatto salvo il paragrafo 2, il segretariato del comitato per gli investimenti provvede alla pubblicazione delle seguenti informazioni nel sito web del Fondo per la modernizzazione:

a) nomi di membri e osservatori del comitato per gli investimenti, e loro affiliazione;

b) il curriculum vitae e la dichiarazione di interessi dei membri del comitato per gli investimenti;

c) le conferme della BEI in merito agli investimenti prioritari;

d) le raccomandazioni del comitato per gli investimenti in merito agli investimenti non prioritari;

e) le decisioni di esborso della Commissione;

f) le relazioni annuali presentate dagli Stati membri beneficiari a norma dell'articolo 13;

g) le relazioni annuali presentate dal comitato per gli investimenti a norma dell'articolo 14;

h) il riesame e la valutazione, da parte della Commissione, del Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo 15.

2. Gli Stati membri, la Commissione e la BEI non divulgano alcuna informazione commerciale riservata inclusa in nessun documento, informazione o altro materiale da essi presentato o presentato da terzi in relazione all'attuazione del Fondo per la modernizzazione.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Informazioni sulla proposta di investimento da presentare alla BEI e al comitato per gli investimenti

1. **Tutte le proposte di investimento**

1.1. indicazione del settore di investimento conformemente all'articolo 10 *quinquies*, paragrafo 1 o 2 della direttiva 2003/87/CE, secondo il caso;

1.2. descrizione generale dell'investimento, compresi gli obiettivi e il o i beneficiari interessati, la tecnologia (ove pertinente), la capacità (ove pertinente) e la durata stimata dell'investimento;

1.3. giustificazione del sostegno del Fondo per la modernizzazione, compresa la conferma della conformità dell'investimento con l'articolo 10 *quinquies*, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE;

1.4. specificazione dei costi che il Fondo per la modernizzazione deve coprire;

1.5. descrizione dello o degli strumenti di sostegno utilizzati;

1.6. importo richiesto del finanziamento del Fondo per la modernizzazione;

1.7. contributo o contributi di altri strumenti dell'Unione e nazionali;

1.8. esistenza di aiuti di Stato (ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato) e indicazione dei seguenti elementi, seconda il caso:

a) riferimento alla decisione della Commissione che autorizza la misura di aiuto nazionale;

b) riferimento con il quale la misura oggetto di esenzione per categoria è stata registrata (numero dell'aiuto di Stato attribuito dal sistema di notifica elettronica della Commissione di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 651/2014);

c) data prevista per la notifica alla Commissione della misura di aiuto;

1.9. dichiarazione dello Stato membro di conformità alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale;

1.10. se l'investimento è inteso ad attuare un piano territoriale per una transizione giusta, informazioni sul contributo previsto dell'investimento al piano.

2. **Informazioni aggiuntive sui regimi**

2.1. nome dell'autorità di gestione;

2.2. indicazione se la proposta riguarda un regime esistente;

2.3. volume totale del regime.

3. **Informazioni aggiuntive su proposte diverse dai regimi**

3.1. nome del promotore del progetto;

3.2. ubicazione del progetto;

3.3. totale dei costi di investimento;

3.4. fase di sviluppo del progetto (dalla fattibilità al funzionamento);

3.5. elenco dei permessi obbligatori ottenuti o da ottenere.

4. **Informazioni aggiuntive sulle proposte non prioritarie**

4.1. dati quantitativi sulle fasi di costruzione e funzionamento, compreso il contributo della proposta agli obiettivi del Fondo per la modernizzazione, del quadro dell'Unione 2030 per l'energia e il clima e dell'accordo di Parigi;

4.2. previsioni finanziarie certificate, compreso il contributo finanziario previsto da fonti private;

4.3. descrizione di ogni altro indicatore specifico di prestazione, come richiesto dalla BEI;

4.4. altre informazioni pertinenti relative al promotore del progetto, all'investimento, alle condizioni generali del mercato e alle questioni ambientali.

ALLEGATO II

Informazioni che devono essere fornite dallo Stato membro beneficiario nella relazione annuale alla Commissione

1. **Panoramica degli investimenti**

1.1. numero di investimenti finanziati dal Fondo per la modernizzazione alla data di riferimento;

1.2. numero di investimenti in corso, completati e interrotti;

1.3. rapporto complessivo tra i finanziamenti concessi agli investimenti prioritari e quelli concessi agli eventuali investimenti non prioritari nello Stato membro beneficiario.

2. **Informazioni su ogni investimento**

2.1. investimento totale generato (costi totali di investimento);

2.2. date e importi dei pagamenti dal Fondo per la modernizzazione al promotore del progetto o all'autorità di gestione del regime;

2.3. importi del Fondo per la modernizzazione ricevuti dallo Stato membro beneficiario ma non ancora pagati al promotore del progetto o all'autorità di gestione del regime;

2.4. eventuali importi che lo Stato membro beneficiario ha recuperato dal promotore del progetto o dall'autorità di gestione del regime e le date di recupero;

2.5. valutazione del valore aggiunto dell'investimento in termini di efficienza energetica e modernizzazione del sistema energetico, comprese informazioni su:

a) risparmio di energia (in MWh);

b) risparmio cumulativo previsto di energia entro la fine della vita degli investimenti (in MWh);

c) riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (in tCO_2);

d) riduzione cumulativa prevista di emissioni di gas a effetto serra entro la fine della vita degli investimenti (in tCO_2);

e) capacità aggiuntiva di energia da fonti rinnovabili installata, ove applicabile;

f) mobilitazione di fondi conseguita (importo totale investito rispetto al contributo del Fondo per la modernizzazione);

2.6. se l'investimento è inteso ad attuare un piano territoriale per una transizione giusta, informazioni sul contributo previsto dell'investimento al piano.

2.7. per i regimi, i dati da comunicare specificati sono presentati in forma aggregata.

3. **Informazioni aggiuntive sugli investimenti diversi dai regimi**

3.1. tappe intermedie raggiunte dalla precedente relazione annuale;

3.2. prevista entrata in funzionamento;

3.3. ritardi di attuazione individuati o previsti;

3.4. cambiamenti individuati o previsti dei costi ammissibili, della tecnologia applicata o dei risultati dell'investimento.

4. **Informazioni aggiuntive sugli investimenti non prioritari**

4.1. conferma del cofinanziamento da fonti private.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1002 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2020

recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l'introduzione nell'Unione di legno di frassino originario degli Stati Uniti o ivi lavorato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 41, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 della Commissione ([2]) autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio ([3]) in relazione a condizioni particolari riguardanti l'introduzione nell'Unione di legno di frassino (*Fraxinus* L.) originario degli Stati Uniti o ivi lavorato.

(2) La direttiva 2000/29/CE è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/2031. Il regolamento di esecuzione 2019/2072 della Commissione ([4]), che stabilisce norme e prescrizioni riguardanti l'introduzione nell'Unione di alcune piante e alcuni prodotti vegetali e altri oggetti, ha sostituito gli allegati da I a V di detta direttiva.

(3) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2072, in combinato disposto con l'allegato VII, punto 87, di detto regolamento, l'introduzione nell'Unione di legno di frassino originario degli Stati Uniti o ivi lavorato («legno specificato») è soggetta a determinate prescrizioni particolari al fine di evitare il rischio di infestazione da parte dell'organismo nocivo *Agrilus planipennis* Fairmaire nell'Unione. Tali prescrizioni differiscono in una certa misura da quelle della decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione, l'ispezione e il controllo del legno specificato.

(4) Sulla base di recenti audit della Commissione effettuati nel 2018 e nel 2019 si è concluso che, con l'applicazione sotto il proprio controllo ufficiale delle prescrizioni della decisione di esecuzione (UE) 2018/1203, gli Stati Uniti garantiscono un livello di protezione fitosanitaria equivalente a quello garantito dalle prescrizioni di cui all'allegato VII, punto 87, lettere a) e b) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(5) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 si applica fino al 30 giugno 2020. Il 16 gennaio 2020 gli Stati Uniti hanno chiesto una proroga di tale deroga oltre il 30 giugno 2020.

(6) Al fine di garantire la continuazione delle importazioni di legno di frassino originario degli Stati Uniti o ivi lavorato è opportuno prevedere una deroga all'articolo 8, paragrafo 1 e all'allegato VII, punto 87, lettere a) e b) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in modo da consentire l'introduzione nell'Unione del legno specificato, subordinatamente alla sua conformità a prescrizioni particolari che riflettano, con alcune modifiche, quelle della decisione di esecuzione (UE) 2018/1203.

([1]) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

([2]) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 della Commissione, del 21 agosto 2018, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea ad alcune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio in relazione al legno di frassino originario degli Stati Uniti d'America o ivi lavorato e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/204 della Commissione (GU L 217 del 27.8.2018, pag. 7).

([3]) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º luglio 2020, al fine di garantire la continuazione delle importazioni del legno specificato.

(8) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fino al 30 giugno 2023, al fine di consentire il riesame della sua applicazione entro tale data.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Prescrizioni particolari per una deroga temporanea

In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, e all'allegato VII, punto 87, lettere a) e b) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, l'introduzione nell'Unione di legno di frassino (*Fraxinus L.*) originario degli Stati Uniti o ivi lavorato («legno specificato») è subordinata all'osservanza delle prescrizioni particolari di cui all'articolo 2 e all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Certificato fitosanitario

1. Il legno specificato è accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato negli Stati Uniti attestante che esso risulta indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione soggetti alle misure adottate a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031 dopo l'ispezione.

2. Il certificato fitosanitario comprende, nella rubrica «Dichiarazioni supplementari», i seguenti elementi:

a) la dicitura «in conformità a requisiti dell'Unione europea stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002 della Commissione (*);

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002 della Commissione, del 9 luglio 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l'introduzione nell'Unione di legno di frassino originario degli Stati Uniti o ivi lavorato (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 122).»;

b) il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio che viene esportato;

c) il nome dell'impianto autorizzato (o degli impianti autorizzati) negli Stati Uniti.

Articolo 3

Data di scadenza

Il presente regolamento scade il 30 giugno 2023.

Articolo 4

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Parte A

1. **Prescrizioni relative alla lavorazione**

La lavorazione del legno specificato, di cui all'articolo 1, deve soddisfare tutte le seguenti prescrizioni:

a) Scortecciatura

Il legno specificato viene scortecciato, ad eccezione di un numero indefinito di piccoli pezzi di corteccia visibilmente separati e nettamente distinti che sono conformi a uno dei seguenti requisiti:

1) hanno una larghezza inferiore a 3 cm oppure

2) se hanno una larghezza superiore a 3 cm, la superficie totale di ciascun pezzo di corteccia è inferiore a 50 cm^2.

b) Segatura

Il legno specificato segato è prodotto da legno tondo scortecciato.

c) Trattamento termico

Il legno specificato è sottoposto a un trattamento termico su tutto il profilo, a una temperatura di almeno 71 °C per 1 200 minuti, in una camera termica approvata dal servizio statunitense di ispezione sanitaria di animali e piante APHIS (*Animal and Plant Health Inspection Service*) o da un'agenzia approvata dall'APHIS.

d) Essiccazione

Il legno specificato è essiccato con un processo di essiccazione industriale della durata di almeno due settimane, riconosciuto dall'APHIS.

Il tasso di umidità finale del legno non deve superare il 10 %, espresso in percentuale della sostanza secca.

2. **Prescrizioni relative agli impianti**

Il legno specificato deve essere prodotto, manipolato o immagazzinato in un impianto che soddisfa le seguenti prescrizioni:

a) è ufficialmente approvato dall'APHIS, o da un'agenzia approvata dall'APHIS, a norma del suo programma di certificazione per l'organismo nocivo *Agrilus planipennis* Fairmaire;

b) è registrato in una banca dati pubblicata sul sito web dell'APHIS;

c) è sottoposto ad audit dall'APHIS, o da un'agenzia approvata dall'APHIS, almeno una volta al mese ed è risultato conforme alle prescrizioni del presente allegato. Qualora tali controlli siano eseguiti da un'agenzia approvata dall'APHIS, l'APHIS deve effettuare controlli semestrali di tale attività. Gli audit semestrali comprendono la verifica delle procedure e della documentazione dell'agenzia e controlli presso gli impianti autorizzati;

d) utilizza attrezzature per il trattamento del legno specificato che sono state calibrate conformemente al manuale operativo delle attrezzature;

e) tiene registri delle proprie procedure, a fini di verifica da parte dell'APHIS o di un'agenzia approvata dall'APHIS, in merito alla durata del trattamento, alle temperature durante il trattamento e, per ogni specifico fascio destinato all'esportazione, alla verifica della conformità e al tasso di umidità finale.

3. **Etichettatura**

Ciascun fascio del legno specificato deve recare in modo visibile sia un numero di fascio unico sia un'etichetta con la dicitura «HT-KD» o «Heat Treated-Kiln Dried» (trattato termicamente-essiccato in forno). Tale etichetta deve essere rilasciata da un responsabile designato dell'impianto approvato, o sotto la sua supervisione, dopo la verifica della conformità alle prescrizioni relative alla lavorazione di cui al punto 1 e alle prescrizioni relative agli impianti di cui al punto 2.

4. **Ispezioni precedenti l'esportazione**

Prima dell'esportazione il legno specificato destinato all'Unione deve essere ispezionato dall'APHIS o da un'agenzia approvata dall'APHIS, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 1 e 3.

Parte B

Legno specificato con i rispettivi codici NC

1.	Legname di *Fraxinus* L., eccetto in forma di — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1003 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2020

che rinnova l'approvazione delle sostanze attive *Phlebiopsis gigantea* ceppi VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3, come sostanze attive a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ([1]), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2008/113/CE della Commissione ([2]) ha incluso *Phlebiopsis gigantea* ceppi VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3 come sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ([3]).

(2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ([4]).

(3) L'approvazione delle sostanze attive *Phlebiopsis gigantea* ceppi VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3 indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 30 aprile 2021.

(4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive *Phlebiopsis gigantea* ceppi VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3 è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ([5]) entro i termini previsti in tale articolo.

(5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6) Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto di valutazione per il rinnovo e il 28 settembre 2018 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(7) L'Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. L'Autorità ha inoltre trasmesso il rapporto di valutazione per il rinnovo ai richiedenti e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Le osservazioni pervenute sono state inoltrate dall'Autorità alla Commissione.

([1]) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

([2]) Direttiva 2008/113/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcuni microorganismi come sostanze attive (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 6).

([3]) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(8) Il 18 settembre 2019 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ([6]) sulla possibilità che le sostanze *Phlebiopsis gigantea* ceppi VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3 soddisfino i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Nel marzo 2020 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione iniziale sul rinnovo e il progetto di regolamento relativo a *Phlebiopsis gigantea* ceppi VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3.

(9) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sulla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni, che sono state sottoposte a un attento esame.

(10) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive *Phlebiopsis gigantea* ceppi VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.

(11) La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive *Phlebiopsis gigantea* ceppi VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3 si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti *Phlebiopsis gigantea* ceppi VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3 possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione che ne autorizza l'impiego solo come fungicida.

(12) La Commissione ritiene inoltre che *Phlebiopsis gigantea* ceppi VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3 siano sostanze attive a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. *Phlebiopsis gigantea* ceppi VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3 non sono sostanze potenzialmente pericolose e soddisfano le condizioni di cui all'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. A seguito della valutazione dello Stato membro relatore e dell'Autorità e in considerazione degli impieghi previsti, *Phlebiopsis gigantea* ceppi VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3 sono microorganismi che dovrebbero presentare un basso rischio per l'uomo, gli animali e l'ambiente. Non sono stati individuati settori critici che suscitano preoccupazione e non si conoscono relazioni tra *Phlebiopsis gigantea* ed eventuali agenti patogeni per l'uomo o per gli animali. La *Phlebiopsis gigantea* è usata da più di un decennio come antiparassitario biologico senza che siano emersi effetti negativi sugli esseri umani dalla precedente revisione inter pares e, sulla base dell'impiego previsto (vale a dire l'applicazione diretta sulla superficie delle ceppaie di conifere), la potenziale esposizione per gli esseri umani e gli effetti sulla concentrazione naturale esistente nel terreno sono considerati trascurabili. Per questi motivi sono previste unicamente misure generali di mitigazione del rischio per i lavoratori e, nel complesso, sono soddisfatti i criteri di approvazione e la qualifica di sostanze attive a basso rischio.

(13) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione di *Phlebiopsis gigantea* ceppi VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.33 come sostanze a basso rischio.

(14) In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento, è pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(15) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/421 della Commissione ([7]) ha prorogato il periodo di approvazione di *Phlebiopsis gigantea* ceppi VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3 fino al 30 aprile 2021 allo scopo di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza del periodo di approvazione di tali sostanze attive. Dato che la decisione sul rinnovo dell'approvazione è presa prima della scadenza del periodo di approvazione prorogato, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º settembre 2020.

([6]) *EFSA Journal* 17(10):5820, doi: 10.2903/j.efsa.2019.5820. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu

([7]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/421 della Commissione, del 18 marzo 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713, *Bacillus thuringiensis* sottospecie aizawai ceppi ABTS-1857 e GC-91, *Bacillus thuringiensis* sottospecie israeliensis (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, *Bacillus thuringiensis* sottospecie kurstaki ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, *Beauveria bassiana* ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, clopiralid, *Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, *Lecanicillium muscarium* (precedentemente «*verticillium lecanii*») ceppo Ve 6, mepanipyrim, *Metarhizium anisopliae* (var. anisopliae) ceppo BIPESCO 5/F52, metconazolo, metrafenone, *Phlebiopsis gigantea* ceppi FOC PG 410.3, VRA 1835 e VRA 1984, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo MA 342, pirimetanil, *Pythium oligandrum* ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, *Streptomyces* K61 (precedentemente «*s. griseoviridis*»), *Trichoderma asperellum* (precedentemente «*t. harzianum*») ceppi ICC012, T25 e TV1, *Trichoderma atroviride* (precedentemente «*t. harzianum*») ceppi IMI 206040 e T11, *Trichoderma gamsii* (precedentemente «*t. viride*») ceppo ICC080, *Trichoderma harzianum* ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram (GU L 84 del 20.3.2020, pag. 7).

(16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione delle sostanze attive *Phlebiopsis gigantea* ceppi VRA 1835, VRA 1984 e FOC PG 410.3, di cui all'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º settembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Phlebiopsis gigantea Ceppo: VRA 1835	Non pertinente	Impurezze non rilevanti	1 settembre 2020	31 agosto 2035	Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione sul rinnovo relativa a *Phlebiopsis gigantea* ceppo VRA 1835, in particolare delle relative appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione dei lavoratori. I produttori garantiscono il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, come stabilito nel documento di lavoro SANCO/12116/2012 per quanto riguarda i limiti relativi alla contaminazione microbiologica (2).
Phlebiopsis gigantea Ceppo: VRA 1984	Non pertinente	Impurezze non rilevanti	1 settembre 2020	31 agosto 2035	Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione sul rinnovo relativa a *Phlebiopsis gigantea* ceppo VRA 1984, in particolare delle relative appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione dei lavoratori. I produttori garantiscono il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, come stabilito nel documento di lavoro SANCO/12116/2012 per quanto riguarda i limiti relativi alla contaminazione microbiologica.
Phlebiopsis gigantea Ceppo: FOC PG 410.3	Non pertinente	Impurezze non rilevanti	1 settembre 2020	31 agosto 2035	Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione sul rinnovo relativa a *Phlebiopsis gigantea* ceppo FOC PG 410.3, in particolare delle relative appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione dei lavoratori. I produttori garantiscono il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, come stabilito nel documento di lavoro SANCO/12116/2012 per quanto riguarda i limiti relativi alla contaminazione microbiologica.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione sul rinnovo.
(2) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf

ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione è così modificato:

1) nella parte A, la voce 201 sui ceppi di *Phlebiopsis gigantea* è sostituita dalla seguente:

«201	*Phlebiopsis gigantea* Ceppo: VRA 1985 Raccolta delle colture: N. DSM 16202 Ceppo: VRA 1986 Raccolta delle colture: N. DSM 16203 Ceppo: FOC PG B20/5 Raccolta delle colture: N. IMI 390096 Ceppo: FOC PG SP log 6 Raccolta delle colture: N. IMI 390097 Ceppo: FOC PG SP log 5 Raccolta delle colture: N. IMI 390098 Ceppo: FOC PG BU 3 Raccolta delle colture: N. IMI 390099 Ceppo: FOC PG BU 4 Raccolta delle colture: N. IMI 390100 Ceppo: FOC PG97/1062/116/1.1 Raccolta delle colture: N. IMI 390102 Ceppo: FOC PG B22/SP1287/3.1 Raccolta delle colture: N. IMI 390103 Ceppo: FOC PG SH 1 Raccolta delle colture: N. IMI 390104 Ceppo: FOC PG B22/SP1190/3.2 Raccolta delle colture: N. IMI 390105	Non pertinente	Impurezze non rilevanti	1 maggio 2009	30 aprile 2020	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli impieghi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla *Phlebiopsis gigantea* (SANCO/1863/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi.»;

2) nella parte D sono aggiunte le seguenti voci:

«21	*Phlebiopsis gigantea* Ceppo: VRA 1835	Non pertinente	Impurezze non rilevanti	1 settembre 2020	31 agosto 2035	Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione sul rinnovo relativa a *Phlebiopsis gigantea* ceppo VRA 1835, in particolare delle relative appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione dei lavoratori. I produttori garantiscono il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, come stabilito nel documento di lavoro SANCO/12116/2012 per quanto riguarda i limiti relativi alla contaminazione microbiologica.

22	*Phlebiopsis gigantea* Ceppo: VRA 1984	Non pertinente	Impurezze non rilevanti	1 settembre 2020	31 agosto 2035	Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione sul rinnovo relativa a *Phlebiopsis gigantea* ceppo VRA 1984, in particolare delle relative appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione dei lavoratori. I produttori garantiscono il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, come stabilito nel documento di lavoro SANCO/12116/2012 per quanto riguarda i limiti relativi alla contaminazione microbiologica.
23	*Phlebiopsis gigantea* Ceppo: FOC PG 410.3	Non pertinente	Impurezze non rilevanti	1 settembre 2020	31 agosto 2035	Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione sul rinnovo relativa a *Phlebiopsis gigantea* ceppo FOC PG 410.3, in particolare delle relative appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione dei lavoratori. I produttori garantiscono il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione, come stabilito nel documento di lavoro SANCO/12116/2012 per quanto riguarda i limiti relativi alla contaminazione microbiologica.».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1004 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2020

che approva la sostanza di base latte vaccino conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ([1]), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 settembre 2017 la Commissione ha ricevuto da Basic-Eco-Logique una domanda di approvazione del latte come sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Al richiedente è stato permesso di completare la domanda, la quale è stata messa a punto nella nuova versione di maggio 2018. In tale occasione il richiedente ha modificato l'ambito di applicazione della domanda in latte vaccino (crudo intero).

(2) La Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di fornire assistenza scientifica. Il 22 agosto 2018 l'Autorità ha presentato alla Commissione una relazione tecnica ([2]). Il 21 ottobre 2019 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame ([3]) e un progetto del presente regolamento e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 24 marzo 2020.

(3) Le informazioni fornite dal richiedente dimostrano che il latte vaccino soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]). Inoltre, pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso è comunque utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua o persino non diluito. Occorre pertanto considerarlo una sostanza di base.

(4) A norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]) il latte non destinato al consumo umano è considerato un sottoprodotto di origine animale. In quanto tale esso dovrebbe essere conforme a detto regolamento come pure al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ([6]).

(5) A causa della presenza di lattosio e proteine del latte, il latte è indicato come sostanza o prodotto che provoca allergie o intolleranze a norma dell'allegato II, punto 7, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]) ed è pertanto opportuno limitarne gli impieghi alle fasi di crescita in cui non sono presenti frutti.

([1]) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

([2]) Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), 2018. *Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for milk for use in plant protection as a fungicide* (Relazione tecnica sull'esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa al latte come sostanza di base per l'uso in prodotti fitosanitari come fungicida). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2018:EN-1482, 42 pagg.

([3]) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=IT.

([4]) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

([5]) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

([6]) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

([7]) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(6) Dagli esami effettuati è emerso che il latte vaccino può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nella relazione di esame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il latte vaccino come sostanza di base.

(7) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni per l'approvazione, specificate nell'allegato I del presente regolamento.

(8) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ([8]).

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione di una sostanza di base

La sostanza latte vaccino, quale specificata nell'allegato I, è approvata come sostanza di base alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([8]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Data di approvazione	Disposizioni specifiche
Latte vaccino N. CAS: 8049-98-7	Non disponibile	Non pertinente	30.7.2020	Il latte vaccino deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011. Il latte vaccino deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul latte vaccino (SANTE/12816/2019), in particolare nelle relative appendici I e II.

[1] Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.

ALLEGATO II

Nell'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (CE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Data di approvazione	Disposizioni specifiche
«22	Latte vaccino N. CAS: 8049-98-7	Non disponibile	Non pertinente	30.7.2020	Il latte vaccino deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione. Il latte vaccino deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul latte vaccino (SANTE/12816/2019), in particolare nelle relative appendici I e II.».

[1] Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1005 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2020

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([2]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ([3]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ([4]) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici (gli Stati membri interessati). L'allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/883 della Commissione ([5]), a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Lituania e in Polonia.

(2) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/883 si sono verificati nuovi casi di peste suina africana in suini domestici in Lettonia e in Polonia.

(3) Nel luglio 2020 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nel distretto di Kuldīga in Lettonia, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. La presenza di tale focolaio di peste suina africana in suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale zona della Lettonia colpita da questo recente focolaio di peste suina africana dovrebbe ora essere elencata nella parte III, anziché nella parte II, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

([1]) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
([2]) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
([3]) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
([4]) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
([5]) Decisione di esecuzione (UE) 2020/883 della Commissione, del 25 giugno 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 203 del 26.6.2020, pag. 71).

(4) Nel luglio 2020 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nel distretto di Olecko in Polonia, in una zona attualmente elencata nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. La presenza di tale focolaio di peste suina africana in suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, detta zona della Polonia colpita da questo recente focolaio di peste suina africana dovrebbe ora essere estesa e tale estensione dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(5) A seguito di questi recenti casi di peste suina africana in suini domestici in Lettonia e in Polonia, e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione, la regionalizzazione in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Inoltre sono state riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche devono riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(6) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi nella situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti per la Lettonia e la Polonia e che tali zone siano debitamente inserite nell'elenco di cui all'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Dato che nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE sono elencate le zone in cui la situazione epidemiologica è tuttora in evoluzione e molto dinamica, nell'apportare modifiche alle zone elencate in tale parte si deve sempre prestare particolare attenzione agli effetti sulle zone circostanti, come è stato fatto in questo caso. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le parti II e III di tale allegato.

(7) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche apportate all'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

PARTE I

1. **Belgio**

Le seguenti zone del Belgio:

dans la province de Luxembourg:

— la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par:

— Frontière avec la France,

— Rue Mersinhat à Florenville,

— La N818jusque son intersection avec la N83,

— La N83 jusque son intersection avec la N884,

— La N884 jusque son intersection avec la N824,

— La N824 jusque son intersection avec Le Routeux,

— Le Routeux,

— Rue d'Orgéo,

— Rue de la Vierre,

— Rue du Bout-d'en-Bas,

— Rue Sous l'Eglise,

— Rue Notre-Dame,

— Rue du Centre,

— La N845 jusque son intersection avec la N85,

— La N85 jusque son intersection avec la N40,

— La N40 jusque son intersection avec la N802,

— La N802 jusque son intersection avec la N825,

— La N825 jusque son intersection avec la E25-E411,

— La E25-E411jusque son intersection avec la N40,

— N40: Burnaimont, Rue de Luxembourg, Rue Ranci, Rue de la Chapelle,

— Rue du Tombois,

— Rue Du Pierroy,

— Rue Saint-Orban,

— Rue Saint-Aubain,

— Rue des Cottages,

— Rue de Relune,

— Rue de Rulune,

— Route de l'Ermitage,

— N87: Route de Habay,

— Chemin des Ecoliers,

— Le Routy,

— Rue Burgknapp,

— Rue de la Halte,

— Rue du Centre,

— Rue de l'Eglise,

— Rue du Marquisat,

— Rue de la Carrière,

— Rue de la Lorraine,

— Rue du Beynert,

— Millewée,

— Rue du Tram,

— Millewée,

— N4: Route de Bastogne, Avenue de Longwy, Route de Luxembourg,

— Frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg,

— Frontière avec la France, jusque son intersection avec la Rue Mersinhat à Florenville.

2. **Estonia**

Le seguenti zone dell'Estonia:

— Hiiu maakond.

3. **Ungheria**

Le seguenti zone dell'Ungheria:

— Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

— Csongrád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403250, 403350, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404570, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Komárom-Esztergom megye 250850, 250950, 251050, 251150, 251360, 251450, 251550, 251650, 251750, 251850, 251950, 252050, 252150, 252250, 252550, 252650 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Nógrád megye 553250, 553260, 553350, 553750, 553850 és 553910 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 571050, 571150, 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050,575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580050, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4. **Lettonia**

Le seguenti zone della Lettonia:

— Pāvilostas novads,

— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

— Ventspils novada Jūrkalnes pagasts,

— Grobiņas novads,

— Rucavas novada Dunikas pagasts.

5. **Lituania**

Le seguenti zone della Lituania:

— Klaipėdos rajono savivaldybės: Agluonėnų, Priekulės, Veiviržėnų, Judrėnų, Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijos,

— Kretingos rajono savivaldybės: Darbėnų, Kretingos ir Žalgirio seniūnijos,

— Plungės rajono savivaldybės: Nausodžio sen. dalis nuo kelio 166 į pietryčius ir Kulių seniūnija,

— Skuodo rajono savivaldybės: Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Skuodo miesto seniūnijos.

6. **Polonia**

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

— gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

— gminy Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo w powiecie nidzickim,

— powiat działdowski,

— gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

— gminy Kisielice, Susz, Iława z miastem Iława, Lubawa z miastem Lubawa, w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

— gminy Kulesze Kościelne, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

— gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

— powiat zambrowski,

w województwie mazowieckim:

— powiat ostrołęcki,

— powiat miejski Ostrołęka,

— gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno i Stara Biała w powiecie płockim,

— powiat miejski Płock,

— powiat sierpecki,

— powiat żuromiński,

— gminy Andrzejewo, Brok, Małkinia Górna, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne i Ostrów Mazowiecka z miastem Ostrów Mazowiecka w powiecie ostrowskim,

— gminy Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, miasto Mława, Radzanów, Szreńsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w powiecie mławskim,

— powiat przasnyski,

— powiat makowski,

— gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

— gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

— gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

— powiat miejski Radom,

— powiat szydłowiecki,

— powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

— gmina Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,

— gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, część gminy Wiązownica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 i gmina wiejska Jarosław w powiecie jarosławskim,

— gminy Przeworsk z miastem Przeworsk, Gać Jawornik Polski, Kańczuga, Tryńcza i Zarzecze w powiecie przeworskim,

— powiat łańcucki,

— gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez droge nr 875 w powiecie rzeszowskim,

— gminy Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska i Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

— gminy Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec z miastem Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów Narodowy w powiecie mieleckim,

w województwie świętokrzyskim:

— powiat opatowski,

— powiat sandomierski,

— gminy Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Staszów w powiecie staszowskim,

— gmina Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim,

— gmina Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy oraz na północ od drogi nr 42 i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

— powiat ostrowiecki,

— gminy Gowarczów, Końskie i Stąporków w powiecie koneckim,

w województwie łódzkim:

— gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

— gminy Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka i Regnów w powiecie rawskim,

— powiat skierniewicki,

— powiat miejski Skierniewice,

— gminy Białaczów, Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

— gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki i Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

w województwie pomorskim:

— gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminygminy w powiecie nowodworskim,

— gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

— gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

— powiat gdański,

— Miasto Gdańsk,

— powiat tczewski,

— powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

— gminy Maszewo i Gubin z miastem Gubin w powiecie krośnieńskim,

— gminy Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel w powiecie międzyrzeckim,

— gmina Lubrza, Łagów, część gminy Zbąszynek położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Zbąszynia do Świebodzina oraz część położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od miasta Zbąszynek w kierunku zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 1210F, a następnie przez drogę 1210F biegnącą od skrzyżowania z linia kolejową do zachodniej granicy gminy, część gminy Szczaniec położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim,

— gmina Cybinka w powiecie słubickim,

— część gminy Torzym położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie sulęcińskim,

w województwie dolnośląskim:

— gminy Bolesławiec z miastem Bolesławiec, Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,

— gmina Węgliniec w powiecie zgorzeleckim,

— gminy Chocianów, Polkowice, część gminy Przemków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12, w powiecie polkowickim,

— gmina Jemielno, Niechlów i Góra w powiecie górowskim,

— gmina Rudna i Lubin z miastem Lubin w powiecie lubińskim,

w województwie wielkopolskim:

— gminy Krzemieniewo, Rydzyna, część gminy Święciechowa położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12w powiecie leszczyńskim,

— powiat nowotomyski,

— gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

— gminy Czempiń, miasto Kościan, część gminy wiejskiej Kościan położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na wschód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim,

— powiat miejski Poznań,

— gminy Rokietnica, Suchy Las, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo, część gminy Komorniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5, część gminy Stęszew położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 5 i 32 i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnacą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnacą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy w powiecie poznańskim,

— gminy Pniewy, Szamotuły, część gminy Duszniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 92 oraz na północ od linii wyznaczonej przez droge nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 306, część gminy Kaźmierz położona na północ i na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Witkowice – Gorszewice – Kaźmierz (wzdłuż ulic Czereśniowa, Dworcowa, Marii Konopnickiej) – Chlewiska, biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie szamotulskim.

7. **Slovacchia**

Le seguenti zone della Slovacchia:

— the whole district of Vranov nad Topľou,

— the whole district of Humenné,

— the whole district of Snina,

— the whole district of Sobrance,

— in the district of Michalovce, the whole municipalities of Tušice, Moravany, Pozdišovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Hnojné, Poruba pod Vihorlatom, Jovsa, Kusín, Klokočov, Kaluža, Vinné, Trnava pri Laborci, Oreské, Staré, Zbudza, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Nacina Ves, Voľa, Pusté Čemerné and Strážske,

— in the district of Košice - okolie, the whole municipalities not included in Part II,

— in the district of Gelnica, the whole municipalities of Uhorná, Smolník, Smolnícka Huta, Mníšek nad Hnilcom, Prakovce, Helcmanovce, Gelnica, Kojšov, Veľký Folkmár, Jaklovce, Žakarovce and Margecany,

— in the district of Prešov, the whole municipalities of Klenov, Miklušovce, Sedlice, Suchá dolina, Janov, Radatice, Ľubovec, Ličartovce, Drienovská Nová Ves, Kendice, Petrovany, Drienov, Lemešany, Janovík, Bretejovce, Seniakovce, Šarišské Bohdanovce, Varhaňovce, Brestov Mirkovce, Žehňa, Tuhrina, Lúčina and Červenica,

— in the district of Rožňava, the whole municipalities of Ardovo, Bohúňovo, Bôrka, Bretka, Brzotín, Čoltovo, Dlhá Ves, Drnava, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, , Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Jovice, Kečovo, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie, Kružná, Kunová Teplica, Lipovník, Lúčka, Meliata, Pača, Pašková, Plešivec, Rakovnica, Rožňava, Rudná, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec and Vidová,

— in the district of Revúca, the whole municipalities of Gemer, Tornaľa and Žiar,

— in the district of Rimavská Sobota, the whole municipalities of Figa, Hubovo, Lenka, Včelince, Neporadza, Kráľ, Riečka, Abovce, Štrkovec, Chanava, Kešovce, Rumince, Barca, Bátka, Dulovo, Žíp, Vieska nad Blhom, Radnovce, Cakov, Ivanice, Zádor, Rimavská Seč, Lenartovce, Vlkyňa, Číž, Sútor, Belín, Rimavské Janovce, Pavlovce, Janice, Chrámec, Drňa, Orávka, Martinová, Bottovo, Dubovec, Šimonovce, Širkovce, Jesenské , Gortva, Hodejovec, Hodejov, Blhovce, Hostice, Jestice, Petrovce, Gemerské Dechtáre, Gemerský Jablonec, Hajnáčka, Dubno, Stará Bašta, Nová Bašta, Studená, Večelkov, Tachty and Stránska,

— in the district of Lučenec, the whole municipalities of Trenč, Veľká nad Ipľom, Jelšovec, Panické Dravce, Lučenec, Kalonda, Rapovce, Trebeľovce, Mučín, Lipovany, Pleš, Fiľakovské Kováče, Ratka, Fiľakovo, Biskupice, Belina, Radzovce, Čakanovce, Šiatorská Bukovinka, Čamovce, Šurice, Halič, Mašková, Ľuboreč, Šíd and Prša,

— in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká Ves nad Ipľom, Sečianky, Kleňany, Hrušov, Vinica, Balog nad Ipľom, Dolinka, Kosihy nad Ipľom, Ďurkovce, Širákov, Kamenné Kosihy, Seľany, Veľká Čalomija, Malá Čalomija, Koláre, Trebušovce, Chrastince, Lesenice, Slovenské Ďarmoty, Opatovská Nová Ves, Bátorová, Nenince, Záhorce, Želovce, Sklabiná, Nová Ves, Obeckov, Vrbovka, Kiarov, Kováčovce, Zombor, Olováry, Čeláre, Glabušovce, Veľké Straciny, Malé Straciny, Malý Krtíš, Veľký Krtíš, Pôtor, Veľké Zlievce, Malé Zlievce, Bušince, Muľa, Ľuboriečka, Dolná Strehová, Vieska, Slovenské Kľačany, Horná Strehová, Chrťany and Závada.

8. **Grecia**

Le seguenti zone della Grecia:

— in the regional unit of Drama:

  — the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

  — the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

  — the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

  — the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

— in the regional unit of Xanthi:

  — the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

  — the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

  — the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

— in the regional unit of Rodopi:

  — the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

  — the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

  — the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

  — the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

— in the regional unit of Evros:

  — the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

  — the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

  — the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

— in the regional unit of Serres:

  — the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

— the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

— the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

PARTE II

1. **Belgio**

Le seguenti zone del Belgio:

dans la province de Luxembourg:

— la zone est délimitée, dans le sens des aiguilles d'une montre, par:

— La Rue de la Station (N85) à Florenville jusque son intersection avec la N894,

— La N894 jusque son intersection avec la rue Grande,

— La rue Grande jusque son intersection avec la rue de Neufchâteau,

— La rue de Neufchâteau jusque son intersection avec Hosseuse,

— Hosseuse,

— La Roquignole,

— Les Chanvières,

— La Fosse du Loup,

— Le Sart,

— La N801 jusque son intersection avec la rue de l'Accord,

— La rue de l'Accord,

— La rue du Fet,

— La N40 jusque son intersection avec la E25-E411,

— La E25-E411 jusque son intersection avec la N81 au niveau de Weyler,

— La N81 jusque son intersection avec la N883 au niveau d'Aubange,

— La N883 jusque son intersection avec la N88 au niveau d'Aubange,

— La N88 jusque son intersection avec la N811,

— La N811 jusque son intersection avec la rue Baillet Latour,

— La rue Baillet Latour jusque son intersection avec la N88,

— La N88 (rue Baillet Latour, rue Fontaine des Dames, rue Yvan Gils, rue de Virton, rue de Gérouville, Route de Meix) jusque son intersection avec la N981,

— La N981 (rue de Virton) jusque son intersection avec la N83,

— La N83 (rue du Faing, rue de Bouillon, rue Albert 1er, rue d'Arlon) jusque son intersection avec la N85 (Rue de la Station) à Florenville.

2. **Bulgaria**

Le seguenti zone della Bulgaria:

— the whole region of Haskovo,

— the whole region of Yambol,

— the whole region of Stara Zagora,

— the whole region of Pernik,

— the whole region of Kyustendil,

— the whole region of Plovdiv,

— the whole region of Pazardzhik,

— the whole region of Smolyan,

— the whole region of Burgas excluding the areas in Part III.

3. **Estonia**

Le seguenti zone dell'Estonia:

— Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4. **Ungheria**

Le seguenti zone dell'Ungheria:

— Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652601, 652602, 652603, 652700, 652900, 653000, 653100,653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800, valamint 652400, 652500 és 652800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Fejér megye 403150, 403160, 403260, 404250, 404550, 404560, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

— Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 702950, 703050, 703150, 703250, 703350, 703360, 703370, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705150,705250, 705350, 705450, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 7151850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Komárom-Esztergom megye: 252350, 252450, 252460, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350 és 253450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553650 és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Pest megye 570950, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

— Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

5. **Lettonia**

Le seguenti zone della Lettonia:

— Ādažu novads,

— Aizputes novada, Aizputes, Cīravas, Kalvenes, Kazdangas pagasts un Lažas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa caur Miķelīšu mežu līdz autoceļam 1265, uz rietumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1265 pie Mežmaļiem līdz robežai ar Rīvas upi, Aizputes pilsēta,

— Aglonas novads,

— Aizkraukles novads,

— Aknīstes novads,

— Alojas novads,

— Alūksnes novads,

— Amatas novads,

— Apes novads,

— Auces novads,

— Babītes novads,

— Baldones novads,

— Baltinavas novads,

— Balvu novads,

— Bauskas novads,

— Beverīnas novads,

— Brocēnu novads,

— Burtnieku novads,

— Carnikavas novads,

— Cēsu novads,

— Cesvaines novads,

— Ciblas novads,

— Dagdas novads,

— Daugavpils novads,

— Dobeles novads,

— Dundagas novads,

— Durbes novads,

— Engures novads,

— Ērgļu novads,

— Garkalnes novads,

— Gulbenes novads,

— Iecavas novads,

— Ikšķiles novads,

— Ilūkstes novads,

— Inčukalna novads,

— Jaunjelgavas novads,

— Jaunpiebalgas novads,

— Jaunpils novads,

— Jēkabpils novads,

— Jelgavas novads,

— Kandavas novads,

— Kārsavas novads,

— Ķeguma novads,

— Ķekavas novads,

— Kocēnu novads,

— Kokneses novads,

— Krāslavas novads,

— Krimuldas novads,

— Krustpils novads,

— Kuldīgas novada Ēdoles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1269, 1271, uz austrumiem no autoceļa 1288, uz ziemeļiem no autoceļa P119, Īvandes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P119, uz austrumiem no autoceļa 1292, 1279, uz austrumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1279 no Upītēm līdz autoceļam 1290, Kurmāles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa 1290, uz austrumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1290 no Alejām līdz autoceļam 1283, uz austrumiem no autoceļa 1283 un P112, Turlavas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P112, Kuldīgas pilsēta,

— Lielvārdes novads,

— Līgatnes novads,

— Limbažu novads,

— Līvānu novads,

— Lubānas novads,

— Ludzas novads,

— Madonas novads,

— Mālpils novads,

— Mārupes novads,

— Mazsalacas novads,

— Mērsraga novads,

— Naukšēnu novads,

— Neretas novads,

— Ogres novads,

— Olaines novads,

— Ozolnieku novads,

— Pārgaujas novads,

— Pļaviņu novads,

— Preiļu novads,

— Priekules novads,

— Priekuļu novads,

— Raunas novads,

— republikas pilsēta Daugavpils,

— republikas pilsēta Jelgava,

— republikas pilsēta Jēkabpils,

— republikas pilsēta Jūrmala,

— republikas pilsēta Rēzekne,

— republikas pilsēta Valmiera,

— Rēzeknes novads,

— Riebiņu novads,

— Rojas novads,

— Ropažu novads,

— Rugāju novads,

— Rundāles novads,

— Rūjienas novads,

— Salacgrīvas novads,

— Salas novads,

— Salaspils novads,

— Saldus novads,

— Saulkrastu novads,

— Sējas novads,

— Siguldas novads,

— Skrīveru novads,

— Skrundas novads,

— Smiltenes novads,

— Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

— Strenču novads,

— Talsu novads,

— Tērvetes novads,

— Tukuma novads,

— Vaiņodes novads,

— Valkas novads,

— Varakļānu novads,

— Vārkavas novads,

— Vecpiebalgas novads,

— Vecumnieku novads,

— Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,

— Viesītes novads,

— Viļakas novads,

— Viļānu novads,

— Zilupes novads.

6. **Lituania**

Le seguenti zone della Lituania:

— Alytaus miesto savivaldybė,

— Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų seniūnijos,

— Anykščių rajono savivaldybė,

— Akmenės rajono savivaldybė,

— Biržų miesto savivaldybė,

— Biržų rajono savivaldybė,

— Druskininkų savivaldybė,

— Elektrėnų savivaldybė,

— Ignalinos rajono savivaldybė,

— Jonavos rajono savivaldybė,

— Joniškio rajono savivaldybė,

— Jurbarko rajono savivaldybė,

— Kaišiadorių rajono savivaldybė,

— Kalvarijos savivaldybė,

— Kauno miesto savivaldybė,

— Kauno rajono savivaldybė: Domeikavos, Garliavos, Garliavos apylinkių, Karmėlavos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Vandžiogalos ir Vilkijos seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 1907,

— Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų rūdos seniūnija į šiaurę nuo kelio Nr. 230, į rytus nuo kelio Kokė-Užbaliai-Čečetai iki kelio Nr. 2610 ir į pietus nuo kelio Nr. 2610,

— Kelmės rajono savivaldybė,

— Kėdainių rajono savivaldybė,

— Kupiškio rajono savivaldybė,

— Kretingos rajono savivaldybė: Imbarės, Kūlupėnų ir Kartenos seniūnijos,

— Lazdijų rajono savivaldybė,

— Marijampolės savivaldybė: Degučių, Marijampolės, Mokolų, Liudvinavo ir Narto seniūnijos,

— Mažeikių rajono savivaldybė,

— Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio 119 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2828, Balninkų, Dubingių, Giedraičių, Joniškio ir Videniškių seniūnijos,

— Pagėgių savivaldybė,

— Pakruojo rajono savivaldybė,

— Panevėžio rajono savivaldybė,

— Panevėžio miesto savivaldybė,

— Pasvalio rajono savivaldybė,

— Radviliškio rajono savivaldybė,

— Rietavo savivaldybė,

— Prienų rajono savivaldybė: Stakliškių ir Veiverių seniūnijos,

— Plungės rajono savivaldybė: Babrungo, Alsėdžių, Žlibinų, Stalgėnų, Paukštakių, Platelių ir Žemaičių Kalvarijos, Nausodžio sen. dalis nuo kelio Nr. 166 į šiaurės vakarus, Plungės miesto ir Šateikių seniūnijos,

— Raseinių rajono savivaldybė,

— Rokiškio rajono savivaldybė,

— Skuodo rajono savivaldybės: Aleksandrijos, Barstyčių, Ylakių, Notėnų ir Šačių seniūnijos,

— Šakių rajono savivaldybė,

— Šalčininkų rajono savivaldybė,

— Šiaulių miesto savivaldybė,

— Šiaulių rajono savivaldybė,

— Šilutės rajono savivaldybė,

— Širvintų rajono savivaldybė,

— Šilalės rajono savivaldybė,

— Švenčionių rajono savivaldybė,

— Tauragės rajono savivaldybė,

— Telšių rajono savivaldybė,

— Trakų rajono savivaldybė,

— Ukmergės rajono savivaldybė,

— Utenos rajono savivaldybė,

— Varėnos rajono savivaldybė,

— Vilniaus miesto savivaldybė,

— Vilniaus rajono savivaldybė,

— Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos,

— Visagino savivaldybė,

— Zarasų rajono savivaldybė.

7. **Polonia**

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

— gminy Kalinowo, Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

— gminy Elbląg, Gronowo Elbląskie, Milejewo, Młynary, Markusy, Rychliki i Tolkmicko w powiecie elbląskim,

— powiat miejski Elbląg,

— powiat gołdapski,

— powiat piski,

— gmina Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie w powiecie bartoszyckim,

— gminy Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Jonkowo, Purda, Stawiguda, Świątki, Olsztynek i miasto Olsztyn oraz część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

— gminy Łukta, Małdyty, Miłomłyn, Miłakowo, i część gminy Morąg położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

— część gminy Ryn położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową łączącą miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

— gminy Braniewo i miasto Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia oraz część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

— gmina Reszel, część gminy Kętrzyn położona na południe od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn, na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy oraz na zachód i na południe od zachodniej i południowej granicy miasta Kętrzyn, miasto Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

— gminy Lubomino i Orneta w powiecie lidzbarskim,

— gmina Nidzica w powiecie nidzickim,

— gminy Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

— powiat mrągowski,

— gmina Zalewo w powiecie iławskim,

w województwie podlaskim:

— gminy Orla, Rudka, Brańsk z miastem Brańsk, Boćki w powiecie bielskim,

— powiat grajewski,

— powiat moniecki,

— powiat sejneński,

— gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wiznaw powiecie łomżyńskim,

— powiat miejski Łomża,

— gminy Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

— powiat hajnowski,

— gminy Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,

— powiat kolneński z miastem Kolno,

— gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady, Choroszcz i część gminy Poświętne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

— gminy Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka -Tartak, Suwałki, Szypliszki Wiżajny oraz część gminy Bakałarzewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od zachdniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1124B i następnie na północny - wschód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim

— powiat miejski Suwałki,

— powiat augustowski,

— powiat sokólski,

— powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

— powiat siedlecki,

— powiat miejski Siedlce,

— gminy Bielany, Ceranów, Kosów Lacki, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

— powiat węgrowski,

— powiat łosicki,

— powiat ciechanowskip,

— powiat sochaczewski,

— powiat zwoleński,

— gminy Garbatka – Letnisko, Gniewoszów i Sieciechów w powiecie kozienickim,

— powiat lipski,

— gminy Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew, część gminy Wolanów położona na północ od drogi nr 12 i w powiecie radomskim,

— gminy Bodzanów, Bulkowo, Staroźreby, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

— powiat nowodworski,

— powiat płoński,

— gminy Pokrzywnica, Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,

— powiat wołomiński,

— część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,

— gminy Borowie, Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Trojanów, Żelechów, część gminy Wilga położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia do rzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

— gmina Boguty – Pianki w powiecie ostrowskim,

— gminy Stupsk, Wiśniewo i Strzegowo w powiecie mławskim,

— gminy Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Latowicz, Stanisławów i miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

— powiat otwocki,

— powiat warszawski zachodni,

— powiat legionowski,

— powiat piaseczyński,

— powiat pruszkowski,

— powiat grójecki,

— powiat grodziski,

— powiat żyrardowski,

— gminy Białobrzegi, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Wyśmierzyce w powiecie białobrzeskim,

— powiat przysuski,

— powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

— powiat bialski,

— powiat miejski Biała Podlaska,

— gminy Aleksandrów, Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród i Tereszpol, część gminy Frampol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Turobin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

— powiat janowski,

— powiat puławski,

— powiat rycki,

— gminy Adamów, Krzywda, Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, Stanin, gmina wiejska Łuków i miasto Łuków w powiecie łukowskim,

— gminy Bychawa, Głusk, Jabłonna, Krzczonów, Garbów Strzyżewice, Wysokie, Bełżyce, Borzechów, Niedrzwica Duża, Konopnica, Wojciechów i Zakrzew w powiecie lubelskim,

— gminy Abramów, Kamionka, Michów, Uścimów w powiecie lubartowskim,

— gminy Mełgiew, Rybczewice, Piaski i miasto Świdnik w powiecie świdnickim,

— gmina Fajsławice, część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,

— powiat hrubieszowski,

— gminy Krynice, Rachanie, Tarnawatka, Łaszczów, Telatyn, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,

— gminy Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Ruda – Huta, Sawin, Wojsławice, Żmudź w powiecie chełmskim,

— powiat miejski Chełm,

— gmina Adamów, Miączyn, Sitno, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Zamość, Grabowiec, Zwierzyniec i część gminy Skierbieszów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 w powiecie zamojskim,

— powiat miejski Zamość,

— powiat kraśnicki,

— powiat opolski,

— gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Podedwórze, Sosnowica w powiecie parczewskim,

— gminy Stary Brus, Wola Uhruska, część gminy wiejskiej Włodawa położona na południe od południowej granicy miasta Włodawa i część gminy Hańsk położona na wschód od linii wyznaczonej od drogi nr 819 w powiecie włodawskim,

— gmina Kąkolewnica, Komarówka Podlaska i Ulan Majorat w powiecie radzyńskim,

w województwie podkarpackim:

— powiat stalowowolski,

— gminy Horyniec-Zdrój, Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików i Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

— gminy Adamówka i Sieniawa w powiecie przeworskim,

— część gminy Wiązownica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 867 w powiecie jarosławskim,

— gmina Kamień, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr 875 w powiecie rzeszowskim,

— gminy Cmolas i Majdan Królewski w powiecie kolbuszowskim,

— powiat leżajski,

— powiat niżański,

— powiat tarnobrzeski,

w województwie pomorskim:

— gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

— gmina Stare Pole w powiecie malborskim,

— gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminyw powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

— gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 w powiecie opatowskim,

— część gminy Brody położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

w województwie lubuskim:

— powiat wschowski,

— gminy Bobrowice, Bytnica, Dąbie i Krosno Odrzańskie w powiecie krośnieńskim,

— gminy, Kolsko, część gminy Kożuchów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowe granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powieie nowosolskim,

— gminy Babimost, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów oraz część gminy Bojadła położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy w powiecie zielonogórskim,

— powiat żarski,

— gminy Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Szprotawa, Wymiarki, Żagań, miasto Żagań, miasto Gozdnica, część gminy Niegosławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,

— gmina Skąpe, część gminy Zbąszynek położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Zbąszynia do Świebodzina oraz część położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od miasta Zbąszynek w kierunku zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 1210F, a następnie przez drogę 1210F biegnącą od skrzyżowania z linia kolejową do zachodniej granicy gminy, część gminy Szczaniec położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Świebodzin położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie świebodzińskim,

w województwie dolnośląskim:

— gmina Pęcław, część gminy Kotla położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,

— gmina Grębocice w powiecie polkowickim,

w województwie wielkopolskim:

— powiat wolsztyński,

— gminy Rakoniewice, Wielichowo i część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

— gminy Wijewo, część gminy Włoszakowice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi 3903P biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Boguszyn, a następnie przez drogę łączącą miejscowość Boguszyn z miejscowością Krzycko aż do południowej granicy gminy i część gminy Święciechowa położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie leszczyńskim,

— część gminy Śmigiel położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 3903P biegnącej od południowej granicy gminy przez miejscowości Bronikowo i Morowice aż do miejscowości Śmigiel do skrzyżowania z drogą 3820P i dalej drogą 3820P, która przechodzi w ul. Jagiellońską, następnie w Lipową i Glinkową, aż do skrzyżowania z drogą S5, następnie przez drogą nr S5 do północnej granicy gminy w powiecie kościańskim,

w województwie łódzkim:

— gminy Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

— gmina Sadkowice w powiecie rawskim.

8. **Slovacchia**

Le seguenti zone della Slovacchia:

— in the district of Košice – okolie, the whole municipalities of Belza, Bidovce, Blažice, Bohdanovce, Byster, Čaňa, Ďurďošík, Ďurkov, Geča, Gyňov, Haniska, Kalša, Kechnec, Kokšov- Bakša, Košická Polianka, Košický Klečenov, Milhosť, Nižná Hutka, Nižná Mysľa, Nižný Čaj, Nižný Olčvár, Nový Salaš, Olšovany, Rákoš, Ruskov, Seňa, Skároš, Sokoľany, Slančík, Slanec, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Svinica, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj, Vyšný Olčvár, Zdoba, Ždaňa, Hrašovík, Beniakovce, Budimír, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Sokoľ, Trebejov, Obišovce, Kysak, Veľká Lodina, Košická Belá, Opátka, Vyšný Klátov, Nižný Klátov, Hýľov, Bukovec, Baška,Nováčany, Hodkovce, Šemša and Malá Ida,

— the whole city of Košice,

— the whole district of Trebišov,

— in the district of Michalovce, the whole municipalities of the district not already included in Part I.

9. **Romania**

Le seguenti zone della Romania:

— Județul Bistrița-Năsăud,

— Județul Suceava.

PARTE III

1. **Bulgaria**

Le seguenti zone della Bulgaria:

— the whole region of Blagoevgrad,

— the whole region of Dobrich,

— the whole region of Gabrovo,

— the whole region of Kardzhali,

— the whole region of Lovech,

— the whole region of Montana,

— the whole region of Pleven,

— the whole region of Razgrad,

— the whole region of Ruse,

— the whole region of Shumen,

— the whole region of Silistra,

— the whole region of Sliven,

— the whole region of Sofia city,

— the whole region of Sofia Province,

— the whole region of Targovishte,

— the whole region of Vidin,

— the whole region of Varna,

— the whole region of Veliko Tarnovo,

— the whole region of Vratza,

— in Burgas region:

  — the whole municipality of Burgas,

  — the whole municipality of Kameno,

  — the whole municipality of Malko Tarnovo,

  — the whole municipality of Primorsko,

  — the whole municipality of Sozopol,

  — the whole municipality of Sredets,

  — the whole municipality of Tsarevo,

  — the whole municipality of Sungurlare,

  — the whole municipality of Ruen,

  — the whole municipality of Aytos.

2. **Lettonia**

Le seguenti zone della Lettonia:

— Aizputes novada Lažas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa caur Miķelīšu mežu līdz autoceļam 1265, uz austrumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1265 pie Mežmaļiem līdz robežai ar Rīvas upi

— Alsungas novads,

— Kuldīgas novada Gudenieku pagasts, Ēdoles pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1269, 1271, uz rietumiem no autoceļa 1288, uz dienvidiem no autoceļa P119, Īvandes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P119, uz rietumiem no autoceļa 1292, 1279, uz rietumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1279 no Upītēm līdz autoceļam 1290, Kurmāles pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa 1290, uz rietumiem no autoceļa, kas savieno autoceļu 1290 no Alejām līdz autoceļam 1283, uz rietumiem no autoceļa 1283 un P112, Turlavas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P112

3. **Lituania**

Le seguenti zone della Lituania:

— Alytaus rajono savivaldybė: Simno, Krokialaukio ir Miroslavo seniūnijos,

— Birštono savivaldybė,

— Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Čekiškės, Ežerėlio, Kačerginės, Kulautuvos, Raudondvario, Ringaudų ir Zapyškio seniūnijos, Babtų seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1, Užliedžių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio A1 ir Vilkijos apylinkių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 1907,

— Kazlų Rūdos savivaldybė: Antanavo, Jankų, Kazlų rūdos seniūnijos dalis Kazlų Rūdos seniūnija į pietus nuo kelio Nr. 230, į vakarus nuo kelio Kokė-Užbaliai-Čečetai iki kelio Nr. 2610 ir į šiaurę nuo kelio Nr. 2610, Plutiškių seniūnijos,

— Marijampolės savivaldybė: Gudelių, Igliaukos, Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

— Molėtų rajono savivaldybė: Alantos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 119 ir į pietus nuo kelio Nr. 2828, Čiulėnų, Inturkės, Luokesos, Mindūnų ir Suginčių seniūnijos,

— Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Jiezno, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Prienų ir Šilavotos seniūnijos,

— Vilkaviškio rajono savivaldybės: Gižų ir Pilviškių seniūnijos.

4. **Polonia**

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

— gminy Bisztynek, Sępopol i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim,

— gminy Kiwity i Lidzbark Warmiński z miastem Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,

— gminy Srokowo, Barciany, część gminy Kętrzyn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn biegnącej do granicy miasta Kętrzyn oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 591 biegnącą od miasta Kętrzyn do północnej granicy gminy i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,

— część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 509 w powiecie braniewskim,

— część gminy Morąg położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od Olsztyna do Elbląga w powiecie ostródzkim,

— gminy Godkowo i Pasłęk w powiecie elbląskim,

— powiat olecki,

— powiat węgorzewski,

— gminy Kruklanki, Wydminy, Miłki, Giżycko z miastem Giżycko i część gminy Ryn położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Giżycko i Kętrzyn w powiecie giżyckim,

— gminy Jeziorany, Dywity, Dobre Miasto i część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim,

w województwie podlaskim:

— gminy Wyszki, Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,

— gminy Łapy, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, część gminy Poświętne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 681 w powiecie białostockim,

— gminy Perlejewo i Drohiczyn w powiecie siemiatyckim,

— gmina Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim,

— część gminy Bakałarzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 653 biegnącej od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą 1122B oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1122B biegnącą od drogi 653 w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą 1124B i następnie na południowy-zachód od drogi nr 1124B biegnącej od skrzyżowania z drogą 1122B do granicy z gminą Raczki w powiecie suwalskim

w województwie mazowieckim:

— gminy Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Sobolew i część gminy Wilga położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wilga biegnącą od wschodniej granicy gminy do ujścia dorzeki Wisły w powiecie garwolińskim,

— gminy Cegłów, Jakubów, Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińsk Mazowiecki, Mrozy i Siennica w powiecie mińskim,

— gminy Jabłonna Lacka, Sabnie i Sterdyń w powiecie sokołowskim,

— gmina Nur w powiecie ostrowskim,

— gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew, Głowaczów, Kozienice w powiecie kozienickim,

— gmina Stromiec w powiecie białobrzeskim,

w województwie lubelskim:

— gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec, Tomaszów Lubelski i miasto Tomaszów Lubelski w powiecie tomaszowskim,

— gminy Wierzbica, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze w powiecie chełmskim,

— gminy Izbica, Gorzków, Rudnik, Kraśniczyn, Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Siennica Różana i część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim,

— gmina Stary Zamość, Radecznica, Szczebrzeszyn, Sułów, Nielisz i część gminy Skierbieszów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 843 powiecie zamojskim,

— część gminy Frampol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74, część gminy Goraj położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835, część gminy Turobin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 835 w powiecie biłgorajskim,

— gminy Hanna, Wyryki, Urszulin, część gminy Hańsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 819 i część gminy wiejskiej Włodawa położona na północ od linii wyznaczonej przez północną granicę miasta Włodawa i miasto Włodawa w powiecie włodawskim,

— powiat łęczyński,

— gmina Trawniki w powiecie świdnickim,

— gminy Serokomla i Wojcieszków w powiecie łukowskim,

— gminy Milanów, Parczew, Siemień w powiecie parczewskim,

— gminy Borki, Czemierniki, Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski, Wohyń w powiecie radzyńskim,

— gminy Lubartów z miastem Lubartów, Firlej, Jeziorzany, Kock, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki w powiecie lubartowskim,

— gminy Jastków, Niemce i Wólka w powiecie lubelskim,

— powiat miejski Lublin,

w województwie podkarpackim:

— gmina Narol w powiecie lubaczowskim,

w województwie lubuskim:

— gminy Nowa Sól i miasto Nowa Sól, Otyń oraz część gminy Kożuchów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 283 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 290 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 290 biegnącej od miasta Mirocin Dolny do zachodniej granicy gminy, część gminy Bytom Odrzański położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 293 i 326, część gminy Nowe Miasteczko położona na wschód od linii wyznaczonych przez drogi 293 i 328, część gminy Siedlisko położona na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od rzeki Odry przy południowe granicy gminy do drogi nr 326 łączącej się z drogą nr 325 biegnącą w kierunku miejscowości Różanówka do skrzyżowania z drogą nr 321 biegnącą od tego skrzyżowania w kierunku miejscowości Bielawy, a następnie przedłużoną przez drogę przeciwpożarową biegnącą od drogi nr 321 w miejscowości Bielawy do granicy gminy w powiecie nowosolskim,

— gminy Zabór oraz część gminy Bojadła położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 278 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 282 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 282 biegnącej od miasta Bojadła do zachodniej granicy gminy w powiecie zielonogórskim,

— część gminy Niegosławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 328 w powiecie żagańskim,

— powiat miejski Zielona Góra.

w województwie wielkopolskim:

— gminy Buk, Dopiewo, Tarnowo Podgórne, część gminy Komorniki położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5, część gminy Stęszew położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 5 i 32 w powiecie poznańskim,

— część gminy Duszniki położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 92 oraz na południe od linii wyznaczonej przez droge nr 92 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 306, część gminy Kaźmierz położona na południe i na wschód od linii wyznaczonych przez drogi: nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Witkowice – Gorszewice – Kaźmierz (wzdłuż ulic Czereśniowa, Dworcowa, Marii Konopnickiej) – Chlewiska, biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

— gminy Lipno, Osieczna, część gminy Włoszakowice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi 3903P biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Boguszyn, a następnie przez drogę łączącą miejscowość Boguszyn z miejscowością Krzycko aż do południowej granicy gminy w powiecie leszczyńskim,

— powiat miejski Leszno,

— część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 3903P biegnącej od południowej granicy gminy przez miejscowości Bronikowo i Morowice aż do miejscowości Śmigiel do skrzyżowania z drogą 3820P i dalej drogą 3820P, która przechodzi w ul. Jagiellońską, następnie w Lipową i Glinkową, aż do skrzyżowania z drogą S5, następnie przez drogą nr S5 do północnej granicy gminy, część gminy wiejskiej Kościan położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 5 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry, część gminy Krzywiń położona na zachód od linii wyznaczonej przez kanał Obry w powiecie kościańskim.

w województwie dolnośląskim:

— gminy Jerzmanowa, Żukowice, część gminy Kotla położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Krzycki Rów, część gminy wiejskiej Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 12, 319 oraz 329, część miasta Głogów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie głogowskim,

— gminy Gaworzyce, Radwanice i część gminy Przemków położona na północ od linii wyznaczonej prze drogę nr 12 w powiecie polkowickim.

5. **Romania**

Le seguenti zone della Romania:

— Zona orașului București,

— Județul Constanța,

— Județul Satu Mare,

— Județul Tulcea,

— Județul Bacău,

— Județul Bihor,

— Județul Brăila,

— Județul Buzău,

— Județul Călărași,

— Județul Dâmbovița,

— Județul Galați,

— Județul Giurgiu,

— Județul Ialomița,

— Județul Ilfov,

— Județul Prahova,

— Județul Sălaj,

— Județul Vaslui,

— Județul Vrancea,

— Județul Teleorman,

— Județul Mehedinți,

— Județul Gorj,

— Județul Argeș,

— Județul Olt,

— Județul Dolj,

— Județul Arad,

— Județul Timiș,

— Județul Covasna,

— Județul Brașov,

— Județul Botoșani,

— Județul Vâlcea,

— Județul Iași,

— Județul Hunedoara,

— Județul Alba,

— Județul Sibiu,

— Județul Caraș-Severin,

— Județul Neamț,

— Județul Harghita,

— Județul Mureș,

— Județul Cluj,

— Județului Maramureş.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

— tutto il territorio della Sardegna.».

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2020/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/352 al fine di consentire all'ente di gestione di un porto o all'autorità competente di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale nel contesto dell'epidemia di COVID-19

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 165 del 27 maggio 2020)

Pagina 8, articolo 1, nuovo paragrafo 3, primo comma:

anziché: «3. Fatto salvo l'articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, può decidere di non riscuotere, di sospendere, o di ridurre, i diritti d'uso di un'infrastruttura portuale dovuti per il periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, o di rinviarne il pagamento. …»;

leggasi: «3. Fatto salvo l'articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, l'ente di gestione del porto, o l'autorità competente, può decidere di non riscuotere, di sospendere, o di ridurre, i diritti d'uso di un'infrastruttura portuale dovuti per il periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 ottobre 2020, o di rinviarne il pagamento. …»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT